

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 27

44° anno

27 gennaio 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 27/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 27/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	2
2001/C 27/03	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 44/2000 (ex NN 56/98 e ex NN 153/2000) — Germania, Sassonia-Anhalt — a SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH e all'«asset deal» tra SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH (SKL-M) e Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (MTU) (1)	5
2001/C 27/04	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto n. C 56/2000 (ex N 334/2000) — Regional Venture Capital Funds (1)	20
2001/C 27/05	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 41/2000 (ex N 670/99) — aiuto ad IVECO SpA (1)	25
2001/C 27/06	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 52/2000 (ex NN 80/99) — Metallverarbeitung Brotterode GmbH (1)	30
2001/C 27/07	Decisione della Commissione del 4 ottobre 2000 relativa all'aiuto di Stato C 45/1999 in favore dell'impresa siderurgica Fabrique de fer de Maubeuge (divenuta Myriad) (1)	36
2001/C 27/08	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 42/2000 (ex NN 1/2000) — Aiuto di Stato a favore di impianti funiviari nella Provincia di Bolzano, Italia (1)	37

IT

Prezzo:
19,50 EUR

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2001/C 27/09	Aiuti di Stato (<i>Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea</i>) — Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, agli Stati membri e ai terzi interessati concernente la carta degli aiuti a finalità regionale presentata dai Paesi Bassi per il periodo 2000-2006 ⁽¹⁾	42
2001/C 27/10	Aiuto di Stato — C 59/98 (ex N 701/97) — Paesi Bassi ⁽¹⁾	43
2001/C 27/11	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 35/00 (ex NN 81/98) — Aiuti a favore dell'impresa Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Turingia — Germania ⁽¹⁾	44
2001/C 27/12	Numeri di riferimento per la notifica dell'esportazione di taluni prodotti chimici pericolosi — <i>Quanto segue viene pubblicato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio</i> ⁽¹⁾	50
2001/C 27/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2254 — Aviapartner/Maersk/Novia) ⁽¹⁾	60
2001/C 27/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2253 — Edizione Holding/NHS/Comune di Parma/AMPS) ⁽¹⁾	60
2001/C 27/15	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2271 — Cargill/Agribrands) ⁽¹⁾	61
2001/C 27/16	Comunicazione della Commissione del 25 gennaio 2001 relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾	62

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

2001/C 27/17	Invito a presentare proposte per azioni di RST nell'ambito dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione «Società dell'informazione conviviale» e «Crescita competitiva e sostenibile» in materia di «Sistemi intelligenti di fabbricazione» (Intelligent Manufacturing Systems — IMS) — <i>Identificativo dell'invito: IMS</i>	63
2001/C 27/18	Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dal titolo «La società dell'informazione di facile uso» (1998-2002) (<i>Programma TSI</i>)	65



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**26 gennaio 2001***(2001/C 27/01)*

1 euro	=	7,4619	corone danesi
	=	8,9068	corone svedesi
	=	0,6315	sterline inglesi
	=	0,9228	dollari USA
	=	1,3878	dollari canadesi
	=	107,69	yen giapponesi
	=	1,5278	franchi svizzeri
	=	8,21	corone norvegesi
	=	79,48	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7043	dollari australiani
	=	2,1211	dollari neozelandesi
	=	7,2993	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 27/02)

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: N 122/2000

Titolo: Aiuto a favore dei metodi ecologici di produzione agricola

Obiettivo: La misura notificata riguarda un aiuto temporaneo finanziato dallo Stato a favore degli agricoltori che non hanno presentato domanda di aiuto entro i termini stabiliti

Fondamento giuridico: Bekendtgørelse nr. 881 af 11. december 1998 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer

Stanzamento: DKR 2 000 000 (270 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Un anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Italia (Emilia Romagna)

N. dell'aiuto: N 171/2000

Titolo: Aiuti a favore delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari

Obiettivo: Sostegno alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali operanti nella regione

Fondamento giuridico: Legge regionale 29 febbraio 2000 n. 224/2000 «Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti alimentari»

Stanzamento: 2 miliardi di ITL (circa 1 milione di EUR) l'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo il tipo di misura

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Italia (Valle d'Aosta)

N. dell'aiuto: N 357/2000

Titolo: Aiuti per i controlli sui prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP)

Obiettivo: Cfr. titolo

Fondamento giuridico: Disegno di legge regionale n. 80 «Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette»

Stanzamento:

— 10 000 000 di ITL (5 164,57 EUR) per il 2000

— 110 000 000 di ITL (56 810,26 EUR) per il 2001

— 56 800 EUR a decorrere dal 2002

Intensità o importo dell'aiuto:

— 1° anno: 100 %

— 2° anno: 85 %

— 3° anno: 70 %

— 4° anno: 55 %

— 5° anno: 40 %

— 6° anno: 20 %

Durata: 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Spagna (Asturie)

N. dell'aiuto: N 399/2000

Titolo: Aiuti in materia di tutela fitosanitaria

Obiettivo: Permettere l'efficace programmazione, organizzazione, direzione ed esecuzione delle campagne di tutela fitosanitaria. Raccomandare i mezzi di lotta più adeguati per combattere gli organismi nocivi, promuovere la costituzione di associazioni per la tutela fitosanitaria e controllare le colture al fine di reperire rapidamente gli organismi che nuocciono alle piante e limitare le zone colpite

Fondamento giuridico: Proyecto de Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca, del Principado de Asturias, por la que se aprueban las normas que regirán la concesión de ayudas en materia de sanidad vegetal

Stanziamiento: 5 960 000 ESP (35 820 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti o dei danni subiti, con un tetto di 2 500 000 ESP (15 025,30 EUR)

Durata: L'anno 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Italia (Liguria)

N. dell'aiuto: N 511/2000

Titolo: Disposizioni a favore delle associazioni di allevatori

Obiettivo: Promuovere le attività delle associazioni di allevatori

Fondamento giuridico: Disegno di legge n. 12/354 «Norme in materia di associazioni di allevatori»

Stanziamiento: Indeterminato

Intensità o importo dell'aiuto:

— Libri genealogici: 100 %

— Controlli funzionali: 70 %

— Assistenza tecnica: 100 %

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 554/2000

Titolo: «Delibera» n. 28/5 de 4 luglio 2000: aiuto al pagamento dei premi di assicurazione

Obiettivo: Incoraggiare gli agricoltori ad assicurarsi contro i rischi di perdite derivanti da cattive condizioni climatiche

Fondamento giuridico: Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Stanziamiento: 9 miliardi per il 2000

Intensità o importo dell'aiuto: 80 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.12.2000

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 565/2000

Titolo: Remunerazioni e contributi al Fondo di bilancio delle materie prime

Obiettivo: Creazione di nuove remunerazioni e nuovi contributi finalizzati al finanziamento delle spese amministrative e di controllo a carico dello Stato

Fondamento giuridico:

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.12.2000

Stato membro: Spagna (Madrid)

N. dell'aiuto: N 610/2000

Titolo: Aiuti a favore del settore apicolo e avicolo

Obiettivo: Realizzazione di programmi sanitari e di miglioramento genetico

Fondamento giuridico: Proyecto de Orden por la que se regulan determinadas ayudas en los sectores avícola y apícola de la agricultura y ganadería de la Comunidad de Madrid

Stanziamiento: 8 milioni di pesetas (48 080 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dell'aiuto

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.12.2000

Stato membro: Svezia

N. dell'aiuto: N 709/2000

Titolo: Aiuti agromonetari — Aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito dei produttori dovute alla rivalutazione della corona svedese nel 2000

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale. Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98, (CE) n. 1577/2000 e (CE) 1612/2000

Stanziamiento:

— 2000: 24 172 400 EUR

— 2001: 16 114 933 EUR

— 2002: 8 057 467 EUR

Partecipazione comunitaria: 50 %

Intensità o importo dell'aiuto: Varia per ciascun beneficiario, sulla base delle zone ammissibili all'aiuto «seminativi»

Durata: Triennale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 725/2000

Titolo: Programma di Stato federale a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nella primavera 2000

Obiettivo: Aiuto destinato a compensare le perdite di reddito subite dagli agricoltori a causa della siccità nel corso dei mesi di maggio e giugno 2000 nelle regioni tedesche di Meclemburgo-Pomerania occidentale, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Fondamento giuridico: Aiuto destinato a compensare le perdite di reddito subite dagli agricoltori a causa di condizioni climatiche avverse

Stanziamiento: In totale 16 milioni di DM (circa 8 milioni di EUR) a carico dello Stato federale e dei «Länder» tedeschi

Intensità o importo dell'aiuto: Abbuono di interessi fino a un massimo del 9 % (rischio di fallimento dell'azienda) o del 15 % (situazione di difficoltà straordinaria)/in casi eccezionali può essere concessa una sovvenzione fino a un massimo del 20 % o 30 %

Durata: 3 o 5 anni al massimo

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 726/2000

Titolo: Aiuto a favore dei giovani orticoltori

Obiettivo: Sostenere i giovani orticoltori

Fondamento giuridico: Regeling structuurverbetering glastuinbouw

Stanziamiento: 15 000 000 NLG

Intensità o importo dell'aiuto: Un supplemento dell'8,75 % che si aggiunge all'aiuto all'investimento. L'aliquota globale dell'aiuto ai giovani orticoltori viene pertanto portata al 43,74 %

Durata: 31 dicembre 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 44/2000 (ex NN 56/98 e ex NN 153/2000) — Germania, Sassonia-Anhalt — a SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH e all'«asset deal» tra SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH (SKL-M) e Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (MTU)

(2001/C 27/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera dell'8 agosto 2000, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale delle Concorrenza
Direzione H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 79

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera datata 9 aprile 1998 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione l'aiuto alla ristrutturazione per la seconda ristrutturazione di SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH (in appresso «SKL-M»).

Fino al 1990 SKL-M era appartenuta a VEB Schwermaschinenbaukombinat «Karl Liebknecht», un grosso produttore di macchinari. Dopo la scomparsa della RDT nel 1990 uno dei successori dell'impresa fu SKL-M AG, die nuova costituzione. L'impresa venne trasformata in GmbH nel 1993.

Nel 1994 SKL-M venne privatizzata insieme ad un gruppo di otto imprese dell'ex Germania orientale con la denominazione di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, ora Lintra Beteiligungsholding GmbH. Dato che parte dell'aiuto era già stato versato, il caso venne registrato come NN. Il caso C 41/99 riguardante Lintra-Beteiligungsholding GmbH è tuttora aperto e quindi il presente procedimento riguarda solo nuovi aiuti versati a SKL-M a partire dal 1° gennaio 1997.

SKL-M ha sede a Magdeburgo in Sassonia-Anhalt. Sviluppa e produce motori per navi e per il settore energetico, produce pezzi di ricambio e fornisce servizi di riparazione. La Sassonia-Anhalt è un'area ammessa a beneficiare degli aiuti regionali ai

sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, con un tasso di disoccupazione che raggiunge il 19 %.

L'investitore Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (in appresso «MTU»), posseduto per l'88,35 % da DaimlerChrysler Group, è uno dei maggiori produttori mondiali di motori diesel. Esso sviluppa e produce motori diesel ad alte prestazioni per navi, per generatori elettrici, per carri armati e per mezzi pesanti per l'escavazione mineraria. Nel 1997 MTU aveva circa 5 500 dipendenti e realizzava un fatturato di 0,85 miliardi di EUR. La quota di mercato mondiale di MTU per il fatturato è pari al 10 %.

Nel 1997 MTU presentò alla Germania un'offerta e un piano di ristrutturazione per SKL-M. A causa del rischio derivante dalla situazione di incertezza in cui si trovava Lintra rispetto all'esito del procedimento per l'aiuto di Stato, MTU non era disposta ad acquisire direttamente SKL-M. La BvS e MTU cercarono di giungere quindi ad una soluzione provvisoria (interimistische Übernahme) in attesa che venisse adottata una decisione per tutti gli aiuti di Stato per SKL-M.

Il 5 novembre 1997 tutte le quote di SKL-M vennero trasferite da Lintra alla società privata di investimento BVT Industrie-Beteiligungsgesellschaft Magdeburg mbH (in appresso «BVT») e a Wikom Gesellschaft für Wirtschaftskommunikation und know-How-Transfer mbH (in appresso «Wikom»). BVT/Wilcom funge solo da fiduciario della BvS e dell'investitore MTU. Da allora il controllo economico di SKL-M viene esercitato congiuntamente da MTU e dalla BvS.

Tre accordi supplementari vennero inoltre sottoscritti il 5 novembre 1997:

- un accordo generale di cooperazione (*Grundsatzvereinbarung*) tra MTU, BvS, BVT e SKL-M, che attribuiva in particolare a MTU un'opzione per l'acquisto delle quote di SKL-M. In base a tale accordo MTU poteva acquistare tutte le quote al prezzo di 1 DEM prima del 31 dicembre 1999 oppure a un «prezzo equo» entro il 31 dicembre 2001,
- un accordo di finanziamento tra la BvS, il Land e SKL-M, che regolava sostanzialmente il pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione. Il principale elemento d'aiuto era la concessione di prestiti per un totale di 54,9 milioni di DEM per la compensazione di perdite e per investimenti,
- un accordo di impresa comune tra MTU e SKL-M, che fissava le condizioni per l'utilizzo del know-how delle imprese e per lo sviluppo, la produzione e la vendita di un nuovo tipo di motore.

La Germania ha presentato un piano di ristrutturazione per SKL-M consistente in varie misure.

Il partenariato strategico di SKL-M e MTU costituisce l'elemento chiave di tale piano di ristrutturazione. La ristrutturazione operativa comprende: 1) ulteriore miglioramento del programma di produzione (sviluppo di nuovi motori SKL-M e trasformazione dei motori diesel MTU in motori a gas), 2) ulteriori investimenti per modernizzare la produzione, 3) accesso alla rete di fornitura e distribuzione di MTU e 4) miglioramento della produttività e della struttura dei costi.

La cooperazione con MTU permetterà a SKL-M di modernizzare il suo programma di produzione. SKL-M, inoltre, può partecipare al sistema di gestione della liquidità di MTU che consente di accedere a risorse finanziarie a tassi ridotti.

Il piano di ristrutturazione presentato prevede che il costo totale della ristrutturazione sia di 266 099 000 DEM. 76 133 000 DEM saranno ottenuti con l'aiuto, 189 966 000 DEM saranno forniti dall'investitore e da altre fonti.

I costi di ristrutturazione comprendono 109 000 000 di DEM di diritti di concessione di licenza che SKL-M dovrà pagare per l'uso di motori MTU. Ulteriori 44 477 000 DEM sono destinati ad investimenti per lo sviluppo del nuovo programma di produzione.

Il 2 marzo 2000 la Germania ha modificato la notifica trasmettendo un contratto di vendita sottoscritto da SKL-M e MTU. Esso prevedeva che MTU acquisisse le attività (ivi compresi i 220 dipendenti) e le passività commerciali di SKL-M a prezzo di mercato. L'entrata in vigore (fissata retroattivamente per il 1° gennaio 2000) di tale contratto di vendita è stata rimandata in attesa di una decisione positiva da parte della Commissione fino al 25 maggio 2000.

La Commissione rileva che il 16 giugno 2000 SKL-M ha dichiarato fallimento. Inoltre la Commissione è stata informata che MTU si è ritirata dall'accordo di cooperazione con SKL-M siglato il 5 novembre 1997.

Le misure finanziarie notificate a favore di SKL-M costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto concesse mediante risorse statali e arrecano a SKL-M dei vantaggi che un investitore privato non avrebbe mai concesso a un'impresa in difficoltà. Dato che nel mercato del prodotto di SKL-M sono presenti concorrenti europei ed esistono scambi tra gli Stati membri l'aiuto minaccia di falsare la concorrenza nel mercato comune.

L'aiuto notificato dalla BvS e dal Land Sassonia-Anhalt oggetto del presente procedimento ammonta a 67 017 000 DEM⁽¹⁾. In assenza di una base giuridica approvata tale aiuto deve essere valutato quale aiuto ad hoc. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che favorendo talune imprese incidano sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato comune. Tali aiuti sono in linea generale incompatibili con il mercato comune a meno che ad essi non siano applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

Il progetto notificato riguarda la ristrutturazione dell'impresa secondo il piano di ristrutturazione presentato dall'investitore. Il caso è stato notificato il 9 aprile 1998. La Commissione osserva che gli aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono sottoposti a valutazione in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽²⁾ (in appresso «gli orientamenti»).

La Germania, con notifica del 22 marzo 2000 a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione separata in merito all'esistenza di un elemento di aiuto nell'«asset deal».

La Commissione osserva che MTU era l'investitore potenziale per la seconda ristrutturazione di SKL-M. MTU aveva un'operazione per l'acquisto di tutte le azioni di SKL-M. MTU, inoltre, il 24 marzo 2000 ha sottoscritto un contratto di vendita al fine di acquisire tutte le attività e passività commerciali di SKL-M.

In base al punto 3.2.2 i) degli orientamenti il piano di ristrutturazione deve ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il miglioramento della situazione dell'impresa e il suo ritorno alla redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione e non potrà basarsi solo su fattori esterni, quali incrementi dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo.

(1) Ulteriori 12 233 000 DEM sono stati erogati nel quadro di regimi approvati e vengono quindi considerati aiuti esistenti. Un prestito di 4 610 000 DEM notificato come aiuto alla ristrutturazione è oggetto di valutazione nel procedimento relativo al caso Lintra C 41/99.

(2) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

La Commissione osserva che secondo le informazioni di cui essa dispone MTU non si era impegnato esplicitamente ad acquisire SKL-M. MTU non è mai stato il proprietario legale di SKL-M. In base ai contratti siglati il 5 novembre 1997 esso deteneva solo un diritto di opzione. La Germania non ha fornito alcuna informazione da cui risulti che MTU abbia effettivamente esercitato tale opzione. Il contratto di vendita siglato il 24 marzo 2000 tra SKL-M e MTU sull'«asset deal» non entrò in vigore perché la condizione di sospensione del contratto non si realizzò. Inoltre SKL-M dichiarò fallimento il 16 giugno 2000 e MTU terminò così la sua collaborazione con SKL-M. Non è noto alla Commissione se il piano di ristrutturazione di SKL-M presentato verrà realizzato nella sua interezza.

In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione dubita fortemente che il piano di ristrutturazione presentato sia in grado di ripristinare la redditività a lungo termine di SKL-M in un lasso di tempo ragionevole e che si basi su ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Gli orientamenti stabiliscono che l'aiuto non debba falsare indebitamente la concorrenza. Il punto 3.2.2 ii) prevede che in caso di sovraccapacità strutturale nel settore la ristrutturazione debba comportare una riduzione della capacità dell'impresa interessata. Se il mercato rilevante non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità strutturale l'aiuto verrà impiegato esclusivamente per ripristinare la redditività dell'impresa e non consentirà al beneficiario di aumentare la sua capacità produttiva durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, se non nella misura indispensabile a ripristinare la redditività stessa e quindi senza falsare indebitamente la concorrenza.

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione il mercato dei motori a gas è caratterizzato da una certa penetrazione. SKL-M aumenterà la sua capacità in tale mercato. Tuttavia, in mancanza di uno studio di mercato indipendente sullo sviluppo del mercato dei motori a gas, la Commissione non è in grado di stimare con precisione se nel mercato rilevante esista già una sovraccapacità produttiva strutturale. La Commissione non è quindi in grado di valutare se sia possibile ammettere un'eccezione all'obbligo di una riduzione proporzionale della capacità.

Il punto 3.2.2 iii) degli orientamenti stabilisce che l'aiuto debba limitarsi al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e debba essere commisurato ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione.

La Commissione, tenendo conto di alcune misure già attuate dalle autorità pubbliche prima dell'inizio della seconda ristrutturazione o in preparazione e non incluse nel calcolo del finanziamento del programma di ristrutturazione notificato, calcola sulla base delle informazioni in suo possesso che il contributo pubblico totale alle spese per la ristrutturazione notificate ammonta a 83 760 000 DEM.

La Commissione osserva che la Germania calcola in 109 000 000 DEM il valore dell'accesso alla proprietà intellet-

tuale di MTU e lo considera un contributo dell'investitore. Negli accordi stipulati tra SKL-M e MTU si afferma peraltro espressamente che, dato che le proprietà industriali di ciascuna delle parti hanno lo stesso valore, non sono necessari diritti di concessione della licenza. In considerazione di ciò, anche ammettendo che i diritti industriali di MTU abbiano un valore di 109 000 000 DEM, essi vengono acquisiti effettuando uno scambio con quelli di SKL-M di pari valore. Il contributo netto sarebbe quindi zero.

La Commissione dubita inoltre che SKL-M possa ricevere da altre parti un contributo dell'investitore poiché MTU non si era impegnato in modo inequivocabile ad acquistare le quote di SKL-M o ad acquisire l'impresa con un «asset deal». MTU, inoltre, si è ritirato dall'accordo di cooperazione il 13 giugno 2000.

Dato che il contributo dei privati ai costi della ristrutturazione è incerto, è difficile per la Commissione valutare i costi totali della ristrutturazione stessa e la proporzionalità del contributo proprio dell'investitore.

La Commissione dubita quindi che il beneficiario dell'aiuto contribuirà in misura significativa al piano di ristrutturazione con risorse proprie in modo che la ristrutturazione finanziaria dell'impresa non riduca indebitamente gli oneri finanziari dell'impresa stessa e dubita che l'aiuto si sia limitato al minimo strettamente necessario per effettuare la ristrutturazione.

La Commissione osserva inoltre che a causa dell'insolvenza di SKL-M il piano di ristrutturazione non proseguirà fino al compimento della ristrutturazione stessa, previsto per il 2003. La Commissione deve quindi dubitare che l'entità e l'intensità di tutte le misure di aiuto ad hoc fossero limitate al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione.

La Commissione dubita inoltre che il cosiddetto «asset deal» possa essere valutato separatamente dal piano di ristrutturazione. In realtà tre le due operazioni sembrano esservi due tipi di collegamenti.

Da un lato MTU esercita sin dal novembre 1997 il controllo operativo su SKL-M. La Commissione dubita che MTU sia stato scelto mediante una procedura paragonabile a un'asta pubblica. È possibile quindi che MTU abbia beneficiato o benefici in futuro di aiuti di Stato erogati a SKL-M in tre maniere differenti: in primo luogo, in modo diretto qualora risulti che parte dell'aiuto sia stata utilizzata a fini che rispondono agli interessi di MTU piuttosto che di SKL-M; in secondo luogo, attraverso l'accordo di impresa comune che prevede la possibilità che MTU acquisisca a un prezzo fisso tutto il know-how creato da SKL-M prima e all'interno della cooperazione, nel caso in cui MTU si avvalga di tale possibilità e qualora il prezzo non dovesse corrispondere al valore di mercato effettivo o previsto; in terzo luogo, per il tramite di un eventuale acquisto, qualora cioè MTU acquisisca in definitiva le azioni di SKL-M o ne rilevi le attività in quanto impresa avviata, nel quadro del cosiddetto «asset deal», per un prezzo che non corrisponda all'effettivo valore di SKL-M o delle sue attività per MTU.

D'altro canto è possibile che il cosiddetto «asset deal» equivalga in effetti al trasferimento a MTU di tutte le attività e passività di SKL-M con la sola eccezione dell'obbligo di rimborsare gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune percepiti illegalmente. Tale operazione produrrebbe dunque gli stessi effetti economici della vendita delle azioni dell'impresa, ma esimerebbe l'acquirente dall'obbligo di rimborsare aiuti già erogati illegalmente all'impresa acquisita, obbligo che normalmente sussisterebbe nel caso di un'operazione di vendita di azioni. Dato che è possibile che a seguito del caso C 41/99 o del caso NN 56/98 SKL-M sia chiamata a rimborsare aiuti percepiti illegalmente, il cosiddetto «asset deal» potrebbe essere considerato un tentativo di eludere l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti illegalmente.

Per le ragioni sopra indicate la Commissione dubita che il piano di ristrutturazione sia in grado di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa in questione, che si eviti un'indebita distorsione della concorrenza provocata dall'aiuto e che l'aiuto sia proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione. La Commissione nutre quindi dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Si rammenta che, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Sehr geehrter Herr Bundesminister,

die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden zu der vorerwähnten Beihilfe übermittelten Angaben auf Grundlage des Artikels 6 der Verfahrensordnung⁽³⁾ beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

I. VERFAHREN

1. Mit Schreiben vom 9. April 1998 notifierte die Bundesregierung der Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag Beihilfemaßnahmen zugunsten der SKL-Motoren- und Systemtechnik GmbH (in der Folge „SKL-M“), die nachstehend erläutert werden. Über den Eingang der Notifizierung wurde Deutschland mit Schreiben vom 5. Mai 1998 informiert. Da die Beihilfe bereits teilweise ausbezahlt worden ist, wurde die Sache als nicht angemeldete Beihilfe registriert.
2. Mit Schreiben vom 23. Juni 1998, 2. März 1999, 28. September 1999, 26. Oktober 1999, 15. Dezember 1999 und 28. Februar 2000 forderte die Kommission zusätzliche Informationen an. Die Bundesregierung hat mit Schreiben vom 28. September 1998, 6. Januar 1999, 1. April 1999, 10. Mai 1999, 29. September 1999, 4. Oktober 1999, 19. Oktober 1999, 10. Februar 2000, 14. Februar 2000, 28. Februar 2000 und 22. März

2000 weitere Angaben übermittelt. Am 2. März 2000 legte Deutschland eine überarbeitete Notifizierung vor.

3. Ergänzende Auskünfte wurden bei Gesprächen mit Deutschland und Vertretern von SKL-M und dem Investor MTU (Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH) am 11. November 1999 und 7. Dezember 1999 eingeholt.
4. SKL-M gehört zu einer Gruppe acht ehemaliger ostdeutscher Unternehmen, die als EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, jetzt Lintra Beteiligungsholding GmbH („Lintra“), 1994 privatisiert wurden. Da das ursprüngliche Privatisierungskonzept im Dezember 1996 scheiterte, beschloss die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) im Januar 1997, die Umstrukturierung potentiell rentabler Lintra-Tochtergesellschaften im Hinblick auf den Weiterverkauf fortzusetzen.
5. Die Maßnahmen zugunsten der Lintra-Beteiligungsholding GmbH werden im Rahmen der Beihilfesache C 41/99 behandelt. Folglich wird die SKL-M über Lintra gewährte Beihilfe in die Prüfung der diesbezüglichen Beihilfesache einbezogen.
6. In der vorliegenden Entscheidung geht es um neue Beihilfen, die SKL-M seit 1. Januar 1997 gewährt worden sind.
7. Die Kommission stellt fest, dass SKL-M am 16. Juni 2000 Konkurs angemeldet hat.
8. Als Teil der überarbeiteten Notifizierung legte die Bundesregierung am 2. März 2000 Angaben zu einem Asset deal zwischen SKL-M und MTU vor.
9. Die Bundesregierung hat diesen Asset deal am 22. März 2000 gesondert notifiziert. Ergänzende Angaben wurden mit Schreiben vom 24. März 2000 und 7. April 2000 übermittelt. Deutschland beantragte eine gesonderte Entscheidung der Kommission darüber, ob der Asset deal ein Beihilfeelement enthält.

II. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

II.1 Vorgeschichte bis zur zweiten Umstrukturierung

10. Der Standort von SKL-M befindet sich in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und Herstellung von Motoren für Schiffe und den Energiesektor, der Fertigung von Ersatzteilen und der Wartung. Sachsen-Anhalt gilt als regionales Fördergebiet im Sinne des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag und weist eine Arbeitslosenquote von 19,0 % auf.
11. Bis 1990 gehörte SKL-M zu dem VEB Schwermaschinenbaukombinat „Karl Liebknecht“, einem wichtigen Maschinenhersteller. Nach dem Zusammenbruch der DDR im Jahr 1990 wurde die SKL-M AG gegründet, da SKL-M so bald wie möglich privatisiert werden sollte. Allerdings wurde kein industrieller Investor für SKL-M gefunden. Daher wurde das Unternehmen 1993 in eine GmbH umgewandelt.

⁽³⁾ Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags.

12. Im Jahr 1994 wurde eine Ausschreibung für SKL-M und die anderen Tochtergesellschaften veröffentlicht. Das beste Angebot kam von EFBE für eine gemeinsame Umstrukturierung aller Tochtergesellschaften der Lintra-Gruppe. Teil des EFBE-Umstrukturierungskonzeptes war es, einen in-

dustriellen Partner für SKL-M zu finden. Mit Vertrag vom 25. November 1994 wurde das Unternehmen und die anderen Tochtergesellschaften als Lintra-Gruppe privatisiert.

13. Die Finanzlage des Unternehmens ist seit 1994 angeschlagen. Die erwartete und die tatsächliche Leistung wichen von Beginn der Umstrukturierung an erheblich voneinander ab. Zusammenfassend lässt sich die Lage des Unternehmens wie folgt darstellen:

Jahr	Betriebsergebnis (DEM)	Umsatz (DEM)	Beschäftigte	Produktion (Motoren)	Investitionen (DEM)
1981—1990		334 855 000 p.a.	5 262	1 714	n.v.
1994 (1)	- 46 300 000	62 179 000	549	100	10 622 000
1995	- 34 801 000	60 249 000	380	109	15 361 000
1996	- 32 703 000	61 894 000	302	69	18 780 000

(1) Vor der Privatisierung.

II.2 Zweite Umstrukturierung

14. Das von Lintra vorgesehene Umstrukturierungskonzept für SKL-M musste Ende 1996 als gescheitert angesehen werden. Im Januar 1997 beschloss die BvS, die Umstrukturierung potentiell rentabler Lintra-Tochtergesellschaften im Hinblick auf den Wiederverkauf fortzusetzen. Die Notifizierung betrifft die Beihilfen, die für die zweite Umstrukturierung von SKL-M gewährt worden sind.

15. Im Jahr 1997 beschäftigte SKL-M rund 295 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 63 300 000 DEM. SKL-M lag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren über den Schwellenwerte hinsichtlich Mitarbeiter, Umsatz und Bilanzsumme für KMU. Daher kann SKL-M im Sinne der Empfehlung der Kommission vom 3. April 1996 betreffend der Definition von kleinen und mittleren Unternehmen nicht als KMU eingestuft werden (4).

16. Das Scheitern der ersten Umstrukturierung von SKL-M ist den deutschen Ausführungen zufolge u. a. darauf zurückzuführen, dass kein industrieller Partner gefunden wurde. Bereits im Herbst 1995 nahmen die BvS und Lintra mit mehreren Wettbewerbern von SKL-M Verbindung auf, um einen industriellen Partner für das Unternehmen zu finden. Unterstützt wurden sie dabei von der Management Engineers GmbH und der Bayerischen Landesbank. Allerdings waren Wettbewerber wie KHD, MWM, Grand/Motori, Wärtsilä, NSD, MAN und Daewoo aus verschiedenen Gründen nicht an einer Partnerschaft mit SKL-M interessiert. Mitte 1996 zeigten nur noch Waukesha/USA und die Motoren- und Turbinen Union Friedrichshafen GmbH (MTU) Interesse. Da sich Waukesha im Herbst 1997 zu-

rückzog, blieb MTU als einziger Kandidat, der ein Umstrukturierungskonzept für SKL-M vorschlug.

17. Den deutschen Ausführungen zufolge fiel die Entscheidung für MTU in einem offenen Verfahren. Eine erneute öffentliche Ausschreibung schien nicht erforderlich, da mehrfach in der Presse darauf hingewiesen wurde, dass ein industrieller Partner für das Unternehmen gesucht wird und effektiv alle potentiellen Partner für SKL-M zuvor kontaktiert worden waren.

Der Investor

18. MTU, die sich zu 88,35 % im Besitz der DaimlerChrysler Group befindet, zählt zu den weltweit führenden Dieselmotorenherstellern. Im Jahr 1997 beschäftigte MTU etwa 5 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 0,85 Mrd. EUR. MTU ist in der Entwicklung und Herstellung leistungsstarker Dieselmotoren für Schiffe, Stromgeneratoren, Panzerwagen und Grubenfahrzeugen tätig. Auf den Umsatz bezogen beläuft sich der weltweite Marktanteil von MTU auf 10 %. Die geographisch wichtigsten Märkte sind Deutschland, die EU und Asien. Nach den deutschen Angaben läßt sich der MTU-Umsatz wie folgt auf die einzelnen Produktsegmente aufschlüsseln:

- Ersatzteile/Wartungsdienste: 26 %,
- Handelsschiffe: 19 %,
- Kriegsschiffe: 13 %,
- Gepanzerte Fahrzeuge: 9 %,
- Dezentralisierte Energiesysteme: 8 %,
- Mehrzweck-Schienenfahrzeuge: 5 %.

(4) ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4; Artikel 1 Absätze 1 und 6.

19. Im Jahr 1997 legte MTU ein Angebot und einen Umstrukturierungsplan für SKL-M vor. Aufgrund der noch ungeklärten Probleme im Zusammenhang mit der staatlichen Beihilfe an Lintra war MTU nicht bereit, SKL-M direkt zu übernehmen. Daher strebten die BvS und MTU eine „interimistische Übernahme“ an, bis eine abschließende Entscheidung über sämtliche Beihilfen an SKL-M vorliegt.
20. Am 5. November 1997 wurden im Rahmen mehrerer Vereinbarungen zwischen SKL-M, MTU, BVT/Wikom und der BvS alle SKL-M-Anteile von Lintra (zum symbolischen Betrag von 1 DEM) an die BVT Industrie-Beteiligungsgesellschaft Magdeburg mbH („BVT“) und die Wikom Gesellschaft für Wirtschaftskommunikation und Know-how-Transfer mbH („Wikom“) übertragen. BVT/Wikom fungierte lediglich als Treuhänder für die BvS und den Investor MTU. Die wirtschaftliche Kontrolle über SKL-M wird seitdem gemeinsam von MTU und der BvS ausgeübt.
21. Wie die deutschen Behörden ausführen, sollte die BVT-Vermögensverwaltung nur für kurze Zeit bestehen (bis die Probleme im Zusammenhang mit der staatlichen Beihilfe an Lintra geregelt sind und die Kommission die neue Umstrukturierungsbeihilfe genehmigt hat).
22. Außerdem legte die Bundesregierung Angaben zu drei Zusatzvereinbarungen vor, die am 5. November 1997 unterzeichnet wurden:
- eine Grundsatzvereinbarung zwischen MTU, BvS, BVT und SKL-M, wonach MTU insbesondere eine Option erhielt, sämtliche Geschäftsanteile an der SKL-M von der BVT bis zum 31. Dezember 1999 zum Kaufpreis von 1 DEM oder bis zum 31. Dezember 2001 zu einem „angemessenen Kaufpreis“ zu erwerben;
 - eine Finanzvereinbarung zwischen BvS, dem Land und SKL-M, die im Wesentlichen die Auszahlung der Umstrukturierungsbeihilfe regelt. Wichtigster Beihilfeposten ist die Gewährung von Darlehen über insgesamt 54 900 000 DEM für Verlustausgleich und Investitionen. Die BvS erklärte sich damit einverstanden, dass diese Darlehen nach Genehmigung der Kommission möglicherweise in Zuschüsse umgewandelt werden;
 - eine Joint-Venture-Vereinbarung zwischen MTU und SKL-M, welche die Verwendung des vorhandenen Know-hows beider Unternehmen sowie Entwicklung, Herstellung und Vertrieb eines neuen Motortyps regelt. In der Lizenzvereinbarung heißt es, dass die gewerblichen Eigentumsrechte beider Parteien gleichwertig sind; von keinem Unternehmen sollen Lizenz-

gebühren verlangt werden. Außerdem wird es SKL-M untersagt, sein Know-how zu nutzen oder zu veräußern, falls das Joint-Venture beendet wird. Nimmt die MTU ihre Kaufoption nicht wahr, ist sie berechtigt, das gesamte Know-how, das vor und während dieser Zusammenarbeit von SKL-M entwickelt wurde, zum Preis von 6 710 000 DEM zu erwerben. Dieser Preis wurde auf Grundlage des vereinbarten Entwicklungsbudgets (Reihenmotoren: 2 400 000 DEM auf Gasmotoren: 4 310 000 DEM) festgesetzt.

II.3 Der Umstrukturierungsplan

23. Zusammen mit der Notifizierung vom 9. April 1998 legte die Bundesregierung einen Umstrukturierungsplan für SKL-M vor, der verschiedene Maßnahmen umfasst.
24. In gewissem Umfang wird das von Lintra eingeleitete Umstrukturierungskonzept fortgeführt. Der lange Umstrukturierungszeitraum wird damit gerechtfertigt, dass ein neues SKL-M-Produktprogramm eine lange Entwicklungszeit benötigt.
25. Die strategische Partnerschaft von SKL-M und MTU bildet das Schlüsselement dieses Umstrukturierungsplans. Die operationelle Umstrukturierung umfasst: 1. weitere Verbesserungen des Produktionsprogramms (Entwicklung neuer SKL-M-Motoren und Umwandlung von MTU-Dieselmotoren in Gasmotoren), 2. weitere Investitionen zur Modernisierung der Produktion, 3. Zugang zu dem Zulieferer- und Vertriebsnetz von MTU und 4. Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Kostenstruktur.
26. Nach den vorliegenden Informationen erfolgte 1997 ein wechselseitiger Technologieaustausch von MTU auf dem Gebiet der Diesel- und V-Motoren und der SKL-M auf dem Gebiet der Gas-, Schweröl- und Reihenmotoren. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wird SKL-M das Produktionsprogramm modernisieren können. Gemeinsam mit MTU sollen neue Serien von Gas- und Dieselmotoren entwickelt und produziert werden. Die Kooperation bei Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion wird zu Kosteneinsparungen und Kompetenzsteigerungen führen. So werden MTU-Dieselmotoren beispielsweise von SKL-M in Gasmotoren umgewandelt. Durch die Zusammenarbeit wird das Unternehmen seine größenbedingten Nachteile (begrenzte Ressourcen für die Entwicklung neuer Produkte, Marktzugang, Wiederherstellung des Vertrauens der Kunden) überwinden können. Mit dem Anschluss an das Finanzierungssystem der MTU hätte SKL-M außerdem Zugang zu Finanzressourcen zu günstigen Konditionen.

27. Nach dem Umstrukturierungsplan soll sich der Umsatz dank des neuen Produktionsprogramms zwischen 1997 und 2003 um nahezu 250 % erhöhen. Die Zahl der Beschäftigten soll bis 2003 auf 247 Mitarbeiter reduziert werden. Ein positives Betriebsergebnis wird für 2003 erwartet.

Jahr (Plan)	Betriebsergebnis (DEM)	Umsatz (DEM)	Beschäftigte	Produktion (Motoren)	Investitionen (DEM)	FuE-Aufwendungen
1997	- 23 800 000	63 300 000	295	88	8 647 000	n.v.
1998	- 15 169 000	73 089 000	302	93	5 876 000	n.v.
1999	- 28 766 000	47 875 000	273	44	3 526 000	8 194 000
2000	- 4 540 000	90 260 000	220	104	9 655 000	7 941 000
2001	- 220 000	106 830 000	225	158	4 840 000	7 179 000
2002	- 2 005 000	122 810 000	226	239	9 990 000	8 969 000
2003	4 025 000	151 780 000	247	342	3 810 000	7 547 000
2004	6 755 000	176 050 000	266	429	4 000 000	7 582 000

28. Als Grund für den Umsatzrückgang von 1998 zu 1999 führen die deutschen Behörden den Zusammenbruch des bankenfinanzierten Handels in den GUS-Staaten, die Südostasien-Krise, den Kosovo-Krieg und Qualitätsprobleme der SKL-M-Produkte an.

29. Nach dem vorgelegten Umstrukturierungsplan belaufen sich die Gesamtkosten der Restrukturierung von SKL-M auf 266 099 000 DEM für die Jahre 1997—2003. Nach deutscher Auffassung handelt es sich dabei um die notwendigen Mindestaufwendungen zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität. Diese Kosten lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

Finanzbedarf (266 099 000 DEM)

Verlustausgleich 1997—2002	74 733 000 DEM;
Investitionen 1997—2002 in	
Vermögensgegenstände ⁽⁵⁾	44 477 000 DEM;
Know-how	109 000 000 DEM;
FuE-Maßnahmen	4 281 000 DEM;
Qualifizierung	1 247 000 DEM;
Restverbindlichkeiten	15 427 000 DEM;
Erhöhung des Betriebskapitals	16 934 000 DEM.

30. Von den Umstrukturierungskosten entfallen 74 733 000 DEM auf den Verlustausgleich zwischen 1997 und 2002. Darin enthalten sind die Kosten für den Personalabbau (6 347 000 DEM) und die Produktentwicklung (40 428 000 DEM).

⁽⁵⁾ Einschließlich eines MTU-Prüfstands über einen Betrag von 1 165 000 DEM und sonstige Investitionen in Höhe von 43 312 000 DEM.

31. Wichtigste Bestandteile des SKL-M/MTU-Investitionsprogramms für die Jahre 1997 bis 2002 in Höhe von 44 477 000 DEM sind die Fertigstellung der Prüfstandanlage (ca. 21 Mio. DEM), Anlagen zum Bau der Aggregate (4,5 Mio. DEM), Spezialwerkzeuge (ca. 6,5 Mio. DEM) und Investitionen für die Fertigung von Zylinderköpfen (ca. 3 Mio. DEM). Etwa 7 Mio. DEM werden für kleinere Investitionen verwendet (jeweils weniger als 100 000 DEM). Nach deutschen Angaben sind all diese Investitionen für die Entwicklung und Fertigung des geplanten Produktprogramms notwendig.

32. Die Investitionen in technisches Know-how, insbesondere eine MTU-Lizenz an SKL-M zur Nutzung des Motorenprogramms belaufen sich nach deutschen Angaben auf 109 Mio. DEM. Die von SKL-M zu zahlenden Lizenzgebühren in Höhe von 109 Mio. DEM wurden anhand der FuE-Aufwendungen von MTU errechnet ⁽⁶⁾.

33. Die Produktentwicklungskosten für das neue Produktprogramm 1997—2002 belaufen sich auf 40,428 Mio. DEM (in den Verlusten enthalten). Weitere 4,284 Mio. DEM werden für verschiedene FuE-Maßnahmen aufgewendet.

34. Die verbleibenden Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 15,427 Mio. DEM und umfassen Folgendes: Rückführung Stundungsbetrag Lintra (4,725 Mio. DEM) ⁽⁷⁾, Rückführung der Verbindlichkeiten aus Grundstückskauf an die BvS (3,117 Mio. DEM), Rückführung Investitionskreditdarlehen in Höhe von 4,485 Mio. DEM und Rückführung Investitionszuschuss Länderanteil in Höhe von 3,1 Mio. DEM.

⁽⁶⁾ FuE-Aufwendungen von 252 Mio. DEM, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Jahren und 3 % Lizenzgebühren auf den Gesamtumsatz von SKL-M mit den relevanten Produkten (erwarteter Gesamtumsatz 3,6 Mrd. DEM).

⁽⁷⁾ Einschließlich Rückzahlung eines Rettungsdarlehens über 3,934 Mio. DEM, das im April/Mai 1997 gewährt wurde, inkl. Zinsen in Höhe von 676 000 DEM.

35. Die Kosten für die Erhöhung des Betriebskapitals bis 2002 belaufen sich auf 16,934 Mio. DEM und sehen eine Aufstockung des Grundkapitals um 6,434 Mio. DEM

sowie die Liquiditäten für das Exportgeschäft um 10,5 Mio. DEM vor.

36. Nach den deutschen Angaben belaufen sich die Umstrukturierungskosten für die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 auf insgesamt 266,099 Mio. DEM; davon entfallen 76,133 Mio. DEM (28,6 %) auf staatliche Fördermittel und 189,966 Mio. DEM (71,4 %) auf private und Eigenmittel. Die staatlichen Fördermittel und Eigenmittel decken hauptsächlich die zwischen 1997 und 1999 entstandenen Umstrukturierungskosten, während die Umstrukturierungskosten in den Jahren 2000 bis 2003 von dem Investor und dem Unternehmen finanziert werden.

Staatlicher Beitrag zur Umstrukturierung (1997—2003):

Finanzmaßnahme (DEM)	Form	Quelle	Gewährungsdatum	Verwendungszweck
Vollständig ausgezahlte Ad-hoc-Beihilfen				
45 400 000	Mehrere Darlehen/7,5 % p.a. (sollen in Zuschuss umgewandelt werden)	BvS/Land	1997—2000	Verlustrausgleich 1997—1999
9 500 000	Mehrere Darlehen/7,5 % p.a. (sollen in Zuschuss umgewandelt werden)	BvS	1997—2000	Investitionen
12 117 000	Gestundete und reduzierte Verbindlichkeit aus Grundstücksverkauf	BvS	1997	Verlustrausgleich 1996
3 934 000 676 000	Rückzahlung eines Rettungsdarlehens inkl. Zinsen	BvS	1997	Rettungsdarlehen zur Begleichung überfälliger Verbindlichkeiten aus 96
Teilweise ausgezahlte Beihilfen auf Basis genehmigter Programme				
4 281 000	Investitionszuschuss	Land	1997—1999	FuE-Maßnahmen Investitionszuschuss
1 247 000	Zuschuss ⁽¹⁾	Land	1997—1999	Qualifizierung der Beschäftigten Teilnahme an Messen
3 795 000	Investitionszuschuss	Land	1997—2002	Investitionszuschuss
2 910 000	Investitionszulage	Land	1997—2002	Investitionszulage
12 233 000	Gesamtsumme			
Umstrukturierungskosten insgesamt			266 099 000 (100 %)	
Staatlicher Beitrag insgesamt			76 133 000 (28,6 %)	
Privater Beitrag			189 966 000 (71,4 %)	

Privater Beitrag zur Umstrukturierung (1997—2003):

Privater Beitrag (DEM)	Form	Quelle	Datum
20 333 000	Verlustausgleich	Investor	bis 2002
3 203 000	Aufgelaufener Abschreibungsbetrag	Cash-flow der SKL-M	bis 2002
3 571 000	Darlehen zu marktüblichen Bedingungen	„Hausbank“/ Investor	bis 2002
5 173 000	Eigenkapitalstärkung	SKL-M/Investor	bis 2002
27 188 000	Gesellschafterfinanzierung		bis 2002
109 000 000	Eingesparte Lizenzgebühren für MTU	Investor	n.v.
1 165 000	Investition in MTU-Prüfstand	Investor	1999
169 633 000	Berücksichtigung eines Abschreibungsbetrags, Gesamtbetrag von 189 966 000 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Qualifizierung von Beschäftigten in KMU mit Mitteln des ESF und des Landes Sachsen-Anhalt (N 188/95). Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an KMU zur Beteiligung an Messen und Ausstellungen (N 649/98).

⁽²⁾ Den deutschen Angaben zufolge sind im Verlustausgleich des Investors Abschreibungen in Höhe von 20,3 Mio. DEM enthalten. Dieser Betrag wird in die Gesamtkosten der Umstrukturierung einbezogen, kann aber nicht als Beitrag des Investors angesehen werden.

37. Im Rahmen des am 5. November 1997 unterzeichneten Vertragswerks (Investorentausch) erhielt SKL-M staatliche Zuwendungen von insgesamt 54,9 Mio. DEM. Diese Ad-hoc-Beihilfe besteht aus mehreren Darlehen der BvS und des Landes Sachsen-Anhalt. Davon werden 45,4 Mio. DEM für den Ausgleich der 1997 bis 1999 entstandenen Verluste und 9,5 Mio. DEM für Investitionen aufgewendet. Die Darlehen wurden zwischen 1997 und 2000 ausgereicht und sollen — vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission — in Zuschüssen umgewandelt werden.

38. Eine Beihilfe von 12,117 Mio. DEM in Form eines Forderungsverzichts und einer Stundung der Rückzahlung für den Kauf eines Grundstücks durch SKL-M wird von den deutschen Behörden wie folgt erklärt: Ein anderes Unternehmen, die SKL-M Industrieverwaltung i.L. verkaufte der SKL-M 1994 ein Grundstück, dessen Wert auf 12,117 Mio. DEM geschätzt wurde. Nach Abwicklung des verkaufenden Unternehmens übernahm die BvS die Verbindlichkeit und erklärte sich am 5. November 1997 zu einem Teilverzicht in Höhe von 9 Mio. DEM bereit. Dieser Betrag wurde verwendet, um die 1996 aufgelaufenen Verluste auszugleichen. Die restlichen 3,117 Mio. DEM müssen von SKL-M noch zurückgezahlt werden. Nach den vorgelegten Angaben ist der Investor für die Rückzahlung verantwortlich. Aus deutscher Sicht ist diese Verbindlichkeit als Darlehen an SKL-M zu betrachten.

39. Wie die deutschen Behörden weiter ausführen, bedrohe die Liquiditätslage von SKL-M 1997 die Aussichten auf eine zweite Umstrukturierung. Daher hat Lintra im April/Mai 1997 mehrere Darlehen an SKL-M ausgereicht, die sich auf insgesamt 3,934 Mio. DEM belaufen. Da diese

Mittel ausschließlich zur Zahlung überfälliger Verbindlichkeiten verwendet wurden, sollten sie nach deutscher Auffassung als Rettungsbeihilfe angesehen werden. Die BvS stimmte am 5. November 1997 einer Stundung der Rückzahlung durch den Investor zu. Nach deutscher Auffassung wurde das Darlehen somit in eine Umstrukturierungsmaßnahme umgewandelt.

40. Weitere 12,233 Mio. DEM wurden deutschen Angaben zufolge auf Grundlage genehmigter Förderprogramme gewährt.

II.4 Änderung des ursprünglichen Umstrukturierungskonzepts

41. Am 2. März 2000 übermittelte die Bundesregierung eine ergänzende Mitteilung zu dem Umstrukturierungskonzept, in der u. a. der geplante Asset deal zwischen SKL-M und MTU erläutert wird. Danach beabsichtigt MTU, die Vermögensgegenstände (einschließlich 220 Beschäftigter) und die handelsrechtlichen Verbindlichkeiten der SKL-M zum Marktpreis zu übernehmen. Der Verkaufsvertrag wurde am 24. März 2000 unterzeichnet. Das Inkrafttreten (rückwirkend zum 1. Januar 2000) wurde bis zum Vorliegen einer positiven Entscheidung der Kommission bis zum 15. Mai 2000 ausgesetzt. Am 17. Mai teilte die Bundesregierung der Kommission mit, dass diese Frist bis zum 25. Mai verlängert wurde.

42. Nach dem Verkaufsvertrag sollen alle Vermögensgegenstände und handelsrechtlichen Verbindlichkeiten (einschließlich der 220 Beschäftigten) im Rahmen eines „going-concern“ in ein neu gegründetes Tochterunternehmen der MTU eingehen. SKL-M würde keine kommerzielle Tätigkeit mehr ausüben.

43. Der Wert der Vermögensgegenstände und handelsrechtlichen Verbindlichkeiten der SKL-M basiert auf einem Sachverständigengutachten⁽⁸⁾, das die Bundesregierung der Kommission zugeleitet hat.
44. Wegen der anhaltenden Verluste ermittelten die Gutachter einen negativen Ertragswert, der zwischen 20,5 und 22,4 Mio. DEM schwankt.
45. Was den Liquidationswert anbelangt, kamen die Rechnungsprüfer zu folgendem Schluss: Würde SKL-M am 1. Januar 2000 in Liquidation gehen, ergebe sich ein Verpflichtungsüberhang von 42,739 Mio. DEM (falls die BvS-Darlehen als Teil der Umstrukturierungsbeihilfe zurückgezahlt werden müssten) bzw. 12,474 Mio. DEM. Somit ergibt sich auch ein negativer Liquidationswert.
46. In der Notifizierung des Asset deals stellt die Bundesregierung fest, dass MTU alle handelsrechtlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 44,854 Mio. DEM sowie alle Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 17,999 Mio. DEM übernehmen wird.
47. Die deutschen Behörden bringen vor, dass der von MTU gebotene Kaufpreis von 1 DEM in Verbindung mit der Bereitschaft zur Übernahme der Verbindlichkeiten über 44,854 Mio. DEM den Liquidationsertrag von 24,000 Mio. DEM einschließlich der Liquidationskosten übersteigt. Daher sei der von MTU gezahlte Preis als Marktpreis zu betrachten.
48. Die Kommission stellt fest, daß SKL-M am 16. Juni 2000 Konkurs angemeldet hat. Des Weiteren ist ihr zur Kenntnis gekommen, dass sich MTU aus der am 5. November 1997 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung zurückgezogen hat.
49. Ferner stellt die Kommission fest, dass der am 24. März 2000 zwischen MTU und SKL-M unterzeichnete Verkaufsvertrag nicht in Kraft getreten ist.
51. Nach den vorliegenden Angaben können die Produkte der SKL-M in Dieselmotoren für Schiffe (Antriebs- und Hilfsmotoren, Bord- und Notaggregate) sowie Gas- und Dieselmotoren (dezentralisierte Energiesysteme) unterteilt werden. Ein weiteres Marktsegment sind Ersatzteile und Wartung. SKL-M verfügt über spezielles Know-how für Gas- und Diesel/Schwerölmotoren (Reihenmotoren). MTU ist auf die Entwicklung und Herstellung von Dieselmotoren spezialisiert.
52. Den übermittelten Informationen zufolge konzentriert sich die Zusammenarbeit auf die Entwicklung und Herstellung einer Gas- und Dieselsonversion eines neuen Motors, der 1999—2000 auf den Markt gebracht werden soll. Bis 2003 sollen etwa 126 dieser neuen Gasmotoren von MTU produziert werden. Für MTU hat die Zusammenarbeit den Vorteil, dass sich die aufwendige Entwicklung eines eigenen Reihen- und Gasmotorenprogramms erübrigt. Darüber hinaus wird MTU eine breite Palette von Motoren verschiedener Leistungsstärke und für unterschiedliche Verwendungszwecke produzieren.
53. Wie aus den vorliegenden Angaben hervorgeht, bestehen auf dem Dieselmotorenmarkt Überkapazitäten. Der Markt für Schiffsdieselmotoren stagniert aufgrund der rückläufigen Nachfrage aus den GUS-Staaten und der schwierigen Lage des Schiffbaus in Europa⁽¹⁰⁾.
54. Die gesamte Branche befindet sich in einem Konzentrationsprozess. Daher produzieren nur wenige Hersteller die volle Produktpalette. Wie die Bundesrepublik weiter feststellt, haben sich die auf dem Markt tätigen Hersteller in fünf Unternehmensgruppen zusammengeschlossen⁽¹¹⁾.
55. Wie aus den Informationen hervorgeht, wird der relativ neue Markt für Gasmotoren offensichtlich von den etablierten Dieselmotorenproduzenten beherrscht. Allerdings handelt es sich um einen Wachstumsmarkt. Über Überkapazitäten ist nichts bekannt.
56. Nach den vorliegenden Informationen baut SKL-M weiter Kapazitäten ab und hat seit 1993 verschiedene Aktivitäten eingestellt, um die Kostenstrukturen zu verbessern. Darüber hinaus wird festgestellt, dass es sich bei SKL-M um einen kleinen Motorenhersteller handelt, dessen Umsatzanteil auf dem Markt unerheblich ist.

II.5 Marktanalyse

50. Die von SKL-M hergestellten Produkte fallen in die Gruppen Fahrzeugbau (Nace 17), Motoren, Generatoren und Transformatoren (Nace 31) und Maschinen für die Erzeugung und Nutzung mechanischer Energie (Nace 29). Eine weitere Unterscheidung ist zwischen Gasmotoren und Dieselmotoren zu treffen. Leistungsstärke (450 bis 2 350 kW) und Geschwindigkeit bestimmen den Verwendungszweck des Motors⁽⁹⁾.
57. SKL-M wird die Dieselmotorenproduktion (altes Produktionsprogramm) von 1 700 (1990) auf 40 zum Ende der Umstrukturierungsphase verringern. In Zusammenarbeit mit MTU sollen 73 Dieselmotoren entwickelt und produziert werden. Die Zahl der Beschäftigten wird von 295 im Jahr 1997 auf 226 abgebaut. Die Produktionskapazität von 143 589 Stunden (1997: 88 Motoren) wird geringfügig auf 146 082 Stunden (2002: 239 Motoren) erhöht.

⁽⁸⁾ „Unternehmensbewertung der SKL — Motoren- und Systemtechnik GmbH Magdeburg“, von Haarmann, Hemmelrath & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfer. Der Wert der Sachanlagen und des Umlaufvermögens im Falle einer Liquidation basiert auf der Bewertung, die von der Perlick & Partner GmbH Verwertungsgesellschaft nach dem deutschen Insolvenzverfahren vorgenommen wurde. Zugrunde gelegt wurde eine „Stand-alone“-Lösung für SKL-M unter der Annahme, dass MTU die Option auf Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an SKL-M zu einem „angemessenen“ Kaufpreis, wie in dem am 5. November 1997 unterzeichneten Vertrag vorgesehen, nicht wahrnimmt.

⁽⁹⁾ Panorama der EU Industrie 1997.

⁽¹⁰⁾ Konjunkturspiegel 1998/99 für die Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie des VDMA, Übersicht über die Auftragseingänge von Industrie-Dieselmotoren für den Fremdbetrieb im Geschäftsjahr 1998.

⁽¹¹⁾ Wärtsilä NSD and Cummins Group; MAN B&W Diesel AG; MTU-SKL-M Group, Caterpillar/MAK Motoren GmbH & Co. KG Group and Mitsubishi/MHI Group.

58. Die geographisch wichtigsten Märkte für SKL-M sind Deutschland, Südostasien, Europa und die Länder des Nahen Ostens. Nach den vorliegenden Informationen verfügt SKL-M in Deutschland über einen Marktanteil von rund 2 %, während der Weltmarktanteil unter einem Prozent liegt.

III. BEURTEILUNG DER BEIHILFE

Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag

59. Die notifizierten Finanzmaßnahmen zugunsten der SKL-M stellen eine Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar, da sie aus staatlichen Mitteln gewährt werden und SKL-M einen Vorteil verschaffen, den ein Unternehmen in Schwierigkeiten von einem privaten Investor nicht erhalten hätte.

60. Der sogenannte Asset deal könnte ein weiteres Beihilfelement enthalten, da MTU seit November 1997 effektiv operationelle Kontrolle über SKL-M besaß. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass MTU das Wirtschaftskonzept der SKL-M im eigenen Sinne beeinflussen und das Unternehmen in die eigene Struktur integrieren konnte, während es Vorteile aus den zugunsten der SKL-M gewährten Beihilfe ziehen konnte. Unter diesen Bedingungen und unter Beachtung, dass SKL-M's Anlagevermögen im Rahmen eines „going-Concern“ verkauft wird, könnte das Anlagevermögen der SKL-M einen besonderen Wert für MTU haben, so dass der im Asset deal vorgesehene Preis nicht mit dem gegenwärtigen Ertragswert oder dem normalen Zerschlagungswert des Anlagevermögens verglichen werden könnte.

61. Da auf dem betreffenden Produktmarkt europäische Wettbewerber tätig sind und ein Handel besteht, droht die Beihilfe den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt zu verfälschen.

62. Festzustellen ist, dass Deutschland der Notifizierungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nicht nachgekommen ist.

Beihilfen im Rahmen genehmigter Regionalförderprogramme

63. Anhand der vorliegenden Informationen stellt die Kommission fest, dass Finanzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt in einem Umfang von 12 233 000 DEM auf Grundlage von Beihilferegelungen durchgeführt wurden, die von der Kommission als regionale Förderprogramme nach den Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag genehmigt worden sind.

64. Investitionszuschüsse in Höhe von 8 076 000 DEM sollen nach dem Rahmenplan zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur⁽¹²⁾ gewährt werden. Die Investitions-

⁽¹²⁾ 26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Investitionen. Auf dieser Rechtsgrundlage durchgeführte Maßnahmen gelten als regionale Investitionsbeihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag und sind von der Kommission nach den Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag (N 186/96) genehmigt worden.

zulage in Höhe von 2 910 000 DEM wird nach dem Investitionszulagengesetz⁽¹³⁾ gezahlt. Weitere Beihilfen über einen Betrag von 1 247 000 DEM sind auf Grundlage anderer, genehmigter Beihilferegelungen⁽¹⁴⁾ gewährt worden.

65. Diese notifizierten Maßnahmen halten die Höchstgrenzen und Auflagen ein, die von der Kommission in dem betreffenden Genehmigungsbescheid festgelegt wurden. Sie stellen somit eine bestehende Beihilfe dar und müssen von der Kommission nicht beurteilt werden. Allerdings wird der Umfang dieser Beihilfe bei der Feststellung der Proportionalität berücksichtigt.

Ausnahmen nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag

66. Die Kommission stellt fest, dass folgende Finanzmaßnahmen zugunsten der SKL-M nicht durch genehmigte Beihilferegelungen abgedeckt sind:

— 45 400 000 DEM in Form verschiedener Darlehen, die von der BvS und dem Land Sachsen-Anhalt zwischen 1997 und 2000 gewährt wurden;

— 9 500 000 DEM in Form verschiedener Darlehen, die von der BvS und dem Land Sachsen-Anhalt zwischen 1997 und 2000 gewährt wurden;

— 12 117 000 DEM in Form eines Darlehens, das sich aus einem Forderungsverzicht und der gestundeten Rückzahlung für einen Grundstückskauf von SKL-M ergibt. Auf einen Teil des Darlehens in Höhe von 9 000 000 DEM hat die BvS am 5. November 1997 verzichtet. Dieser Betrag ist als Darlehen der BvS an ein Unternehmen in Schwierigkeiten zu betrachten und daher als Beihilfe an SKL-M zu betrachten. Die restlichen 3 117 000 DEM werden als BvS-Darlehen an ein Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet und sind als Beihilfe an SKL-M mit einer Intensität von 100 % einzustufen;

— ein Darlehen über 3 934 000 DEM, das SKL-M 1997 in mehreren Tranchen über LINTRA gewährt wurde. Deutschland hat dieses Darlehen als Rettungsbeihilfe notifiziert, da es SKL-M ermöglicht hat, im Frühjahr 1997 überfällige Forderungen zu begleichen. Das Darlehen und die Zinsen in Höhe von 676 000 DEM wurden am 5. November 1997 in eine Umstrukturierungsmaßnahme umgewandelt. Da die Beihilfe über die LINTRA Beteiligungsholding GmbH abgewickelt

⁽¹³⁾ Investitionszulagengesetz. Auf Grundlage dieses Gesetzes durchgeführte Maßnahmen gelten als regionale Investitionsbeihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag und sind von der Kommission nach den Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag (N 702/97, SG(98) D/12438) genehmigt worden.

⁽¹⁴⁾ Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Qualifizierung von Beschäftigten in KMU mit Mitteln des ESF und des Landes Sachsen-Anhalt (N 188/95). Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an KMU zur Beteiligung an Messen und Ausstellungen (N 649/98).

wurde, ist sie im Rahmen der LINTRA-Beihilfesache zu beurteilen. Dennoch wird der Betrag bei der Bewertung des Beitrags des privaten Investors zu den Umstrukturierungskosten berücksichtigt.

67. Die Kommission stellt fest, dass in der abschließenden Entscheidung in der LINTRA-Beihilfesache SKL-M möglicherweise neben den bereits erwähnten Darlehen weitere Verbindlichkeiten aus einer Rückzahlungsverpflichtung unvereinbarer Beihilfen zugeordnet werden, die zur Finanzierung des vorliegenden Umstrukturierungskonzeptes hinzurechnen sind. Der genaue Betrag dieser Verbindlichkeiten steht noch nicht fest, wird aber in der abschließenden Entscheidung in der Beihilfesache C 41/99 Lintra Beteiligungsholding GmbH ermittelt. Diese zusätzlichen Verbindlichkeiten werden berücksichtigt, wenn zu bewerten ist, ob der Umstrukturierungsplan die langfristige Rentabilität des Unternehmens sicherstellen kann und ob die Beihilfe in einem angemessenen Verhältnis steht.
68. Die notifizierte Beihilfe der BvS und des Landes Sachsen-Anhalt, um die es in dieser Entscheidung geht, beläuft sich auf 67 017 000 DEM. Da hierfür keine genehmigte Rechtsgrundlage vorliegt, ist sie als Ad-hoc-Beihilfe zu beurteilen. Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen zugunsten bestimmter Unternehmen grundsätzlich mit dem Gemeinsamen Vertrag unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen bzw. den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt verfälschen oder zu verfälschen drohen, es sei denn, dass die Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 2 oder Absatz 3 EG-Vertrag zur Anwendung gelangen.
69. Die Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag finden im vorliegenden Fall keine Anwendung, da es sich weder um Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher noch um Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind bzw. um Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland handelt.
70. Weitere Ausnahmen sind in Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c) EG-Vertrag vorgesehen. Obwohl das Unternehmen in einer Region liegt, welche durch Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) besondere Ausnahmen ermöglicht, gelangt im anstehenden Fall Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag zur Anwendung, da das Hauptziel der Beihilfe nicht die regionale Entwicklung, sondern die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität eines Unternehmens in Schwierigkeiten ist. Diese Bestimmung stellt es in das Ermessen der Kommission, staatliche Beihilfen zur Förderung der Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige als zulässig zu betrachten, sofern sie nicht die Handelsbedingungen in einer Weise verändern, die dem Gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
71. Nach dem vom Investor vorgelegten Umstrukturierungsplan geht es bei dem notifizierten Vorhaben um die Restrukturierung eines Unternehmens. Im Rahmen der Beihilfesache NN 56/98 wurde die Kommission am 9. April 1998 informiert. Mit Notifizierung der Beihilfesache N 153/2000 am 22. März 2000 verlangte Deutschland eine getrennte Entscheidung der Kommission, ob der Asset deal ein Beihilfelement enthält. Die Kommission wurde bereits am 2. März 2000 durch eine ergänzende Mitteilung zum übermittelten Umstrukturierungsplan der

SKL-M über diesen Asset deal informiert. Das Inkrafttreten dieses Kaufvertrags (rückwirkend zum 1. Januar 2000) wurde von einer positiven Kommissionsentscheidung bis zum 15. Mai 2000 abhängig gemacht. Diese Frist wurde später auf den 25. Mai 2000 erweitert. Wie die Kommission feststellt, sind Umstrukturierungsbeihilfen nach Maßgabe der Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten⁽¹⁵⁾ (in der Folge „Leitlinien“) zu prüfen.

72. In der Notifizierung vom 22. März 2000 hat die Bundesrepublik gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag und der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates eine gesonderte Entscheidung der Kommission darüber beantragt, ob der Asset deal ein Beihilfelement enthält. Dieser war zuvor mit Schreiben vom 2. März 2000 als Teil des Umstrukturierungsplans der SKL-M notifiziert worden. Das Inkrafttreten (rückwirkend zum 1. Januar 2000) des Kaufvertrags wurde in Erwartung einer positiven Entscheidung der Kommission bis zum 15. Mai 2000 ausgesetzt. Später wurde die Frist bis zum 25. Mai 2000 verlängert.
73. Die Kommission stellt fest, dass die aufschiebende Bedingung des so genannten Asset deals nicht eingehalten wurde. Gemäß Artikel 13 des Verkaufsvertrag tritt in diesem Fall der Asset deal nicht in Kraft.
74. Die Kommission stellt fest, dass nach dem am 5. November 1997 unterzeichneten Vertragswerk die MTU als potentieller Investor für die zweite Umstrukturierung von SKL-M gilt und ihr eine Option auf den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an SKL-M eingeräumt wurde. Außerdem unterzeichnete MTU im März einen Kaufvertrag, um sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten von SKL-M zu erwerben.
75. Die Kommission stellt fest, dass nach gängiger Praxis bei der Restrukturierung ostdeutscher Unternehmen die Privatisierung im Wege eines offenen Bietverfahrens erfolgen muss. Andernfalls könnte davon ausgegangen werden, dass die Privatisierung eine staatliche Beihilfe an den Investor beinhaltet. Nach den vorliegenden Informationen waren alle potentielle Partner für SKL-M kontaktiert worden, bevor die Kooperationsvereinbarung mit MTU am 5. November 1997 unterzeichnet wurde. Allerdings wurde SKL-M nicht direkt an MTU verkauft, sondern nur unter die operationelle Kontrolle von MTU gebracht. Gleichzeitig profitierte SKL-M von den gewährten Beihilfe. MTU hatte ebenfalls die Möglichkeit, die Gesellschaftsanteile der SKL-M zu einem späteren Zeitpunkt zu günstigen Konditionen zu erwerben (vgl. Ziffer 22). Die Kommission bezweifelt daher, dass dieses Verfahren mit einem offenen Bietverfahren vergleichbar ist.

Unternehmen in Schwierigkeiten

76. Gemäß Ziffer 2.1 der Leitlinien sind eine rückläufige Rentabilität oder zunehmende Verluste, sinkende Umsätze, vermindertes Cash-flow und ein niedriger Nettobuchwert typische Symptome eines Unternehmens in Schwierigkeiten. Die Kommission stellt fest, dass SKL-M seit der Privatisierung 1994 Verluste verzeichnet. Die Verluste belie-

⁽¹⁵⁾ ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.

fen sich 1999 auf 28 000 000 DEM. Daher ist SKL-M als Unternehmen in Schwierigkeiten zu betrachten.

Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

77. Gemäß Ziffer 3.2.2 (i) der Leitlinien muss jeder Umstrukturierungsplan die langfristige Rentabilität und Lebensfähigkeit des Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich seiner künftigen Betriebsbedingungen wieder herstellen. Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit muss vor allem durch entsprechende unternehmensinterne Maßnahmen herbeigeführt werden und darf nicht ausschließlich auf externen Faktoren wie höhere Preise und höhere Nachfrage, auf die das Unternehmen keinen wesentlichen Einfluss hat, beruhen.
78. Die Kommission stellt fest, dass sich der notifizierte Umstrukturierungsplan weitgehend auf die Modernisierung der Motorenentwicklung und der Produktionsanlagen sowie die Konzeption eines modernen Produktprogramms in Zusammenarbeit mit MTU stützt. Damit verbunden ist der Zugang zu neuen Know-how und einem neuen Verkaufs- und Vertriebsnetzes für neu entwickelte Produkte über ein eingeführtes MTU-Verteilernetz. Diese Faktoren können als unternehmensinterne Maßnahmen angesehen werden.
79. Die Kommission stellt fest, dass die strategische Partnerschaft zwischen SKL-M und MTU ein Schlüsselement des Umstrukturierungsplanes darstellt. Wie in dem Expertengutachten (vgl. Ziffer 44) ausgeführt, würde SKL-M bei einer „Stand-alone“-Lösung einen negativen Produktivwert aufweisen, da in den kommenden fünf Jahren weitere Verluste erwartet werden. Den deutschen Ausführungen zufolge kann das Unternehmen nur durch eine strategische Partnerschaft seine größenbedingte Nachteile überwinden.
80. Das vorgelegte Umstrukturierungskonzept, das eine strategische Partnerschaft mit MTU vorsieht, könnte nach den verfügbaren Informationen die langfristige Rentabilität von SKL-M innerhalb eines angemessenen Zeitraums wiederherstellen. Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wird durch unternehmensinterne Maßnahmen herbeigeführt, wie die Aufgabe strukturell defizitärer Tätigkeitsbereiche.
81. Die Kommission stellt fest, dass sich MTU nach den vorliegenden Informationen nicht eindeutig zur Übernahme von SKL-M verpflichtet hat. MTU war zu keiner Zeit der rechtmäßige Eigentümer von SKL-M. Nach den am 5. November 1997 unterzeichneten Vertragswerk wurde MTU lediglich eine Kaufoption eingeräumt. Aus den deutschen Angaben geht nicht hervor, ob MTU diese Option wahrgenommen hat.
82. Des Weiteren stellt die Kommission fest, dass der am 24. März 2000 zwischen SKL-M und MTU unterzeichnete Vertrag über den Asset deal nicht in Kraft getreten ist. Außerdem beendete MTU die Zusammenarbeit mit SKL-M. Daher ist der Kommission nicht bekannt, ob der für SKL-M vorgelegte Umstrukturierungsplan vollständig durchgeführt wird. Ferner stellt die Kommission fest, dass SKL-M am 16. Juni 2000 Konkurs angemeldet hat.
83. Aus den genannten Gründen hat die Kommission erhebliche Zweifel daran, dass der vorgelegte Umstrukturierungsplan die langfristige Rentabilität von SKL-M innerhalb eines angemessenen Zeitraums wiederherstellt und dass sich der Umstrukturierungsplan auf realistische Annahmen hinsichtlich der künftigen Betriebsbedingungen stützt.

Wettbewerbsverfälschungen

84. Nach den Leitlinien dürfen Umstrukturierungsbeihilfen nicht zu unzumutbaren Wettbewerbsverfälschungen führen. In Ziffer 3.2.2 (ii) heißt es, dass bei strukturellen Überkapazitäten in dem relevanten Sektor das betreffende Unternehmen im Rahmen seiner Umstrukturierung Kapazitäten stilllegen muss. Bestehen keine strukturellen Überkapazitäten auf dem relevanten Markt, darf die Beihilfe ausschließlich zur Wiederherstellung der Rentabilität verwendet werden und es dem Beihilfeempfänger nicht ermöglichen, während der Durchführung des Umstrukturierungsplans seine Produktionskapazitäten auszuweiten, es sei denn, in dem für die Wiederherstellung der Rentabilität notwendigen Ausmaß ohne ungebührliche Wettbewerbsverfälschung.
85. Nach den vorliegenden Informationen ist der Markt für Gasmotoren offensichtlich als durchdrungen zu betrachten. SKL-M wird jedoch seine Kapazitäten auf diesem Markt erhöhen. Da keine unabhängige Marktstudie über die Entwicklung des Gasmotorenmarktes vorliegt, kann die Kommission nicht zuverlässig ermitteln, ob auf dem relevanten Markt bereits strukturelle Überkapazitäten bestehen. Daher kann die Kommission nicht beurteilen, ob eine Lockerung des Prinzips einer angemessenen Kapazitätsreduzierung zulässig ist.
86. Anhand der vorgelegten Informationen stellt die Kommission fest, dass der Anteil von SKL-M am Produktmarkt für Dieselmotoren rückläufig ist. Nach deutschen Angaben bestehen auf diesem Produktmarkt Überkapazitäten. SKL-M trägt somit zur Umstrukturierung der Branche bei.
- Verhältnis zu den Kosten und dem Nutzen der Umstrukturierung.
87. Gemäß Ziffer 3.2.2 (iii) der Leitlinien sollte eine Umstrukturierungsbeihilfe grundsätzlich nur einmal gewährt werden. Zu diesem Grundsatz der „einmaligen Beihilfe“ stellt die Kommission fest, dass den Unternehmen der früheren Deutschen Demokratischen Republik nach bisheriger Praxis eine zweite Umstrukturierung gestattet wird⁽¹⁶⁾.
88. Die Kommission stellt fest, dass die vorliegende Entscheidung ausschließlich neue Beihilfen betrifft, die SKL-M nach dem 1. Januar 1997 gewährt wurden. Wie in den Ziffern 64 und 65 erläutert, wird die Erstprivatisierung des Unternehmens in der Kommissionsentscheidung in der Beihilfesache C 41/99 betreffend die Lintra Beteiligungsholding GmbH abgehandelt.

⁽¹⁶⁾ Dies wird in den neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten verankert (Abl. C 288 vom 9.10.1999). In Fußnote 25 betreffend den Grundsatz der „einmaligen Beihilfe“ heißt es, dass Beihilfen, die vor dem 1. Januar 1996 Unternehmen der früheren DDR gewährt wurden und die die Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt als vereinbar erachtet hat, nicht berücksichtigt werden. Außerdem findet dieser Absatz keine Anwendung auf Beihilfen an solche Unternehmen, die vor dem 31. Dezember 2000 notifiziert wurden.

89. In den Leitlinien heißt es weiter, dass sich die Beihilfe auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränken und in einem Verhältnis zu dem aus Gemeinschaftssicht erwarteten Nutzen stehen muss. Deswegen sollten die Beihilfeempfänger einen erheblichen Beitrag zum Umstrukturierungsplan aus eigenen Mitteln leisten.
90. Den deutschen Angaben zufolge belaufen sich die staatlichen Fördermittel auf insgesamt 76,133 Mio. DEM⁽¹⁷⁾. Der Beitrag des Investors wird mit 189,966 Mio. DEM angegeben. Die gesamten Umstrukturierungskosten erreichen demnach 266,099 Mio. DEM. Dies ergibt eine Beihilfeintensität von 28,6 %.
91. Nach deutschen Angaben erwarb die BvS 1997 von SKL-M eine Verbindlichkeit aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von 12,117 Mio. DEM. Am 5. November 1997 wurde die Verbindlichkeit um 9 Mio. DEM vermindert. Dieser Teilverzicht ist in die staatlichen Umstrukturierungsmaßnahmen einzubeziehen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 3,117 Mio. DEM muss vom Investor zurückgezahlt werden. Die deutschen Behörden bringen vor, dass diese Summe in die Umstrukturierungskosten und den Beitrag des Investors eingehen sollte.
92. Anhand der vorliegenden Informationen stellt die Kommission fest, dass es sich bei dem Betrag von 12,117 Mio. DEM um ein Darlehen der BvS handelt, das einem Unternehmen in Schwierigkeiten gewährt wurde. Daher ist das Darlehen als Beihilfe mit einer Intensität von 100 % zu betrachten und in vollem Umfang als staatliche Umstrukturierungsmaßnahme einzustufen.
93. Wie die Kommission weiter feststellt, legte die Bundesregierung keine Angaben dazu vor, welchen Wert das Grundstück zum Zeitpunkt des Kaufs durch die SKL-M hatte. Auch wird nicht näher erläutert, weshalb diese Verbindlichkeit nicht als ein Darlehen der BvS an ein Unternehmen in Schwierigkeiten und somit als staatliche Maßnahme mit einer Beihilfeintensität von 100 % betrachtet wird. Deshalb kann die Kommission nicht nachprüfen, ob die angegebenen 12,117 Mio. DEM dem korrekten Wert des übertragenen Grundstücks entsprechen.
94. Des Weiteren teilte die Bundesregierung mit, dass ein Rettungsdarlehen, das LINTRA der SKL-M im April/Mai für einen Gesamtbetrag von 4,610 Mio. DEM einschließlich Zinsen gewährte, am 5. November 1997 in eine Umstrukturierungsmaßnahme überführt wurde. Nach den vorliegenden Informationen ist das Darlehen von dem Investor zurückzuzahlen und wurde daher als privater Beitrag zu den Umstrukturierungskosten notifiziert.
95. Die Kommission stellt fest, dass LINTRA das Darlehen an ein Unternehmen in Schwierigkeiten ausgereicht hat. Die Bundesregierung hat nicht vorgebracht, Lintra habe wie ein privater Investor gehandelt. Deshalb ist das Darlehen als Beihilfemaßnahme zu betrachten welche im Rahmen der LINTRA-Beihilfesache behandelt wird. Auch bei der Bewertung des Beitrags des privaten Investors zu den Umstrukturierungskosten ist das Darlehen als Beihilfemaßnahme einzustufen.
96. Aus den in den Ziffern 92 bis 95 erläuterten Gründen und anhand der vorliegenden Informationen lässt sich der staatliche Gesamtbeitrag zur zweiten Umstrukturierung der SKL-M wie folgt darstellen:

Finanzmaßnahme (DEM)	Form	Quelle	Gewährt am	Zweck
Vollständig ausgezahlte Ad-hoc-Beihilfen				
45 400 000	Mehrere Darlehen/7,5 % p.a. (sollen in Zuschuss umgewandelt werden)	BvS/Land	1997—2000	Verlustrausgleich 1997—1999
9 500 000	Mehrere Darlehen/7,5 % p.a. (sollen in Zuschuss umgewandelt werden)	BvS	1997—2000	Investitionen
12 117 000	Gestundete und reduzierte Verbindlichkeit aus einem Grundstücksverkauf	BvS	1997	Verlustrausgleich 1996
3 934 000 ⁽¹⁾ 676 000	Gestundete Rückzahlung eines Rettungsdarlehens einschließlich Zinsen	BvS	1997	Rettungsdarlehen zur Begleichung Verbindlichkeiten aus 1996
12 133 000	Aus genehmigten Förderprogrammen gewährte Beihilfen			
83 760 000	Staatlicher Beitrag insgesamt			

⁽¹⁾ Diese Maßnahme wird in der vorliegenden Entscheidung nicht bewertet, sondern fällt unter die Beihilfesache C 41/99 LINTRA Beteiligungsholding GmbH. Sie wird jedoch bei der Beurteilung, ob die Beihilfe angemessen ist, berücksichtigt.

⁽¹⁷⁾ Nach den vorgelegten Informationen wurden davon 12,333 Mio. DEM auf Grundlage genehmigter Beihilferegelungen gewährt.

97. Ferner hat die Kommission Zweifel an dem Beitrag des Investors: Wie aus den vorliegenden Informationen hervorgeht, erhält SKL-M nach dem am 5. November 1997 unterzeichneten Vertragswerk Zugang zum geistigen Eigentum der MTU. Die Bundesregierung misst diesem Zugang einen Wert von 109 Mio. DEM bei und betrachtet diesen ebenfalls als Beitrag des Investors. Geregelt wird der Zugang durch eine Lizenzvereinbarung, die SKL-M eine Weiterverwendung untersagt. Abgesehen von dem unsicheren Marktwert handelt es sich bei der Lizenzvereinbarung zwischen MTU und SKL-M um einen Lizenz- austauschvertrag, wonach beide Parteien ihr gewerbliches Eigentum der anderen Seite zur Verfügung stellen. Es wird ausdrücklich festgelegt, dass keine Lizenzgebühren anfallen, da das gewerbliche Eigentum jeder Partei den gleichen Wert besitzt (Abschnitt 4 der Vereinbarung). Selbst wenn also die gewerblichen Eigentumsrechte von MTU mit 109 Mio. DEM beziffert werden könnten, wurden sie im Austausch für SKL-M-Rechte von gleichem Wert erworben. Der Nettobeitrag wäre dann gleich Null.
98. Darüber hinaus bezweifelt die Kommission, dass SKL-M aus anderen Bestandteilen des Investor-Beitrags Nutzen ziehen wird, da sich MTU nicht eindeutig verpflichtet hat, die Geschäftsanteile von SKL-M zu erwerben oder das Unternehmen im Wege eines Asset deals zu übernehmen. Außerdem hat sich MTU am 13. Juni 2000 aus der Kooperationsvereinbarung zurückgezogen. Nach den vorliegenden Informationen sollen die zwischen 1997 und 1999 entstandenen Umstrukturierungskosten im Wesentlichen durch staatliche Fördermittel gedeckt werden, während der Investor hauptsächlich für die zwischen 1999 bis 2003 entstehenden Kosten aufkommen sollte. Als einzigen Beitrag hat der Investor bisher lediglich einen Motorenprüfstand bereitgestellt, dessen Wert mit 1,165 Mio. DEM angegeben wird.
99. Da der private Beitrag zu den Umstrukturierungskosten ungewiss ist, kann die Kommission nur schwer die gesamten Restrukturierungskosten abschätzen und ermitteln, ob der Investor einen angemessenen Eigenbeitrag leistet.
100. Folglich bezweifelt die Kommission, dass der Beihilfempfänger aus eigenen Mitteln, im Rahmen seiner eigenen finanziellen Ressourcen und unter Beachtung der Firmengruppe, zu der er gehört, einen signifikanten Beitrag zum Umstrukturierungsplan leistet, so dass gewährleistet ist, dass die finanziellen Lasten des Unternehmens nicht übermäßig herabgesetzt werden und sich die Beihilfe auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränkt.
101. Ferner stellt die Kommission fest, dass der Umstrukturierungsplan wegen der Insolvenz von SKL-M nicht bis zum geplanten Abschluss der Umstrukturierungsphase im Jahr 2003 weitergeführt wird. Deshalb bezweifelt die Kommission, dass sich Umfang und Intensität sämtlicher Ad-hoc-Beihilfen auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränken.
- Verbindung zwischen dem Fall NN 56/98 und Fall N 153/2000.
102. Die Kommission bezweifelt, dass der so genannte Asset deal getrennt vom Umstrukturierungsplan der SKL-M betrachtet werden kann. Tatsächlich zeigen sich folgende zwei Verbindungen zwischen den Fällen:
103. Einerseits übt MTU seit November 1997 operationelle Kontrolle über SKL-M aus. Die Kommission bezweifelt, dass MTU im Rahmen eines Verfahrens, vergleichbar zu einem offenen Bieterverfahren, ausgewählt wurde. Daher könnte MTU in der Vergangenheit bzw. in der Zukunft in drei Szenarien von den der SKL-M gewährten staatlichen Beihilfe profitieren: Erstens direkt, falls die Beihilfe teilweise in MTU's Interesse, statt im Interesse von SKL-M genutzt wurden; zweitens: Durch die Joint-Venture-Vereinbarung und der damit verbundenen Option für MTU, das gesamte Know-how der SKL-M, welches vor und während der Kooperation geschaffen wurde, zu einem fixierten Preis zu kaufen — falls MTU diese Option wahrnimmt und der Preis nicht dem erwarteten oder tatsächlichen Marktwert entspricht; und drittens falls MTU die Gesellschaftsanteile der SKL-M endgültig übernimmt oder das Vermögen der SKL-M im Rahmen eines „going-concern“ in dem sogenannten Assea deal zu einem Preis übernimmt, welcher nicht dem tatsächlichen Wert von SKL-M oder dem Wert des Anlagenvermögens für MTU entspricht.
104. Andererseits könnte der so genannte Asset deal zum Transfer des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten außer der Rückzahlungsverpflichtung zur Rückzahlung unrechtmäßiger und nicht vereinbarter staatlicher Beihilfen führen. Solch ein Asset deal würde zur gleichen wirtschaftlichen Realität wie ein Gesellschaftsanteilverkauf führen, allerdings ohne dass der Käufer eine Rückzahlung bereits gewährter unrechtmäßiger Beihilfen befürchten müsste, wie das bei einem Gesellschaftsanteilkauf sonst der Fall wäre. Da SKL-M unter Umständen staatlicher Beihilfen im Rahmen der Fälle C 41/99 und NN 56/98 zurückzahlen muss, könnte der so genannte Asset deal als ein Versuch gewertet werden, die Rückzahlung unrechtmäßiger Beihilfen zu umgehen.

IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN

— Daher hat die Kommission Zweifel daran, dass der Umstrukturierungsplan die langfristige Rentabilität des betreffenden Unternehmens wiederherstellen kann, dass unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen durch die Beihilfe vermieden werden, die Beihilfe im Verhältnis zu den Kosten und dem Nutzen der Umstrukturierung steht und als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.

— Desgleichen bezweifelt die Kommission, dass der Asset deal (Beihilfefall N 153/2000) gesondert von dem notifizierten Umstrukturierungsplan (NN 56/98) beurteilt werden kann.

Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Beihilfe/Maßnahme sachdienliche Informationen zu übermitteln. Sie bittet die deutschen Behörden dem etwaigen Beihilfempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.»

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto n. C 56/2000 (ex N 334/2000) — Regional Venture Capital Funds

(2001/C 27/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 7 novembre 2000 riprodotta in lingua facente fede dopo la sintesi che segue, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

Gli interessati possono presentare osservazioni in merito alla misura oggetto dell'avvio del procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Regno Unito. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

DESCRIZIONE

Il «Regional Venture Capital Funds» è un regime che permette di apportare capitali alle piccole e medie imprese in ciascuna delle regioni inglesi. L'ammontare investito in ciascuna impresa è limitato a 100 000-500 000 GBP, avendo le autorità britanniche constatato una certa riluttanza degli investitori istituzionali britannici ad investire somme così modeste. Esse hanno inoltre constatato che per le PMI situate fuori Londra è più difficile attrarre investitori, ragione per cui i fondi opereranno a livello regionale.

Il regime sarà gestito dal Department for Trade and Industry, in virtù dell'Industrial Development Act 1982, Section 8. Il regime disporrà di una dotazione di 50 milioni di GBP per 3 anni. Gli investitori privati dovrebbero apportare un contributo pari a cinque volte tale ammontare. Le autorità britanniche intendono essere un investitore di minoranza in ciascun fondo.

Si calcola che potranno beneficiare del regime circa 300 PMI ogni anno. Saranno esclusi alcuni settori considerati a rischio relativamente poco elevato⁽¹⁾, però il regime non riserva particolare attenzione alle società a tecnologia avanzata. I fondi non possono investire in PMI che non soddisfino talune norme

⁽¹⁾ Nei seguenti settori: terreni, prodotti di base, contratti a termine, azioni, titoli o strumenti finanziari; scambi di merci (diversi dai normali commerci all'ingrosso o al dettaglio); banche, assicurazioni, enti di credito, factoring, finanziamento di acquisti con pagamento rateale ed altre attività finanziarie; locazione oppure locazione-vendita, escluse alcune attività di noleggio di navi, fornitura di servizi legali o contabili; promozione immobiliare, agricoltura, silvicoltura oppure orticoltura.

giuridiche, morali o etiche né in PMI che si trovino in difficoltà⁽²⁾.

Gli amministratori di ciascun fondo saranno selezionati mediante gara comunitaria. La loro esperienza nella regione considerata può essere un criterio importante ma non decisivo. Gli amministratori del fondo investiranno a condizioni commerciali. Il governo intende ottenere un rendimento commerciale dal suo investimento, benché tale rendimento possa essere subordinato a quello degli investitori privati al livello minimo necessario per stimolare la creazione di un fondo. Il grado di subordinazione per ciascun fondo sarà determinato tramite gara pubblica limitata all'Inghilterra. Si prevede che il tasso di rendimento interno sia almeno pari al 12 %, il che, secondo le autorità britanniche, è in linea con le informazioni attualmente disponibili sugli investimenti in questo segmento del mercato del capitale di rischio.

1. VALUTAZIONE

Nel notificare il regime, il Regno Unito ha soddisfatto l'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

1.1. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Ciascun fondo regionale comporterà risorse pubbliche. La Commissione rileva che queste risorse pubbliche avvantaggiano gli operatori a due livelli, più precisamente al livello i) degli investitori privati di ciascun fondo regionale e ii) delle piccole e medie imprese in cui investono i fondi regionali. Potenzialmente il regime avvantaggia anche gli stessi fondi regionali, ma ciò dipenderà dal loro status di imprese.

⁽²⁾ Cfr. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

Lo Stato, per il fatto di subordinare il suo rendimento degli investimenti, accorda vantaggi agli investitori privati nel fondo rafforzandone la posizione rispetto a quella dei loro concorrenti in altri Stati membri. Grazie all'intervento di Stato, le piccole e medie imprese in cui investono i fondi regionali avranno accesso a capitali cui altrimenti non avrebbero potuto accedere. Pertanto ne risultano avvantaggiate in quanto ciò può rafforzare la loro posizione rispetto a quella dei loro concorrenti di altri Stati membri. In entrambi i casi l'aiuto deve pertanto essere considerato come un aiuto che incide sugli scambi e altera o minaccia di alterare la concorrenza.

Se gli stessi fondi regionali si costituiscono in imprese, la Commissione non esclude la sussistenza di elementi di aiuto di Stato anche nei loro confronti. Il fatto che eserciteranno la loro attività grazie ad una partecipazione pubblica potrebbe rafforzarne la posizione rispetto ai fondi privati attivi nello stesso settore del mercato del capitale di rischio.

1.2. Dubbi in merito alla compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

Innanzitutto la Commissione esprime un dubbio di ordine generale in merito all'effetto di incentivazione del regime di aiuti di Stato notificato. Tra l'altro va rilevato che la British Venture Capital Association conta «15 membri in Inghilterra che investono meno di 250 000 GBP e che hanno un volume di investimento medio pari o inferiore a 500 000 GBP (esclusi gli specialisti in tecnologia)».

La notifica non stabilisce alcuna correlazione tra l'aiuto concesso ai coinventori privati e le PMI e le spese che possono essere considerate costi ammissibili in base alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽³⁾ o agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽⁴⁾. Ciò vale sia per gli aiuti agli investitori privati e per quelli alle PMI che per il potenziale aiuto ai fondi stessi. Non si può pertanto escludere che questo tipo di investimenti costituisca un aiuto al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere autorizzati unicamente in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e a condizione che l'aiuto sia decrescente e limitato nel tempo. Nella fattispecie non sembra che tali condizioni siano soddisfatte, giacché il regime non è limitato alle aree assistite né si prevede una riduzione progressiva dell'aiuto.

Inoltre, benché lo sviluppo delle PMI e lo sviluppo regionale siano obiettivi comunitari, la Commissione dubita che il regime in oggetto garantisca effettivamente che l'aiuto concesso si limiterà allo stretto necessario per conseguire tali obiettivi. Non è certo che la gara pubblica circoscritta all'Inghilterra sia sufficiente perché il livello di subordinazione richiesto sia il minimo indispensabile per creare un fondo regionale. Tuttavia si dovrà anche tener conto dell'importanza che attribuiscono le autorità britanniche alla conoscenza della situazione locale e regionale indispensabile per il successo di detti fondi. Inoltre, tale limitazione potrebbe configurare una violazione dell'articolo 43 del trattato CE relativo al diritto di stabilimento e/o dell'articolo 56 del trattato CE relativo alla libera circolazione di capitali e in tal caso il regime non può essere autorizzato.

TESTO DELLA LETTERA

«Sir,

The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

PROCEDURE

By letter dated 26 May 2000, registered on 7 June 2000, the UK authorities notified a new scheme called 'Regional Venture Capital Funds'. The Commission requested further information by letter dated 25 July 2000, which the UK authorities submitted by letter dated 21 August 2000, registered on 24 August 2000.

DESCRIPTION

Rationale

The general purpose of the scheme is to address a lack of equity funding at regional level. An 'equity gap' has been identified in the range of GBP 100 000 to 500 000 for small and medium-sized enterprises (SMEs) based outside the London area, where most venture capital firms are located.

According to the UK authorities, the existence of this equity gap is due to the relatively high fixed costs for the remuneration of the investment executives. This cost and the direct costs for due diligence and legal documentation do not fall proportionately with smaller sizes of investment and may rise. Consequently, there is an incentive for venture capital firms to pursue larger investments in more mature companies so that costs can be reduced relative to investment value, enhancing returns and lowering management charges to investors. Investors therefore seek to identify investments where growth is likely to be so exceptional that the capital gain more than compensates for the very high early costs. Consequently, they demonstrate a reluctance to invest in businesses that need equity-based investments in amounts below GBP 500 000, are not in leading edge technology sectors and are located outside London. At the same time, there is a widespread acceptance of the potential benefits of venture capital-type financing, including the entrepreneurial drive and sound management techniques which it can bring to an SME.

The 'Regional Venture Capital Funds'

The authorities are planning to establish at least one regional venture capital fund in each of the English regions and a maximum of 10 funds in total. The scheme is not limited to assisted areas. The scheme as such will be administered at central government level, although each regional fund will be a separate legal entity governed by agreements between investors. The funds are expected to take the form of limited partnerships and have a 10-year life expectancy.

The legal basis is the Industrial Development Act 1982, Section 8.

⁽³⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 26.3.1998, pag. 9, modificata dalla GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

The budget foreseen is GBP 50 million over three years. It is expected that private investors will contribute up to five times that amount. The Government intends to be a minority investor in each fund.

The selection of a fund manager and the establishment of a fund

A person who wants to set up a fund in a particular region is called a 'sponsor'. It can be a natural or legal person including a regional development agency. The sponsor will appoint a manager for the fund based on a Community-wide public tender⁽⁵⁾. All of those entering the competition will be expected to have authorisation from the financial services authority and to operate according to British Venture Capital Association guidelines. The main criterion for appointment will be experience of, and success in, fund management in the 'equity gap' part of the market. A track record in the particular region may be one of the criteria that prospective sponsors may wish to take into account but lack of experience in a particular region will not, on its own, prevent a prospective fund manager from entering a competition in that region. The UK authorities believe that to insist on a proven track record in any region prior to appointment would restrict the open competition for the process of appointment of fund managers. However, prospective fund managers will have to demonstrate that they have strategies in place to ensure that their expertise could be transferred and utilised in the region.

The selected fund manager will proceed to select private investors for the fund. The focus will be on institutions within the particular region that have not traditionally invested in this market, e.g. local authority pension funds. However, fund managers are not prevented from accepting investment from any other potential investor in England. The UK authorities see it as a possibility that some institutions may wish to invest in all the English regions in order to widen the geographical portfolio of their investment. Once the sponsor has found a manager and the manager has found investors, the investors agree on the terms on which they will be prepared to invest in a regional fund. The next step is a public tender, in which the prospective sponsors in England submit the bids they have agreed with their investors. One of the selection criteria in the tender procedure will be the extent of the subordination of State returns that potential co-investors request. Sponsors have to explain in their bids why they believe that the degree and type of subordination is the minimum necessary to attract private investors.

The selection is carried out by an independent appraisal board, which is a sub-committee of the newly created small business investment taskforce (SBIT). It will consist of members from venture capital academics, experienced institutional investors, financial institutions, the regional development agencies and venture capitalists. The final decision to make a commitment to invest Government money in any fund will remain with the State. In practice, the decision to commit, to invest will generally follow the advice of the board.

⁽⁵⁾ Those prospective sponsors for the creation of a fund that are already authorised fund managers will not be required to undertake a competitive process to appoint themselves.

The investments

The regional funds may only invest in small and medium-sized enterprises that fulfil the Community definition⁽⁶⁾ and are not in difficulty. Furthermore, the funds may not invest in SMEs that do not meet legal, moral or ethical standards, nor in companies active in the production, processing or marketing of products listed in Annex I of the Treaty. A rough estimate is that about 300 SMEs will be able to benefit from investment each year. The only form of investment is equity shareholdings, for an amount of GBP 100 000 to 500 000. The funds may not invest in the following sectors, considered to be low-risk and not requesting public stimulation:

- dealing in land, commodities futures, shares, securities or other financial instruments,
- dealing in goods (other than in normal wholesale or retail trades⁽⁷⁾),
- banking, insurance, money lending, debt factoring, hire-purchase financing and other financial activities,
- leasing or letting assets on hire, except in the case of certain ship chartering activities,
- providing legal or accountancy services,
- property development,
- farming, forestry or market gardening,
- operating or managing hotels or nursing or residential care homes.

The return on investments

The fund managers will invest on commercial terms. It is expected that the internal rate of return will be at least 12 %, which the UK authorities claim would be in line with data currently available on investments in this area. However, they also note that indicative rates of return for the venture capital market are based on historic data, and that many of those operating towards the equity gap end of the market do not disclose their rates of return. The State will also seek a commercial return on its investment, although this return may be subordinated to that of private investors at the minimum level required in order to stimulate the creation of any fund. The type of subordination will depend on the individual bids brought forward in the tender, and may include State guarantees to other investors.

⁽⁶⁾ Commission recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises (OJ L 107, 30.4.1996, p. 4).

⁽⁷⁾ The UK authorities have chosen to include normal wholesale and retail trades as an eligible sector, since it contains many small businesses seeking small-scale finance in order to grow. It is in keeping with the provision of loan finance as provided by the small firms loan guarantee scheme.

The UK authorities do not prescribe anything concerning incentives for the fund managers to maximise the performance of the funds. Apparently, the funds are likely to be established as limited partnerships. Limited partnership agreements normally contain a clause concerning carried interest, setting a profitability 'hurdle', which the manager has to exceed in order to get an extra bonus. It should be set so that the hurdle rate is attainable yet stretching, thus incentivising the fund managers to reach and exceed their hurdles.

Specific commitments

The UK authorities undertake to apply the Commission notice on the application of Articles 87 and 88 on State aid in the form of guarantees, should a regional fund choose a State guarantee as a form of subordination of the State return.

The UK authorities are prepared to set a formal limit of 50 % Government investment in each regional venture capital fund.

The UK authorities have undertaken to ensure that the regional venture capital funds will not invest in companies active in sensitive sectors for which special Community rules governing State aid have been laid down.

ASSESSMENT

By notifying the scheme, the United Kingdom has complied with its obligation under Article 88(3) of the EC Treaty.

Presence of aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty

Under Article 87(1), 'any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market'.

Each regional fund will contain State resources up to a limit of 50 %. The Commission finds that these State resources benefit operators at two levels, namely at the level of (i) the private investors in each regional fund; and (ii) the small and medium-sized enterprises in which the regional funds invest. The Commission is also considering whether the funds themselves, which are the vehicle for the funds' operations, should also be considered to constitute undertakings which are beneficiaries of the aid.

Presence of aid to private investors in each regional fund

The private investors are only covered by Article 87(1) to the extent that they constitute undertakings.

The State expects to have to subordinate its returns on investment in one way or another. These are not terms that are present in a purely commercial investment situation, so the

State cannot be said to be acting as a private investor in a market economy.

The notified scheme will benefit the private investors in the funds, strengthening their position compared to competitors in other Member States. It must be assumed that these private investors have the potential to participate in the international financial markets. The scheme must therefore be regarded as affecting trade and distorting competition at this level.

Presence of aid to the SMEs in which the regional funds invest

The SMEs in which the funds invest will receive equity capital that they would not have had access to otherwise, at least not if there is a true equity gap. In any case, the presence of the funds will greatly improve their access to capital. The resources have partly been invested by the State, and the private capital of each fund has been raised thanks to the State aid provided to the private investors. This could also imply that the capital might be provided on terms which would not be acceptable to a private investor, and that fund managers would not invest on commercial terms.

Recipient SMEs will be able to strengthen their position in relation to their competitors in other Member States, which can have an effect on intra-Community trade and distort competition.

The Commission concludes that at these two levels, scheme is covered by Article 87(1) of the EC Treaty.

Presence of aid to the regional funds

The UK authorities have stated that the British Venture Capital Association has 15 members in England who invest under GBP 250 000 and have an average investment size of GBP 500 000 or under (excluding technology specialists). These venture capitalists are active in the same segment as the regional funds, as are other venture capitalists established in other Member States. Therefore, if the regional funds are to be seen as undertakings, the fact that they operate with the aid of public resources could distort competition on the venture capital market.

Compatibility of the aid with the EC Treaty

The Commission has assessed the compatibility of the notified scheme under Article 87(3)(a) and (c) of the EC Treaty.

First, the Commission would like to express a general doubt concerning the incentive effect of the notified State aid scheme. Among other things, it can be mentioned that the British Venture Capital Association has '15 members in England who invest under GBP 250 000 and have an average investment size of GBP 500 000 or under (excluding technology specialists)'.

Doubts with regard to the aid to the private investors

The notification does not foresee a link between the aid provided to private co-investors and any expenditure which can be considered to constitute eligible costs. Moreover, although the development of SMEs, as well as regional development, are Community objectives, the Commission doubts whether the present scheme really ensures that the aid is the minimum necessary to achieve these objectives. Normally, when the extent of the subordination requested from the State is determined through an open call for tender, it may be assumed that the bid selected will be the one in which the least subordination is requested, and that therefore the aid granted is the minimum necessary. In this case, it is uncertain whether a call for tender limited to England will be wide enough to ensure that the subordination requested is the least necessary for a regional fund to be set up. However, this has to be weighed against the importance of local and regional knowledge for the success of these funds perceived by the UK authorities. In addition, the fact that the tender is limited to England might constitute an infringement of Article 43 of the EC Treaty on the freedom of establishment and/or of Article 56 of the EC Treaty on the free movement of capital. If so, the Commission could not approve the scheme, as it would be contrary to a provision of the Treaty.

Doubts with regard to the aid to the SMEs

The Commission authorises, in particular, aid for the development of SMEs. One of the principal reasons for doing so, as noted in the guidelines on State aid for SMEs⁽⁸⁾ is that 'SMEs suffer from a number of handicaps that can slow down their development. One of the main such handicaps is the difficulty in obtaining capital and credit, the chief causes of which are imperfect information, the risky nature of financial markets and the limited guarantees that SMEs are in the position to offer'.

Nevertheless, the notification does not foresee an explicit commitment to link the investment in SMEs to initial

investments by the beneficiary companies in the sense of either the Community guidelines on State aid to small and medium-sized enterprises or the guidelines for national regional aid⁽⁹⁾.

It cannot therefore be excluded that the aid granted to the private investors as well as to the SMEs constitutes operating aid. Operating aid can only be allowed in regions qualifying for an exemption under Article 87(3)(a) of the EC Treaty, and if the aid is progressively reduced and limited in time. All of these conditions do not seem to be fulfilled in this case, as the scheme is not limited to assisted areas, and it is not foreseen to progressively reduce the aid.

Doubts with regard to the aid to the regional funds

If the Commission should find that the regional funds constitute undertakings in receipt of aid, the question of the compatibility of operating aid arises in the same way as for the other aid recipients.

Conclusion

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to evaluate the measure within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipients of the aid immediately.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.»

⁽⁸⁾ OJ C 213, 23.7.1996, p. 4.

⁽⁹⁾ OJ C 74, 10.3.1998, p. 9, as amended by OJ C 258, 9.9.2000, p. 5.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 41/2000 (ex N 670/99) — aiuto ad IVECO SpA

(2001/C 27/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 4 agosto 2000 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Direzione H-1
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 79.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera del 2 novembre 1999 le autorità italiane hanno notificato una misura di aiuto alla ricerca e sviluppo a favore di IVECO per un progetto realizzato tra il 1994 e il 1999. Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha chiesto ulteriori dettagli. Essendo stato prorogato il termine, il 29 febbraio 2000 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle autorità italiane, della società e della direzione generale Concorrenza. Dopo un'ulteriore proroga le autorità italiane hanno inviato informazioni aggiuntive con lettere datate 31 marzo, 8 maggio e 18 maggio 2000.

L'IVECO è una controllata del gruppo FIAT e produce veicoli commerciali. Il progetto notificato riguarda il rinnovamento e l'ampliamento della gamma di veicoli leggeri della IVECO che rappresentano il 20% circa del fatturato. Gli obiettivi consistono nello sviluppare un «sistema veicolo» totalmente nuovo per una futura serie di veicoli e per rafforzare la posizione di IVECO sui mercati sia europei che mondiali. Il progetto copriva un periodo di cinque anni, dall'ottobre 1994 al dicembre 1999.

L'aiuto notificato, concesso ai sensi della legge 46/1982, è accordato sotto forma di prestito agevolato e di contributo in conto capitale. L'ammontare dei costi ammissibili in valore nominale è indicato nella cifra di 139,646 miliardi di ITL (su 214,48 miliardi di ITL di costi totali). L'aiuto complessivo in valore nominale ammonta a 32,27 miliardi di ITL. L'intensità attualizzata dell'aiuto sarebbe pari al 21,56% ESL. Il progetto non ha ricevuto nessun altro aiuto o finanziamento comunitario né è stato realizzato in un'area assistita.

Il progetto è stato avviato con una fase iniziale di studi teorico-sperimentali finalizzati all'acquisizione di una maggiore conoscenza del massimo numero di soluzioni concettuali. A questa è seguita una fase di ricerca industriale. Infine lo sviluppo precompetitivo ha compreso lavori sull'applicazione effettiva dei risultati della ricerca industriale.

Visto l'ammontare dell'investimento e degli aiuti, il progetto deve essere valutato sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽¹⁾. Ai sensi della disciplina degli aiuti alla R&S, la Commissione attribuirà particolare importanza all'effetto di incentivazione degli aiuti alla R&S nel caso di singoli progetti di ricerca prossimi al mercato elaborati da grandi imprese e in tutti i casi in cui una percentuale significativa delle spese di ricerca e sviluppo sia già stata sostenuta nel periodo precedente alla domanda d'aiuto. Il presente caso sembra soddisfare tutti questi fattori.

La Commissione ha notato che, anche se la spesa in R&S è aumentata in termini assoluti nel periodo 1994-98 rispetto al periodo 1990-94, nel medesimo periodo non è salita la spesa in R&S espressa come percentuale del fatturato totale. Ciò potrebbe significare che l'azienda sta svolgendo le attività di R&S normali per un'impresa del settore automobilistico. La Commissione crede che il progetto sia destinato a rendere il prodotto più competitivo e a migliorare i metodi di produzione su un mercato mondiale altamente competitivo. Il modello precedente sarà già assai vecchio quando il nuovo comparirà sul mercato. Sembra quindi imperativo sotto il profilo commerciale sviluppare un modello completamente nuovo anziché ef-

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996.

fettuare ancora una volta un restyling di una concezione sostanzialmente superata. La Commissione si chiede pertanto se IVECO non avrebbe comunque intrapreso la ricerca in questione per rimanere competitiva. In questo caso l'aiuto non avrebbe l'effetto di incentivazione richiesto dalla disciplina degli aiuti alla R&S e non sarebbe necessario. La Commissione nutre inoltre dubbi sul carattere innovativo della ricerca, sulla qualifica di attività di R&S degli investimenti e sulla percentuale di questi destinata rispettivamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Procedura

Con lettera del 2 novembre 1999, registrata il 10 novembre 1999, le autorità italiane hanno notificato la prevista concessione di aiuti alla ricerca e allo sviluppo all'impresa IVECO, per un progetto realizzato tra il 1994 e il 1999.

Dopo un'analisi preliminare, la Commissione ha registrato il caso come aiuto notificato N 670/99, accusando ricevuta della notificazione con lettera del 18 novembre 1999. Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. A seguito della richiesta delle autorità italiane di una proroga del termine di risposta, è stata organizzata una riunione il 29 febbraio 2000, con rappresentanti del governo italiano, dell'impresa e della direzione generale della Concorrenza. Dopo un'ulteriore proroga del termine di risposta, le autorità italiane hanno infine comunicato informazioni complementari con lettere del 31 marzo 2000 (registrata il 3 aprile 2000), 8 maggio 2000 (registrata il 10 maggio 2000) e 18 maggio 2000 (registrata il 22 maggio 2000).

2. Descrizione della misura e dell'impresa beneficiaria

IVECO è una controllata del gruppo Fiat e produce veicoli commerciali. L'impresa sviluppa, produce e vende essenzialmente veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus e motori diesel con i marchi IVECO, Astra, IVECO-Ford Truck, IVECO Magirus e IVECO Pegaso. Nel 1998 ha prodotto 137 000 veicoli e 363 000 motori nei suoi 29 impianti di produzione, raggiungendo un fatturato di 12 874 miliardi di ITL (6,7 miliardi di EUR).

Il progetto notificato riguarda il rinnovo e l'espansione della gamma IVECO di veicoli leggeri, che corrisponde a circa il 20 % del fatturato. Lo scopo era produrre una serie di furgoni leggeri con un PTT compreso tra le 2,8 e le 6,5 t, con una capacità di carico che va dai 7 m³ ai 17 m³. È stato inoltre

proposto di estendere il progetto ai minibus e ai veicoli a trazione integrale 4 × 4.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- sviluppare un «sistema veicolo» completamente nuovo per le future serie-S 2000 che introdurrebbe considerevoli innovazioni nel prodotto e nel processo di produzione;
- rafforzare la posizione di IVECO sui mercati sia europei che mondiali.

IVECO ha investito circa 1 100 miliardi di ITL, così suddivisi:

- spese di ricerca e sviluppo: 300 miliardi di ITL
- avviamento: 50 miliardi di ITL
- impianti e attrezzature: 750 miliardi di ITL

Il progetto copriva un periodo di cinque anni, dall'ottobre 1994 al dicembre 1999. Una speciale «piattaforma» di ricercatori ha dapprima eseguito un ampio studio di fattibilità, seguito da attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

Le autorità italiane hanno dichiarato che l'intenzione di IVECO di sviluppare il progetto ex novo ha determinato una fase iniziale di studio sperimentale teorico volto ad acquisire maggiore conoscenza del maggior numero possibile di soluzioni concettuali. Un gruppo di lavoro, la cosiddetta «Piattaforma S 2000», composta di esperti di differenti aeree, ha compilato un elenco degli argomenti da approfondire, stabilito un programma di lavoro e ne ha verificato la realizzazione e i risultati. Lo studio di fattibilità ha rivelato inoltre punti di forza e debolezze dei prodotti già esistenti sul mercato. È stato infine sviluppato un programma di migliorie e innovazioni con obiettivi ambiziosi, compresa una riduzione del peso dei veicoli, una maggiore capacità di carico, minori consumi, maggiore confort e un minore impatto ambientale (in particolare nell'impianto di verniciatura).

In seguito vi è stata una fase di ricerca industriale volta ad acquisire il know-how necessario per compiere un significativo passo in avanti dal punto di vista tecnologico.

Per quanto riguarda il sistema veicolo, sono stati eseguiti vari studi, al esempio su nuove configurazioni architettoniche per l'introduzione di nuovi sottosistemi. Sono state utilizzate simulazioni con modelli matematici estremamente complessi. Le autorità italiane hanno insistito sulle modalità di realizzazione del progetto, ossia su una base di «co-design» con la costituzione di «gruppi» composti da progettisti IVECO che, per tutta la durata del progetto, hanno lavorato in collaborazione con i produttori OEM che hanno ricevuto la garanzia di ordini futuri quando si fosse passati alla produzione di massa.

Per quanto riguarda il processo, la ricerca industriale era volta principalmente a definire gli obiettivi che doveva raggiungere l'impianto di verniciatura, in stretta collaborazione con un fornitore (Eisenmann).

Infine, stando a quanto dichiarato dalle autorità italiane, l'attività di sviluppo precompetitivo verteva anche sull'effettiva applicazione dei risultati della ricerca industriale.

Per quanto riguarda il sistema veicolo, lo sviluppo precompetitivo riguardava tutte le sottoparti comprese nei veicoli che compongono la gamma: telaio, carrozzeria, sospensioni, motore, freni, ecc. Lo sviluppo precompetitivo nell'ambito di queste sottoparti consisteva in:

- progettazione delle apparecchiature necessarie per la produzione e il montaggio all'interno di IVECO o loro acquisto presso fornitori;
- assemblaggio dei componenti su banchi di prova o su prototipi, seguito da test rigorosi sui nuovi modelli.

È risultato impossibile, a causa di una serie di limitazioni, disporre contemporaneamente di tutte le necessarie sottoparti in modo da poter assemblare un prototipo completo ed avviare i test. È stato perciò necessario sviluppare un gran numero di prototipi rispetto a quello richiesto per lavori di ricerca più limitati.

Questo fase di sviluppo precompetitivo richiedeva il diretto intervento dei produttori OEM, ad esempio ZF per i cambi di velocità e Magneti Marelli per l'aria condizionata. Anche in questo caso, si è fatto ampio ricorso al «co-design» e al «concurrent engineering».

Per quanto riguarda il processo, l'attività di sviluppo precompetitivo consisteva nella realizzazione e nel collaudo del sistema di verniciatura, in stretta collaborazione con l'impresa Eisenmann.

Le autorità italiane hanno presentato delle tabelle che specificano in dettaglio i costi, suddivisi per sottoprogetto, e il calendario delle operazioni (in miliardi di ITL):

	Telaio	Sospensioni	Drive line	Carrozzeria	Motore	Impianti	Impianto verniciatura	Totale
Ricerca industriale	3 317	3 337	1 525	11 693	0 519	0 676	0 595	21 662
Sviluppo precompetitivo	8 758	14 407	14 621	107 489	8 828	17 183	21 537	192 823
Costo totale del progetto	12 075	17 744	16 146	119 182	9 347	17 859	22 132	214 485

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale
Costo del progetto presentato da IVECO	0,6	8,8	21,2	71,7	75,3	36,9	214,5
Costo autorizzato dall'Italia		7,6	13,2	46,8	51,2	20,7	139,6

Il progetto di R&S non è stato realizzato in un'area assistita.

Il governo italiano ha specificato che i risultati del lavoro di R&S derivanti dal progetto notificato sarebbero stati divulgati, in particolare attraverso i fornitori interessati, ad altri produttori di autoveicoli.

L'aiuto notificato concesso ai sensi della legge 46/1982, è accordato sotto forma di prestito agevolato⁽²⁾. Detta legge, approvata dalla Commissione, prevede inoltre un periodo di retroattività di 24 mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Tale data, nel caso di IVECO, era il 30 settembre 1996. Nella valutazione dell'intensità attualizzata dell'aiuto effettuata dalle autorità italiane, è indicato un valore nominale dei costi ammissibili pari a 139,646 miliardi di ITL (su 214,48 miliardi di ITL di costi totali). Il finanziamento agevolato ammonterebbe a 38,40 miliardi di ITL e il valore nominale del contributo in conto interessi che ne risulta a 16,96 miliardi di ITL. Inoltre, è previsto un contributo a fondo perduto (conferimento di capitale) per 15,31 miliardi di ITL di valore nominale. Le autorità italiane hanno valutato un aiuto complessivo

del valore nominale di 32,27 miliardi di ITL. L'intensità attualizzata dell'aiuto sarebbe pari al 21,56 % ESL.

Al progetto non sono stati destinati altri aiuti o finanziamenti comunitari.

Le autorità italiane sostengono inoltre la necessità dell'aiuto e il suo effetto di incentivazione, sottolineando il fatto che il finanziamento pubblico dovrebbe essere considerato aggiuntivo e non sostitutivo dell'investimento di IVECO. L'aiuto permette all'impresa di raggiungere traguardi più ambiziosi, come quello di riprogettare l'intero sistema veicolo anziché effettuare delle operazioni di restyling ed «innesti» di nuove tecnologie sul vecchio prodotto, che avrebbero consentito vantaggi economici nel breve periodo e soprattutto minori rischi tecnici.

Le autorità italiane hanno aggiunto che IVECO ha deciso di impegnarsi nel programma S 2000 con risorse umane e finanziarie superiori a quelle utilizzate abitualmente nel quadro delle sue attività correnti. A sostegno di questa tesi, le autorità italiane hanno presentato la seguente tabella (in miliardi di ITL):

⁽²⁾ La percentuale finanziaria varia secondo una serie di parametri quali il luogo del lavoro di ricerca ed il periodo di ammortamento.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Fatturato	5 364	5 049	5 067	4 144	4 656	6 513	6 188	6 547	7 809	
Spese di R&S	271	227	228	215	187	244	287	294	306	
Di cui spese ricercatori «piattaforma»					0,16	4,2	4,8	6,0	5,3	2,9
R&S/fatturato	5,1 %	4,5 %	4,5 %	5,2 %	4 %	3,7 %	4,6 %	4,5 %	3,9 %	
Numero addetti alla R&S	1 091	908	838	794	914	980	965	934	932	
Di cui addetti attività «piattaforma»						51	63	85	73	
Di cui nuovi assunti					1	27	10	13	14	2
Risultato di esercizio	50,3	- 140,2	- 145,2	- 340,9	59,3	72,0	144,4	155,3	110,1	

Il governo italiano sottolinea l'effetto di incentivazione del progetto sulla spesa in R&S sostenuta da IVECO facendo un confronto con i costi che l'impresa non avrebbe sostenuto se, anziché realizzare il programma notificato di R&S, avesse semplicemente deciso di aggiornare i propri prodotti. Da questo punto di vista, è possibile considerare come eccezionali i seguenti costi: i) tutti i costi di ricerca industriale, ossia 24 miliardi di ITL (al netto dei costi del personale, analizzati separatamente), ii) 105 miliardi di ITL per lo sviluppo precompetitivo, iii) i costi del personale della piattaforma S 2000, pari a 23,4 miliardi di ITL e iv) vari costi generali ed imprevisti, pari a 19 miliardi di ITL. Il governo italiano valuta quindi la spesa aggiuntiva complessiva a 171 miliardi di ITL, concludendo che il progetto notificato ha prodotto un rapporto R&S/fatturato del 4 %, mentre senza il progetto tale rapporto sarebbe stato pari al 3,5 %.

L'Italia ha inoltre dichiarato che il programma in questione colma lacune del mercato, permette la massima disseminazione dei risultati del programma innovativo e comporta notevoli rischi.

Sono state infine fornite stime della produzione di furgoni: secondo quanto dichiarato, grazie al progetto verranno venduti 87 000 veicoli, mentre senza il progetto ne sarebbero stati venduti solo 62 450.

3. Valutazione

La misura notificata dalle autorità italiane riguardo a IVECO rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Inoltre, poiché rappresenta una parte significativa del finanziamento del progetto, essa può falsare la concorrenza comunitaria favorendo IVECO rispetto ad altre imprese che non ricevono aiuti. Esistono infine considerevoli scambi tra Stati membri sul mercato automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli commerciali.

L'aiuto riguarda un progetto di produzione di veicoli leggeri e interessa di conseguenza il settore automobilistico, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica ⁽³⁾.

Visto l'importo dell'investimento e degli aiuti, il progetto deve essere notificato sia a norma del punto 2.2 a) della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica che

del punto 4.7 di quella per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽⁴⁾.

Notificando il progetto di concessione di aiuti a IVECO, le autorità italiane hanno rispettato le norme previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato elenca determinati tipi di aiuto compatibili con il trattato CE. Data la natura e lo scopo degli aiuti, nonché l'ubicazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c) di detto paragrafo non sono applicabili al progetto in questione.

La Commissione deve dunque verificare se l'aiuto sia compatibile con il mercato comune in base ad una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Il progetto in questione non corrisponde alla definizione di importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dei punti 3.2-3.4 della disciplina sugli aiuti alla R&S. Di conseguenza l'aiuto non può usufruire della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Poiché la regione di Torino non ha un tenore di vita anormalmente basso né registra alcuna grave forma di sottoccupazione, non è applicabile neppure la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). L'intero progetto, inoltre, non ha luogo in un'area ammissibile agli aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'Italia non ha notificato il progetto come aiuto regionale ai sensi dell'articolo suddetto e la Commissione dubita del fatto che siano state rispettate le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

L'aiuto potrebbe tuttavia beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), se è in linea con la politica della Commissione sugli aiuti alla R&S, da un lato, e sugli aiuti all'industria automobilistica, all'altro. Poiché l'aiuto è stato notificato nel novembre 1999, la disciplina degli aiuti all'industria automobilistica applicabile è quella in vigore nel periodo 1998-2000 (cfr. punto 2.6 di detta disciplina).

Ai sensi del punto 3.3 della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, la valutazione degli aiuti alla R&S in tale settore sarà effettuata in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Poiché l'aiuto è stato notificato nel novembre 1999, la disciplina sulla R&S applicabile è quella adottata nel 1996 ed attualmente in vigore.

⁽³⁾ GU C 279 del 15.9.1997.

⁽⁴⁾ GU C 45 del 17.2.1996.

Nel valutare la compatibilità degli aiuti alla R&S, la Commissione dedica un'attenzione particolare ad aspetti quali il tipo di ricerca eseguita, i beneficiari dell'aiuto, l'accessibilità dei risultati, l'intensità prevista e l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo è favorevole agli aiuti alla R&S ma sottolinea tuttavia la necessità di distinguere tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo.

Ai sensi del punto 6.2 della disciplina degli aiuti alla R&S, gli aiuti devono spingere le imprese a realizzare ricerche che in assenza di aiuto non sarebbero state realizzate o non avrebbero potuto essere realizzate entro gli stessi limiti di tempo. Gli aiuti di Stato alla R&S devono pertanto incoraggiare le imprese ad intraprendere attività di R&S che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Gli Stati membri devono dunque, nella fase di notifica degli aiuti alla R&S, dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione degli aiuti e provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento. Quando tale effetto di incentivazione non sia manifesto, la Commissione potrà considerare gli aiuti alla ricerca meno favorevolmente che nella sua prassi abituale. Per verificare che, grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino ricerche che non avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione tiene conto anche di fattori quantificabili ed ha preso nota delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che indicano, come risultato del progetto, l'incremento di fattori quantificabili come la spesa in R&S, il numero di addetti alle attività di R&S e la spesa in R&S come percentuale del fatturato totale. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato la possibilità di insuccessi di mercato nel contesto delle ricerche.

La Commissione attribuisce particolare importanza all'effetto di incentivazione degli aiuti alla R&S nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato e in tutti i casi in cui una percentuale significativa delle spese di ricerca e sviluppo sia già stata effettuata nel periodo precedente la domanda di aiuto.

La Commissione nota che, effettivamente, una parte delle spese di R&S è stata sostenuta prima della presentazione della domanda di aiuto. In base alle informazioni fornite dall'Italia, il progetto è stato avviato nell'ottobre 1994 e IVECO ha presentato domanda di agevolazioni nel settembre 1996. I costi già sostenuti nel periodo antecedente alla presentazione della domanda ammontavano a 30,150 miliardi di ITL, che corrispondono al 21,6 % dei costi considerati ammissibili dalle autorità italiane (139,6 miliardi di ITL). Date le circostanze, la Commissione nutre dubbi sia sulla necessità dell'aiuto che sul suo effetto di incentivazione.

Inoltre, IVECO corrisponde alle caratteristiche della grande impresa. L'Italia ha informato la Commissione del fatto che IVECO ha pianificato l'inizio della produzione, basata sui risultati della ricerca e prevista circa tre mesi prima della commercializzazione di ciascun modello, alla fine del 1999. Il nuovo impianto di verniciatura è stato utilizzato per la prima volta nel 1998 a livello sperimentale per la verniciatura di veicoli della vecchia gamma per essere poi impiegato a pieno regime con l'avvio produttivo della prima parte della nuova gamma. L'inizio della produzione dei fornitori IVECO, che hanno messo in produzione i componenti per i quali IVECO ha svolto la ricerca, è avvenuto tra il novembre 1998 e l'aprile 1999. Data la

natura del progetto e il successivo inizio della produzione e commercializzazione dei veicoli in base al progetto di ricerca, la Commissione presume che si tratti di una ricerca prossima al mercato. Per tutte queste ragioni, la Commissione attribuisce in questo caso un'importanza particolare al criterio dell'incentivazione dell'aiuto alla R&S.

La Commissione nota che, anche se la spesa in R&S è aumentata in termini assoluti nel periodo 1994-1998 rispetto al periodo 1990-1994, nel medesimo periodo non è salita la spesa in R&S espressa come percentuale del fatturato totale. Questo potrebbe significare che l'azienda sta svolgendo le attività di R&S normali per un'impresa che operi nell'industria automobilistica.

Le autorità italiane hanno sottolineato che lo scopo del progetto non è adattare o modernizzare il prodotto esistente, ma piuttosto sviluppare ed applicare concetti sostanzialmente nuovi ed innovativi per il nuovo modello. La Commissione osserva che il progetto tende a migliorare la competitività del prodotto nonché i metodi di produzione nel contesto di un mercato mondiale estremamente competitivo. Il modello precedente risale agli inizi degli anni settanta e sarà già alquanto obsoleto quando il nuovo modello comparirà sul mercato. Risponde quindi ad un imperativo commerciale il fatto di sviluppare un modello completamente nuovo anziché effettuare ancora una volta un restyling di un design sostanzialmente superato. Inoltre, in considerazione del fatto che il nuovo modello rimarrà probabilmente sul mercato per altri 20 anni, è essenziale che IVECO svolga le ricerche necessarie per avere la certezza che i nuovi modelli e gli investimenti richiesti (quale il nuovo impianto di verniciatura) potranno rispettare tutte le future norme di legge relative alle emissioni, alla riciclabilità ecc. La Commissione si chiede pertanto se IVECO non avrebbe comunque intrapreso la ricerca in questione onde rimanere competitiva. In questo caso l'aiuto in questione non avrebbe l'effetto di incentivazione richiesto dalla disciplina degli aiuti alla R&S.

Le autorità italiane affermano che i risultati dell'attività di R&S derivanti dal progetto notificato verranno disseminati, in particolare attraverso i fornitori coinvolti nel progetto, ad altri produttori automobilistici. La Commissione ritiene che il fatto che i partner del progetto siano fornitori non garantisca la rapida disseminazione dei risultati dal lavoro svolto, anche se sembra che i fornitori coinvolti nel progetto potrebbero utilizzarli in relazione con clienti diversi da IVECO. I concorrenti non beneficerebbero dunque necessariamente dei progressi realizzati con i progetti di ricerca. La Commissione nota inoltre che IVECO ha registrato dei brevetti per proteggere i risultati della propria ricerca. La Commissione rileva tuttavia che i progetti prevedono un'effettiva collaborazione transfrontaliera tra partner indipendenti in almeno due Stati membri.

Le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni che specificano i costi per ogni singolo sottoprogetto. Onde valutare l'intensità dell'aiuto, la Commissione necessita tuttavia d'informazioni sull'importo preciso delle spese in R&S per ciascun sottoprogetto che l'Italia considera ammissibile agli aiuti, distinguendo tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. La Commissione nutre inoltre dei dubbi sul carattere innovativo della ricerca, sulla qualifica di attività di R&S degli investimenti e sulla percentuale degli investimenti destinata rispettivamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.

Le autorità italiane hanno calcolato il valore attuale degli investimenti e dell'aiuto applicando un tasso di attualizzazione del 5,80 %. La Commissione sottolinea che il tasso di attualizzazione applicabile è il 5,61 %, ossia il tasso di riferimento per gli aiuti regionali in vigore al momento della notifica. Il tasso di attualizzazione utilizzato dalle autorità italiane non è pertanto quello corretto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, invita il governo italiano a presentare le sue

osservazioni e a comunicarle ogni altra informazione atta a valutare la misura di aiuto, entro un mese dalla data di ricevimento della presente lettera. Invita inoltre il governo italiano ad inviare immediatamente copia della presente lettera al beneficiario potenziale degli aiuti.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuti illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.»

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 52/2000 (ex NN 80/99) — Metallverarbeitung Brotterode GmbH

(2001/C 27/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 17 ottobre 2000, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 79

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Con lettera del 14 giugno 1999, protocollata il 18 giugno 1999, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, misure di aiuto in favore di Metallverarbeitung Brotterode GmbH (in fallimento), che sono state registrate con il numero NN 80/99. Il beneficiario dell'aiuto è, la società KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (KHK) che ha rilevato Metallverarbeitung Brotterode GmbH e quindi la notificazione è stata registrata a questo nome.

Il 22 febbraio 1993 Metallverarbeitung Brotterode GmbH (MVB) è stata privatizzata dalla Treuhandanstalt che l'ha venduta alla Südthüringer Entwicklungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (Stegau) al prezzo di 750 000 DEM. Il 29 giugno 1993, Stegau la sua volta ha venduto MVB alla società Topos AG. Topos è subentrata accollandosi tutti gli obblighi relativi ai posti di lavoro e agli investimenti previsti dal contratto iniziale di privatizzazione.

MVB produce soprattutto piccole parti metalliche utilizzate per fissare un'ampia gamma di prodotti come tubi o cavi. Aveva anche una linea di produzione di utensili pneumatici, di cassette complete per fissare i radiatori alle pareti e di pioli metallici per arrampicarsi ad esempio sui pali elettrici.

Il beneficiario ha proseguito la produzione mentre era alla ricerca di un nuovo investitore. Le trattative sono iniziate con sei candidati. Infine soltanto uno di essi, quattro persone di cui tre impiegate in MVB, ha presentato un progetto convincente. Gli investitori hanno costituito la nuova società KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode, registrata il 26 settembre 1996 con un capitale di 50 000 DEM. La KHK ha acquisito una parte degli impianti produttivi della MVB mediante un'operazione patrimoniale (Auffanglösung). Gli attivi di MVB, vale a dire i fabbricati e macchinari necessari sono stati venduti dal beneficiario a KHK al prezzo di 1,2 milioni di DEM.

Nel 1996 KHK impiegava inizialmente 18 persone. Nel 1998 ne aveva 24 e realizzava un fatturato di circa 4,4 milioni di DEM, con un bilancio totale di 2 103 500 DEM.

Il piano di ristrutturazione consiste principalmente nelle seguenti misure: concentrazione delle attività in un solo locale; ammodernamento degli impianti produttivi; automazione dei processi di produzione; riduzione sostanziale di personale; riduzione della quantità di prodotti manufatti e fabbricazione dei soli prodotti che generano un flusso di cassa positivo e sviluppo di nuovi prodotti.

Il costo totale notificato della ristrutturazione è di 2,291 milioni di DEM. L'aiuto ammonta a 1,483 milioni, di cui 523 000 DEM accordati nel quadro di regimi autorizzati e 960 000 DEM di aiuto ad hoc. Il contributo dell'investitore notificato è di 678 000 DEM, di cui 50 000 DEM di capitale versato, 213 000 DEM di fido di liquidità e 415 000 DEM di prestito d'investimento concesso da una banca privata.

Le misure finanziarie delle autorità federali e regionali a favore di KHK costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Da rilevare che alcune di esse sono state accordate sulla base di regimi di aiuto già approvati dalla Commissione. Poiché le condizioni previste dai regimi rispettivi sono soddisfatte, non è necessario che le misure siano valutate nell'ambito della presente decisione, ma vengono prese in considerazione nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Una delle misure costituisce un aiuto di Stato ad hoc e deve essere valutata nell'ambito della presente decisione: un prestito di 960 000 DEM, concesso dalla BvS, che sarà convertito in sovvenzione purché sia soddisfatta la clausola contenuta nell'accordo di prestito relativa ad un minimo di occupazione.

Occorre esaminare se questa misura ad hoc è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e quindi se, grazie all'aiuto, verrà ripristinata l'efficienza di un'impresa in difficoltà in una regione assistita. La situazione va valutata alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾.

La Commissione osserva che il totale dell'aiuto alla ristrutturazione ammonta a 1 483 000 DEM. Inoltre esiste una garanzia pubblica di riserva di 322 000 DEM che copre l'80 % del prestito d'investimento di 415 000 DEM accordato dalla Deutsche Bank, prestito rifinanziato dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). I costi totali di ristrutturazione sono pari a 2 291 000 DEM.

Secondo la notificazione, il contributo dell'investitore è pari a 678 000 DEM ed è così composto: 50 000 DEM versati in conto capitale, 213 000 DEM di fido di liquidità della Deutsche Bank e un prestito d'investimento di 415 000 DEM della Deutsche Bank.

La Commissione osserva che entrambi i prestiti della Deutsche Bank sono garantiti da ipoteca sui beni della società. Inoltre il prestito di 415 000 DEM è garantito anch'esso da una garanzia pubblica di riserva ed è rifinanziato al 100 % della KfW. La Commissione rileva inoltre che i beni della società dati in garanzia dei prestiti sono stati acquisiti principalmente mediante l'aiuto di Stato ricevuto.

Pertanto la Commissione dubita che il prestito d'investimento di 415 000 DEM possa essere considerato come contributo dell'investitore essendo garantito, oltre che dalla garanzia fornita dall'investitore/società, anche da una garanzia pubblica di riserva pari all'80 % dell'importo (322 000 DEM). Dubita anche che il prestito di 213 000 DEM sia stato accordato alle condizioni di mercato e possa quindi essere considerato come contributo dell'investitore, essendo garantito da beni acquistati mediante un aiuto di Stato. Gli orientamenti comuni-

tari prevedono, al paragrafo 3.2.2.iii, che il beneficiario dell'aiuto contribuisca in maniera significativa al programma di ristrutturazione sia con fondi propri, sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.

Di conseguenza, per i motivi sopra descritti, la Commissione dubita che il contributo del beneficiario alla ristrutturazione possa essere considerato significativo ai sensi degli orientamenti comunitari, e pertanto che l'aiuto possa essere considerato proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti illegali possono essere recuperati presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Hiermit teilt die Kommission der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden übermittelten Angaben zu vorerwähnter Beihilfe beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

1. Verfahren

1. Mit Schreiben vom 14.6.1999 (Eingangsvermerk vom 18.6.1999) meldete die Bundesregierung der Kommission gemäß Artikel 87 Absatz 3 EGV Beihilfemaßnahmen zugunsten der (in die Gesamtvollstreckung gegangenen) Metallverarbeitung Brotterode GmbH. Die Maßnahmen wurden unter der Nr. NN 80/99 registriert. Beihilfeempfängerin ist jedoch die KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (nachstehend „KHK“), die die Rechtsnachfolge des o. g. Unternehmens angetreten hat, weshalb die Anmeldung unter ihrem Namen registriert wurde. Mit Schreiben vom 6.7.1999 bat die Kommission um zusätzliche Auskünfte, die mit Schreiben vom 8.10.1999 (Eingangsvermerk vom 13.10.1999) erteilt wurden. Mit Schreiben vom 20.12.1999 (Eingangsvermerk vom 3.1.2000) antwortete die Bundesregierung auf die von der Kommission am 15.11.1999 und 13.12.1999 verlangten Auskünfte. Weitere Einzelheiten wurden in einem Schreiben mitgeteilt, das bei der Kommission am 3.1.2000 registriert wurde. Am 18.1.2000 ging ein weiteres Schreiben bei der Kommission ein, dem Informationen über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beigelegt waren.

2. Ausführliche Beschreibung der Maßnahmen

2.1 Unternehmensgeschichte

2. Am 22. Februar 1993 veräußerte die Treuhandanstalt die Metallverarbeitung Brotterode GmbH (MVB) an die Südthüringer Entwicklungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (STEGAU) zum Kaufpreis von 750 000 DEM. Bei der Privatisierung übernahm die THA Liquiditätskredite in Höhe von 11 Mio. DEM, die Kosten für Rückstellungsaufwendungen in Höhe von 0,554 Mio. DEM und verzichtete auf Altkredite in Höhe von 4,5 Mio. DEM.

(1) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

3. Am 29. Juni 1993 veräußerte die STEGAU die MVB an die Topos AG. Die im Erstprivatisierungsvertrag enthaltenen Arbeitsplatz- und Investitionszusagen wurden in den Kaufvertrag übernommen ⁽²⁾ 1993 erhielt das Unternehmen von der Thüringer Aufbaubank einen Zuschuss in Höhe von 325 000 DEM und 1995 aus dem Konsolidierungsfonds ⁽³⁾ weitere 636 000 DEM. Alle vorerwähnten Maßnahmen zugunsten der MVB erfolgten im Rahmen der von der Kommission genehmigten Treuhand-Regimes und Regelungen des Freistaates Thüringen und brauchen daher an dieser Stelle nicht weiter geprüft zu werden.
4. Die MVB stellte neben kleinen Plastikteilen hauptsächlich Aufhänge- und Befestigungselemente aus Metall für Entwässerungssysteme oder den Freileitungsbau, aber auch Druckluftwerkzeuge, Halterungen für Heizkörper und Steigbolzen für Strommasten her.
5. Die eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen — Eingliederung des Bereichs Druckluftwerkzeuge, Vereinheitlichung des kaufmännischen Rechnungswesens nach Topos-Kriterien — erbrachten nicht die erwartete Kostenentlastung. Nach Bekanntwerden strafrechtlich relevanter Handlungen leitender Mitarbeiter der STEGAU/Topos AG ging die MVB im Juli 1996 in die Gesamtvollstreckung. Nach Aufnahme der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen sperrten die Banken sämtliche Konten und Lieferungen erfolgten nur noch gegen Vorkasse. Hierdurch geriet das Unternehmen immer mehr unter Druck: Es fehlte an liquiden Mitteln, und so stellte die Geschäftsleitung am 13. Mai 1996 Antrag auf Gesamtvollstreckung. Das Gesamtvollstreckungsverfahren wurde am 1. Juli 1996 eröffnet.
6. Der Gesamtvollstreckungsverwalter nahm die Suche nach einem neuen Investor auf und stellte währenddessen die Weiterführung der Produktion sicher. Mit sechs Interessenten wurden Verhandlungen aufgenommen. Ein überzeugendes Konzept wurde jedoch lediglich von einer Gruppe aus vier Interessenten vorgelegt, von denen drei ehemalige MVB-Mitarbeiter waren. Die vier privaten Investoren gründeten die KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode, die am 26. September 1996 mit einem Stammkapital von 50 000 DEM ins Handelsregister eingetragen wurde. Die KHK erwarb durch Herauskaufen der Aktiva (asset deal) Teile der MVB-Produktionsmittel (Auffanglösung). Das Anlagevermögen der MVB, vor allem die erforderlichen Gebäude und Maschinen, wurden vom Gesamtvollstreckungsverwalter zum Preis von 1,2 Mio. DEM an die KHK veräußert ⁽⁴⁾.
7. Zum Zeitpunkt der Gesamtvollstreckung im Jahr 1996 beschäftigte die MVB 48 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 3,515 Mio. DEM. Die KHK beschäftigte zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit 1996 insgesamt 18 Mitarbeiter. 1998 bestand die Belegschaft aus 24 Mitarbeitern;

⁽²⁾ Im Privatisierungsvertrag hatten sich die Käuferin gegenüber der MVB zur Übernahme von Altschulden in Höhe von 0,5 Mio. DEM und zum pönalisierten Erhalt von 70 Arbeitsplätzen sowie zur pönalisierten Durchführung von Investitionen in einer Gesamthöhe von 1,1 Mio. DEM verpflichtet.

⁽³⁾ Thüringer Fonds zur Konsolidierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, staatliche Beihilfe Nr. N 74/95, von der Kommission am 6. Februar 1996 genehmigt.

⁽⁴⁾ Die MVB stellte ihre Produktions- und Vertriebstätigkeiten am 30.9.1996 ein.

der Umsatz belief sich auf ca. 4,4 Mio. DEM bei einer Gesamtbilanzsumme von 2 103 500 DEM.

2.2 Umstrukturierung

8. Die Kernpunkte des Sanierungskonzeptes sind:
 - Konzentration der Tätigkeiten auf einen Standort,
 - Modernisierung der Produktionsanlagen,
 - Automatisierung des Produktionsprozesses,
 - Personalabbau,
 - Beschränkung des Produktsortiments auf die rentablen Bereiche,
 - Entwicklung einer neuen Produktionslinie.
9. Die MVB bestand aus fünf räumlich voneinander getrennten Produktionsstätten, die über das Gebiet der Stadt Brotterode verteilt waren. Die KHK erwarb eine der schon vorhandenen Fertigungshallen einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Die Produktionsanlagen wurden an diesem Standort zusammengezogen. Die KHK investierte in die Automatisierung der verschiedenen Produktionslinien. Die Fertigung erfolgte computergesteuert. Durch Umbauarbeiten konnten Energieversorgung und Heizsystem der Fertigungshalle von den übrigen MVB-Produktionsstätten getrennt werden. Der Abschluss eines Stromlieferungsvertrages brachte eine jährliche Ersparnis bei den Energiekosten von 20 000 bis 30 000 DEM.
10. Von den ursprünglich drei von der MVB übernommenen Produktionslinien wurden zwei von der KHK erfolgreich weitergeführt, nämlich die Produktion von Heizkörperkonsolen und die Produktion von Steigbolzen. Die Produktionslinie Druckluftwerkzeuge wurde aufgegeben. 1998 begann die KHK mit der Fertigung von Kugelkopfantern, die in der Bauindustrie zum Transport von Betonfertigteilen eingesetzt werden ⁽⁵⁾.
11. Abnehmer der KHK-Produkte sind ausschließlich deutsche Großhändler. [. . .] ^(*).

2.3 Kosten und Finanzierung der Umstrukturierung

12. Die Gesamtkosten der Umstrukturierung belaufen sich auf 2 291 000 DEM.

Kostenfaktor	Preis
Erwerb der erforderlichen Maschinen und Anlagen aus der Konkursmasse	1 222 000 DEM
Investitionen	419 000 DEM
Aufbau Warenlager	350 000 DEM
Barmittel während der Anlaufphase	300 000 DEM

⁽⁵⁾ Kugelkopfanter sind Einwegteile, d. h. sie werden an den Betonplatten befestigt und nach deren Verbringung zu ihrem endgültigen Bestimmungsort mit vergossen.

^(*) Betriebsgeheimnis.

2.4 Finanzierung der Umstrukturierung

Nach den deutschen Behörden würde die Umstrukturierungsbeihilfe wie folgt finanziert:

Eingegangene Verpflichtungen		Investoren und Privatbanken	Genehmigte Beihilferegelungen	Nicht genehmigte Beihilferegelungen
I. Barmittel				
1. Zuschüsse des Bundes:				
Bedingt rückzahlbares Darlehen der BvS				960 000 DEM
Zuschuss des Arbeitsamtes zu den Personalkosten	§ 415 Absatz 3 Sozialgesetzbuch III (ehemals § 249h AFG) (NN 117/92); stellt gemäß Kommissionschreiben SG(95) D/341 vom 13.1.1995 keine staatliche Beihilfe dar; § 10 Sozialgesetzbuch III (NN 107/97); von der Kommission genehmigt (keine Beihilfe)		130 000 DEM	
KMU-Programm (Zuschuss)	Staatliche Beihilfe C 69/98 (ex N 480/90)		140 000 DEM	
SonderAfa 1997—1999	Staatliche Beihilfe NN 47/94		39 000 DEM	
2. Zuschüsse des Landes:				
GA-Mittel des Freistaates Thüringen	26. Rahmenplan, staatliche Beihilfe N 123/97, von der Kommission am 30.7.1997 genehmigt		344 000 DEM	
3. Sonstige Beiträge				
Stammeinlage		50 000 DEM		
Kontokorrentkreditlinie der Deutschen Bank ⁽¹⁾		213 000 DEM		
Investitionskredit der Deutschen Bank ⁽²⁾ (100%ige Refinanzierung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des ERP)		415 000 DEM		
Gesamtbetrag je Spalte		678 000 DEM	653 000 DEM	960 000 DEM
Barmittel insgesamt		2 219 000 DEM		
II. Staatliche Bürgschaften:				
Ausfallbürgschaft der Aufbaubank Thüringen zur Besicherung des Investitionskredits der Deutschen Bank ⁽³⁾	Bürgschaftsrichtlinie Aufbaubank Thüringen, N 117/96, von der Kommission am 27.12.1996 genehmigt		322 000 DEM	
Bürgschaften insgesamt			322 000 DEM	

⁽¹⁾ Die Kreditlinie beläuft sich auf maximal 300 000 DEM und ist auf dieselbe Weise wie der Investitionskredit besichert.

⁽²⁾ Besichert durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft der Investoren und eine 80%ige Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbank Thüringen.

⁽³⁾ Außerdem besichert durch eine Grundschuld auf dem Betriebsgrundstück i. H. v. 715 000 DEM, eine Sicherungsübereignung von Maschinen und Anlagen und eine Globalzession.

13. Von der BvS erhielt die KHK nach Prüfung und Genehmigung des Umstrukturierungskonzepts ein zinsloses Darlehen in Höhe von 960 000 DEM (siehe Tabelle). Dieses Darlehen ist nur rückzahlbar, wenn die in dem Kaufvertrag mit dem Gesamtvollstreckungsverwalter ausgehandelten Arbeitsplatzzusagen nicht eingehalten werden.

2.5 Marktanalyse

14. Die KHK-Produkte werden aus Eisen oder Stahl hergestellt. Die zur Beförderung von Betonfertigplatten verwendeten Kugelkopfkanker sind eine Neuentwicklung mit zunehmenden Absatzchancen. Wie viele Wettbewerber auf diesem Markt tätig sind, läßt sich nicht sagen, doch ist die KHK-Produktion nach anfänglichem starkem Aufwärtstrend konstant geblieben. Steigbolzen werden an Strommasten befestigt, um das Hinaufklettern zu ermöglichen. Die Heizkörperkonsolen werden in Deutschland [. . .] (*). Da es sich um kleine Zulieferteile für andere Branchen handelt, werden hierüber keine Statistiken geführt. Grundsätzlich findet jedoch auf diesem Markt ein Handelsaustausch zwischen Mitgliedstaaten statt. Die Beihilfe kann daher den Handel innerhalb des Gemeinsamen Marktes beeinträchtigen, auch wenn die Auswirkungen auf den europäischen Handel aufgrund der relativ geringen Produktion des Unternehmens relativ gering sein dürften.

3. Würdigung der Maßnahme

15. Einige Maßnahmen wurden aufgrund von von der Kommission genehmigten Beihilferegelungen durchgeführt. Da sie die dort genannten Bedingungen erfüllen, brauchen sie im Rahmen der vorliegenden Entscheidung nicht weiter geprüft zu werden. Bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe gemäß den Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen sind diese Beihilfen allerdings mitberücksichtigt worden⁽⁶⁾. Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen (siehe auch Punkt 2.4):

- der vom Arbeitsamt gemäß § 10 Sozialgesetzbuch III gewährte Zuschuss in Höhe von 130 000 DEM (am 8. Dezember 1997 genehmigte staatliche Beihilfe Nr. NN 107/97),
- die Refinanzierung des Darlehens in Höhe von 415 000 DEM durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des genehmigten ERP-Programms (ABl. C 58 vom 25.2.1997, staatliche Beihilfe Nr. N 840/96),
- die GA-Mittel in Höhe von 344 000 DEM, die im Rahmen des von der Kommission am 30. Juli 1997 genehmigten Rahmenplans (staatliche Beihilfe Nr. N 123/97) ausgereicht wurden,
- der im Rahmen des KMU-Programms des Freistaates Thüringen (staatliche Beihilfe Nr. N 480/94) gewährte Zuschuss in Höhe von 140 000 DEM,
- die aufgrund einer Sonderabschreibungsregelung (staatliche Beihilfe Nr. N 47/94) gewährten Steuerermäßigungen in Höhe von 39 000 DEM (in den Jahren 1997—1999) sowie

— die von der Aufbaubank Thüringen geleistete 80%ige Ausfallbürgschaft in Höhe von 322 000 DEM für einen von der Deutschen Bank AG gewährten und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau refinanzierten Kredit in Höhe von 415 000 DEM.

16. Das Darlehen der BvS in Höhe von 960 000 DEM, das bei Einhaltung der im Darlehensvertrag vereinbarten Arbeitsplatzzusagen in einen Zuschuss umgewandelt werden soll, stellt hingegen eine Ad-hoc-Beihilfe dar und ist daher im Rahmen der vorliegenden Entscheidung rechtlich zu würdigen.
17. Die Beihilfe der BvS wurde unrechtmäßig gewährt, da es die Bundesregierung versäumt hat, die Maßnahme vor ihrer Umsetzung anzumelden.
18. Zu prüfen ist, ob die Ad-hoc-Beihilfe mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGV vereinbar ist bzw. ob sie dazu beiträgt, die Lebensfähigkeit eines Unternehmens in Schwierigkeiten in einem Fördergebiet wiederherzustellen. Für die Prüfung sind somit die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten heranzuziehen⁽⁷⁾.

Umstrukturierungsbeihilfe

19. Um eine Umstrukturierung zu ermöglichen, übernahm die neu eingetragene Gesellschaft KHK Teile des MVB-Vermögens. Die MVB-Aktiva wurden im Rahmen eines offenen Bieterverfahrens nach den Regeln des deutschen Insolvenzrechtes veräußert. Aus den Anmeldungsunterlagen schließt die Kommission, dass die MVB-Aktiva an den Meistbietenden zu Marktpreisen veräußert wurden. Da die wichtigste Aufgabe des Gesamtvollstreckungsverwalters in seiner Eigenschaft als gerichtlich bestelltes, unabhängiges Organ darin besteht, die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen, ist er auch dazu verpflichtet, das beste Angebot auszuwählen.
20. Auf ein neu gegründetes Unternehmen ist der Begriff „Unternehmen in Schwierigkeiten“ in aller Regel nicht anwendbar. Aufgrund der besonderen Dimension des Umstellungsprozesses in den neuen Ländern hat die Kommission die Leitlinien für staatliche Umstrukturierungsbeihilfen auch auf sogenannte „Auffanglösungen“ für anwendbar erklärt⁽⁸⁾, wenn die Veräußerung von Teilen des Betriebsvermögens dazu dient, eine Weiterführung der Geschäftstätigkeit des zahlungsunfähigen Unternehmens zu ermöglichen. Die Anwendung der Leitlinien auf Unternehmen dieser Art läßt sich mit den Problemen der neuen Länder im Allgemeinen und der Unternehmen im Besonderen rechtfertigen.

⁽⁷⁾ ABl. C 368 vom 23.12.1994.

⁽⁸⁾ Siehe Genehmigungen der Kommission vom 16.4.1997 und 30.4.1997: staatliche Beihilfen Nr. N 874/96 und NN 139/96 zugunsten der UNION Werkzeugmaschinen GmbH — Schreiben D/3428 vom 2.5.1997; staatliche Beihilfe Nr. N 892/96 zugunsten der FORON Haus- und Küchentechnik GmbH — Schreiben D/4047 vom 28.5.1997. Diese Auffassung ist jetzt in Fußnote 10 zum Punkt 7 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten bestätigt worden, ABl. C 228 vom 9.10.1999, S. 2: „Einziges Ausnahme von dieser Regel sind Fälle derjenigen Unternehmen, die bis zum 31. Dezember 1999 von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben im Rahmen ihres Privatisierungsauftrags abgewickelt werden oder aus einer Vermögensübernahme hervorgegangen sind sowie ähnliche Fälle in den neuen Bundesländern.“

⁽⁶⁾ Siehe Ziffern 33—38.

21. Die KHK hat ihren Sitz in den neuen Ländern. An die KHK veräußert wurden alle Vermögenswerte der ehemaligen MVB, die zur Fortführung der übernommenen Produktionslinien notwendig waren. Die wirtschaftlich rentablen Tätigkeiten der MVB wurden weitergeführt. Der Herauskauf der MVB-Aktiva stellt daher eine echte Auffanglösung dar, weshalb die Maßnahmen zugunsten der KHK als Umstrukturierungsbeihilfe gewertet werden können.

Wiederherstellung der Rentabilität

22. Die Umstrukturierung begann mit der Übernahme der Produktionsanlagen durch KHK im Oktober 1996 und war auf drei Jahre veranschlagt. Dank Kosten senkender Maßnahmen und der Entwicklung eines neuen Produktes arbeitete das neue Unternehmen rentabler als die MVB.

23. Die Umsatzentwicklung der KHK stellt sich wie folgt dar (in DEM):

1996	1997	1998	1999 (01-09)	2000 (Ziel)
1 016 000	3 713 000	4 463 178	[..] (*)	[..] (*)

24. Nach den Umsatzergebnissen der ersten Quartale des Jahres 1999 zu urteilen dürfte das angepeilte Umsatzergebnis von [..] (*) DEM für 1999 wohl erreicht werden.

25. Das Betriebsergebnis des Unternehmens (in DEM) nach Steuern sieht wie folgt aus:

1996	1997	1998	1999 (01-09)	2000 (Ziel)
16 000	68 000	57 500	[..] (*)	[..] (*)

26. Die obigen Zahlen zeigen, dass sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens stabilisiert hat. Es ist daher anzunehmen, dass es dem Unternehmen gelingen wird, nach Beendigung der Umstrukturierung seine Geschäftstätigkeiten erfolgreich fortzusetzen. Das Umstrukturierungskonzept kann daher als tragfähig angesehen werden.

Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen

27. Die KHK ist ein kleiner metallverarbeitender Betrieb mit einem Umsatz von weniger als 2,5 Mio. EUR und Sitz in einem Fördergebiet nach Maßgabe von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EGV, das durch einen außergewöhnlich niedrigen Lebensstandard und erhebliche Unterbeschäftigung (14,7 % im Jahr 1998) gekennzeichnet ist. Er entspricht damit der Definition eines „kleinen Unternehmens“ im Sinne des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (?).

28. Gemäß den Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen ist eine Verringerung der Kapazitäten nicht erforderlich, wenn auf dem betreffenden Markt keine strukturellen Überkapazitäten bestehen. Zu den verschiedenen Produktionsbereichen, in denen die KHK tätig ist, liegt kein statis-

ches Material vor. Die bei der Anmeldung erteilten Auskünfte liefern keine Anhaltspunkte für Überkapazitäten.

29. Zudem wurden alle verlustbringenden Tätigkeiten der ehemaligen MVB eingestellt, alte Produktionsanlagen stillgelegt und die Zahl der Arbeitsverhältnisse von 48 auf 24 reduziert.

30. Für die Herstellung der neu in das Programm aufgenommenen Kugelkopfaner, die die beiden von der MVB übernommenen Produktionslinien ergänzen, wurden zusätzliche Kapazitäten eingerichtet. Die Kapazitäten wurden jedoch nur geringfügig aufgestockt, da es sich um ein Kleinunternehmen handelt, und bewegen sich seit zwei Jahren konstant auf demselben Niveau. Die Kapazitätsaufstockung war außerdem Voraussetzung für die Wiederherstellung der Rentabilität. Da sie mit der Einführung eines neuen Produktes einherging, wird der Wettbewerb hierdurch nicht in unzumutbarer Weise verfälscht.

31. Die Kommission schließt hieraus, dass durch die Umstrukturierung keine Überkapazitäten geschaffen wurden und deshalb keine ernsthaften Auswirkungen auf den gemeinsamen Markt zu erwarten sind.

Verhältnismäßigkeit der Beihilfe gemessen an den Kosten und am Nutzen der Umstrukturierung

32. Das Darlehen der BvS in Höhe von 360 000 DEM ist nur bei Nichtbeachtung der Arbeitsplatzzusage durch die KHK rückzahlbar. Nach den Vorschriften über staatliche Beihilfen ist dieses Darlehen als Zuschuss mit einer Beihilfeintensität von 100 % zu werten.

33. In der Anmeldung wird der Beitrag der Belegschaft zur Umstrukturierung durch Verzicht auf Lohn- und Urlaubsgelderhöhungen in Absprache mit der Metallgewerkschaft auf 765 000 DEM beziffert. Ungeachtet ihrer Bedeutung können diese Beiträge jedoch nicht als Eigenleistung des Investors betrachtet werden. Gemäß den Leitlinien muss der Beitrag vom Beihilfeempfänger selbst geleistet werden.

34. Die gewährten Umstrukturierungsbeihilfen belaufen sich auf insgesamt 1 483 000 DEM bei Umstrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 2 219 000 DEM. Außerdem wurde eine 80%ige Ausfallbürgschaft für einen von der Deutschen Bank gewährten Investitionskredit in Höhe von 415 000 DEM geleistet.

35. In den Anmeldeunterlagen wird der Eigenbeitrag des Investors auf 678 000 DEM beziffert. Er setzt sich zusammen aus einer Stammeinlage in Höhe von 50 000 DEM und einer Kontokorrentkreditlinie der Deutschen Bank in Höhe von 213 000 DEM sowie einem Investitionskredit der Deutschen Bank in Höhe von 415 000 DEM.

36. Die Kommission stellt fest, dass beide Kredite der Deutschen Bank durch Sicherungsübereignung von Sachkapital bzw. durch eine Grundschuld besichert sind. Der Kredit in Höhe von 415 000 DEM ist zudem durch eine staatliche Ausfallbürgschaft gesichert. Die Kommission stellt überdies fest, dass die zur Sicherheit übereigneten Vermögenswerte des Unternehmens hauptsächlich mit Hilfe der erhaltenen Beihilfebeträge erworben wurden.

(?) ABl. C 213 vom 23.7.1996, S. 4.

37. Die Kommission hegt daher Zweifel daran, dass der Investitionskredit in Höhe von 415 000 DEM als Eigenbeitrag des Investors gewertet werden kann, da er zusätzlich zu den vom Investor/Unternehmen geleisteten Sicherheiten durch eine 80%ige staatliche Ausfallbürgschaft (= 322 000 DEM) besichert ist. Die Kommission stellt fest, dass das Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des genehmigten ERP-Programms refinanziert worden ist. Fraglich ist ferner, ob der Kredit in Höhe von 213 000 DEM zu marktüblichen Konditionen gewährt wurde und daher als Eigenbeitrag des Investors gewertet werden kann, zumal er durch Vermögenswerte gesichert ist, die mit Beihilfemitteln erworben wurden. Gemäß Punkt 3.2.2 Ziffer iii) der Leitlinien wird von den Beihilfempfängern normalerweise ein erheblicher Beitrag zum Umstrukturierungsplan aus eigenen Mitteln oder durch Fremdfinanzierung verlangt.

4. Schlussfolgerung

38. Die Kommission ist sich deshalb darüber im Zweifel, ob der Eigenbeitrag des Beihilfempfängers zur Umstrukturierung als erheblich im Sinne der Leitlinien gewertet werden kann und ob die Beihilfe demzufolge in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten und zum Nutzen der Umstrukturierung steht.
39. Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Ar-

tikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Beihilfe/Maßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die deutschen Behörden, dem Beihilfempfänger unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

40. Die Kommission erinnert die Bundesrepublik an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.
41. Die Kommission weist die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, dass sie etwaige betroffene Dritte durch die Veröffentlichung dieses Schreibens und einer Zusammenfassung desselben im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* von der Beihilfe in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie etwaige betroffene Dritte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum *Amtsblatt* sowie die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Die Betroffenen werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu dem Vorgang Stellung zu nehmen.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2000

relativa all'aiuto di Stato C 45/1999 in favore dell'impresa siderurgica *Fabrique de fer de Maubeuge* (divenuta *Myriad*)

(2001/C 27/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

«Con lettera del 19 luglio 1999, pubblicata nella GU C 259 dell'11 settembre 1999, la Commissione aveva comunicato alle autorità francesi la decisione di avviare il procedimento ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA della Commissione ⁽¹⁾ nei confronti degli aiuti che la Francia aveva concesso all'impresa siderurgica *Fabrique de fer de Maubeuge* (divenuta *Myriad*) nel quadro degli investimenti realizzati da quest'ultima nel 1995.

Con lettere del 10 e 12 luglio 2000, registrate presso la Commissione il 12 luglio, le autorità hanno comunicato alla Commissione che gli aiuti concessi, ammontanti complessivamente a 10,5 milioni di FRF (1,6 milioni di EUR), erano stati erogati in due quote, nel settembre 1995 e nel dicembre 1996. Tuttavia, il 3 luglio 2000, l'impresa ha spontaneamente rimborsato l'aiuto ricevuto unitamente agli interessi calcolati dalla data di erogazione degli aiuti fino al giorno del rimborso. I tassi utilizzati sono stati rispettivamente del 7,94 % e dell'8,28 %, corrispondenti al tasso di riferimento per gli aiuti regionali in Francia in vigore alla data di erogazione di ciascuna delle due quote.

L'ammontare complessivo rimborsato dall'impresa è di 14 038 077 FRF (2,14 milioni di EUR).

Di conseguenza ho l'onore di informarla che la Commissione, preso atto del rimborso effettuato dall'impresa maggiorato dei relativi interessi e constatata la regolarità dell'operazione, ha deciso di chiudere il caso in oggetto.»

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

AIUTI DI STATO**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 42/2000 (ex NN 1/2000) — Aiuto di Stato a favore di impianti funiviari nella Provincia di Bolzano, Italia**

(2001/C 27/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 4 agosto 2000, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 80

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica italiana. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Il 4 giugno 1991 la Commissione ha dato la sua approvazione in merito alla legge italiana del 21 gennaio 1991, che consente l'erogazione di aiuti di Stato in favore di funicolari e funivie nella Provincia autonoma di Bolzano (NN 45/91). Nella decisione la Commissione ha approvato un'intensità massima di aiuto del 33 % (lordo) del costo dei singoli progetti.

Il 4 marzo 1996 le autorità della Provincia autonoma di Bolzano hanno approvato una nuova legge che, secondo quanto da esse affermato, si limitava a rinnovare quella già menzionata. La nuova legge non è stata notificata. La legge concede aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili per la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o mobili o scivvie; per il miglioramento qualitativo, l'aggiornamento tecnologico o l'aumento di potenzialità di linee esistenti; per sostituzioni parziali di vecchi impianti esistenti; per il miglioramento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione e alla lettura dei titoli di viaggio. Questa nuova legge ammette aiuti agli investimenti che vanno dal 30 % al 90 %.

Il 21 maggio 1996 è stato inoltrato un reclamo alla Commissione relativamente alla legge del 4 marzo 1996, in cui si sosteneva che essa non era conforme alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

In linea di massima il sostegno pubblico al finanziamento di impianti funiviari deve essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In generale gli impianti funiviari devono essere considerati investimenti commerciali. L'obiettivo di tale servizio è turistico e quindi esso ha evidentemente un carattere commerciale ed è soggetto alla

concorrenza. Ne consegue che il finanziamento di impianti funiviari costituisce un aiuto diretto ai proprietari e ai gestori.

È indubbio che il turismo (invernale) sia un'attività di portata internazionale, in cui si realizza un elevato livello di scambi intracomunitari, e che tale settore sia caratterizzato da una forte concorrenza. Benché gli impianti funiviari siano in concorrenza con altre strutture ricreative e sportive la concorrenza si svolge principalmente tra località e strutture sciistiche situate in regioni differenti e nei vari Stati membri. Gli aiuti di Stato agli impianti funiviari alterano quindi il commercio tra Stati membri.

Non si può sostenere che la legge del 4 marzo 1996 si limiti a rinnovare la legge del 21 gennaio 1991 già autorizzata e che quindi rientri nell'approvazione già concessa dalla Commissione (NN 45/91). Al contrario, è evidente che la nuova legge modifica in misura notevole il vecchio regime di aiuti, consentendo aiuti agli investimenti con un'intensità fino al 90 % mentre il regime precedente permetteva intensità fino al 33 % dei costi del progetto. Il regime di aiuti istituito con la legge del 4 marzo 1996 costituisce un nuovo aiuto di Stato e pertanto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

È importante sottolineare che nel caso NN 45/91 la Commissione aveva applicato una deroga al regime di aiuti istituito con la legge del 21 gennaio 1991, sulla base del fatto che esso avrebbe favorito lo sviluppo dei trasporti e delle attività turistiche. La Commissione era pervenuta a tale valutazione sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato in vigore all'epoca della decisione. Al momento dell'adozione della nuova legge nel marzo 1996 erano in vigore nuove norme in materia di aiuti di Stato. La valutazione della legge deve essere effettuata quindi sulla base di tali nuove norme.

Il governo italiano, inoltre, non sembra avere rispettato la decisione della Commissione nel caso NN 45/91 relativo alla legge del 21 gennaio 1991, che approvava un'intensità massima di aiuto del 33 %. Tale valutazione si basa tuttavia solo sulle informazioni inviate dalle autorità italiane e non pregiudica né l'accertamento di un'eventuale applicazione non corretta del regime precedente né la decisione della Commissione in merito al nuovo regime.

In linea generale il finanziamento degli impianti funiviari non può essere giustificato dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Gli impianti funiviari generalmente non forniscono un servizio di interesse economico generale. Di norma essi non servono a soddisfare necessità generali e basilari della popolazione, ma a trarre profitti dal turismo.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, l'articolo 73 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio stabiliscono come possa essere garantita la prestazione di servizi pubblici.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il 2 % di tutte le funivie della Provincia di Bolzano svolgono funzione di trasporto e non possono quindi essere considerate strutture turistiche. Esse servono al trasporto di merci e/o di passeggeri tra centri abitati o forniscono l'accesso ad una zona sciistica (sostituendo ad esempio una strada). Il finanziamento delle infrastrutture per i trasporti, nella misura in cui arreca beneficio ad un'impresa che gestisce l'infrastruttura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può rientrare nella prima delle ipotesi contemplate all'articolo 73 del trattato CE. Il finanziamento di infrastrutture per i trasporti gestite direttamente dallo Stato, senza l'intermediazione di alcuna impresa, e messe a disposizione del pubblico senza limitazioni d'accesso, non costituisce di norma aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto di Stato giova ricordare che la legge del 4 marzo 1996 fissa un'intensità di aiuto massima del 90 % per i contributi finanziari volti alla costruzione e al rinnovamento di impianti funiviari. A tale intensità di aiuto non sono applicabili deroghe a norma del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato. Il regime di aiuti in esame non può essere esentato dall'obbligo di notifica in virtù della regola de minimis, perché la legge che istituisce il regime non limita l'importo dell'aiuto che può essere concesso per un singolo progetto.

La provincia di Bolzano non è ammessa a beneficiare di aiuti regionali e pertanto non sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del trattato CE, relativamente all'aspetto regionale di quest'ultima disposizione.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Il regime di aiuti in oggetto non soddisfa le condizioni necessarie per essere giudicato compatibile con il mercato comune in virtù delle diverse norme applicabili agli aiuti orizzontali. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i beneficiari della legge sono imprese di qualsiasi dimensione. Il regime di aiuti

non può dunque beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto a piccole e medie imprese. Il regime in questione inoltre non prevede aiuti per la ricerca e sviluppo e pertanto non è possibile applicare un'esenzione in virtù della normativa comunitaria in materia. La legge in esame, infine, prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto di un ulteriore 30 % laddove si rendano necessarie particolari soluzioni tecnologiche al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale. Tale intensità di aiuto non può beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto all'ambiente, poiché supera la soglia fissata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Non sono state trasmesse alla Commissione informazioni atte a dimostrare che il regime di aiuti sia necessario ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

Per quanto riguarda il finanziamento di infrastrutture per i trasporti e/o di servizi di trasporto, l'eventuale necessità di coordinare i trasporti o di fornire un rimborso per l'adempimento di determinati obblighi inerenti al concetto di servizio pubblico nel settore del trasporto su terra deve essere valutata ai sensi dell'articolo 73 del trattato e del diritto derivato [regolamento (CEE) n. 1107/70 e successive modifiche nonché regolamento (CEE) n. 1191/69 e successive modifiche].

È opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegale può essere recuperato dal beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si prega informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al caso menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. ANTEFATTI

Con lettera del 4 giugno 1991 la Commissione ha approvato la legge del 21 gennaio 1991 che consente l'erogazione di aiuti di Stato in favore di funicolari e funivie nella Provincia Autonoma di Bolzano (NN 45/91). Nella decisione la Commissione ha approvato un'intensità massima di aiuto del 33 % (lordo) del costo dei singoli progetti. La Commissione ha fondato il suo ragionamento sulla considerazione che tale regime di aiuti poteva beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto avrebbe favorito lo sviluppo dei trasporti e delle attività turistiche.

Il 4 marzo 1996 le autorità della Provincia Autonoma di Bolzano hanno approvato una nuova legge che, secondo quanto da esse affermato, si limitava a rinnovare quella già menzionata. La nuova legge non è stata notificata.

Con lettera del 21 maggio 1996 è stato inoltrato un reclamo alla Commissione relativamente alla legge del 4 marzo 1996 in cui si sosteneva che essa non era conforme alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Il reclamante sosteneva che la Provincia di Bolzano aveva deciso di concedere sovvenzioni ai trasporti a fune a danno dell'ambiente con intensità di aiuto considerevolmente più elevate di quelle concesse per le misure di protezione ambientale.

Con lettera del 21 giugno 1996 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane e al reclamante.

Con lettera del 29 luglio 1996 il governo italiano ha fornito una risposta non ufficiale. Con lettera del 12 agosto 1996 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di trasmetterle ulteriori informazioni in merito al genere di obblighi di servizio pubblico che il governo italiano ha imposto alle imprese che gestiscono impianti funiviari in Italia.

Con lettera del 13 novembre 1996 il reclamante ha inviato ulteriori informazioni. Il 17 dicembre ha avuto luogo un incontro con il reclamante.

Con lettera del 21 gennaio 1997 il governo italiano ha fornito ulteriori informazioni sul caso in oggetto. Nella lettera si faceva riferimento all'approvazione della legge del 21 gennaio 1991 da parte della Commissione in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato. Secondo le autorità italiane la legge prevedeva l'erogazione di aiuti in più rate per un periodo di tre anni con un massimale del 33 %. Il governo italiano ha anche fatto presente che negli anni precedenti l'intensità media di aiuto concessa dalla Provincia di Bolzano non aveva mai superato il 35 %. Il governo italiano sosteneva che la legge del 4 marzo 1996 aveva solo rinnovato quella già approvata e poteva quindi rientrare nell'approvazione concessa dalla Commissione nel 1991. Il governo italiano riteneva inoltre che il trasporto funicolare costituisca un servizio pubblico.

Il 23 febbraio 1998 la Commissione ha inviato una lettera al governo italiano chiedendo informazioni sui casi in cui era stato concesso un aiuto di intensità superiore al 33 % per sostenere progetti nell'ambito della legge del 21 gennaio 1991.

Il 23 giugno 1998 le autorità italiane hanno inviato le informazioni richieste.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

La Legge Provinciale n. 6 del 4 marzo 1996 relativa alla costruzione e alla modernizzazione degli impianti funiviari concede aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili per i seguenti interventi:

1. realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o tappeti mobili o sciovie;
2. miglioramento qualitativo, aggiornamento tecnologico o aumento di potenzialità di linee esistenti;
3. sostituzioni di vecchie parti di linee esistenti;
4. miglioramento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione e alla lettura dei titoli di viaggio.

La legge fissa le seguenti intensità massime di aiuto:

- a) 90 % per funivie bifune a va e vieni che rivestono particolare importanza sociale in quanto collegamento tra centri abitati;
- b) 45 % per funicolari terrestri su rotaia, funivie bifune o monofune;

c) 45 % per apparecchiature destinate all'emissione ed alla lettura dei titoli di viaggi;

d) 50 % per le sciovie singole che rivestono rilevanza per fini socioeducativi e ritenute di particolare utilità per la popolazione locale perché in grado di integrare sensibilmente nel periodo invernale le infrastrutture sportivo-ricreative ivi esistenti;

e) 30 % per le sciovie non contemplate nella lettera d).

La legge prevede che per gli investimenti di cui dal punto 2 a 4 le aliquote di contributo possano essere aumentate fino ad ulteriori 30 punti percentuali qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti agli investimenti.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane i progetti di importanza sociale come quelli per la modernizzazione delle funivie bifune che collegano centri abitati possono beneficiare di contributi annuali fino a un massimo del 33 % per tre anni. Inoltre gli impianti che sostituiscono strade pubbliche e trasportano gli sciatori nelle aree sciistiche, contribuendo così ad impedire che si verifichino danni ambientali e che aumenti il traffico privato, possono beneficiare di contributi ad un livello superiore al 15 % all'anno. Le autorità italiane ritengono che queste due categorie di impianti costituiscano infrastrutture di interesse pubblico. Le autorità italiane hanno indicato un'intensità media di aiuto del 31,7 % per i progetti che riguardano il settore turistico, ad esclusione quindi delle due categorie di infrastrutture di interesse pubblico.

Le autorità italiane sottolineano che non sono ammesse a beneficiare dei contributi tutte le spese per interventi connessi agli impianti (ad esempio i parcheggi per gli autoveicoli, le strade di accesso alle autostrade pubbliche, le opere per la trasformazione e trasmissione dell'elettricità, gli interventi per la protezione dalle valanghe e frane e la loro prevenzione) e per attrezzature ed edifici utilizzati per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (ad esempio uffici e magazzini).

Le autorità italiane ritengono che la nuova legge non abbia modificato il regime precedente, istituito con legge del 21 gennaio 1991, la cui durata era illimitata.

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che i beneficiari sono imprese pubbliche e private che gestiscono impianti funiviari. Tali imprese devono essere in possesso di una concessione provinciale per il trasporto in servizio pubblico di persone. Le autorità italiane affermano che tale sistema di concessioni prevede obblighi e doveri per le imprese (ad esempio vincoli di carattere tecnico e meccanico ai fini della sicurezza) che fanno sì che le imprese non possano operare esclusivamente secondo le condizioni di mercato.

Le autorità italiane affermano che nella Provincia esistono circa 400 impianti funiviari posseduti da 148 imprese. Solo 20 di dette imprese gestiscono più di cinque impianti. Si sostiene che a causa delle loro dimensioni le imprese difficilmente possono entrare in concorrenza con i grandi gestori di impianti funiviari presenti negli altri Stati membri.

Il governo italiano ha sottolineato che il regime di aiuto contribuisce all'aggiornamento tecnologico e alla sicurezza degli impianti funiviari e alla costruzione di nuovi impianti. L'aiuto persegue così l'obiettivo di uno sviluppo diversificato del turismo invernale, dello sviluppo economico della Provincia in generale, della cura del paesaggio e della protezione delle attività indotte.

3. VALUTAZIONE

In linea di massima il sostegno pubblico al finanziamento di impianti funiviari deve essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In generale gli impianti funiviari devono essere considerati investimenti commerciali. Il principale obiettivo perseguito dai loro proprietari e gestori è di attrarre sciatori (stranieri, nazionali e locali) per creare reddito e ottenere così profitti. L'obiettivo di tale servizio è turistico e quindi esso ha evidentemente un carattere commerciale ed è soggetto alla concorrenza. Ne consegue che il finanziamento di impianti funiviari costituisce un aiuto diretto ai proprietari e ai gestori.

È indubbio che il turismo (invernale) sia un'attività di portata internazionale, in cui si realizza un elevato livello di scambi intracomunitari, e che tale settore sia caratterizzato da una forte concorrenza. Benché gli impianti funiviari siano in concorrenza con altre strutture ricreative e sportive la concorrenza si svolge principalmente tra località e strutture sciistiche situate in regioni differenti e nei vari Stati membri. Il numero, la condizione e il comfort degli impianti funiviari, nonché i prezzi imposti per il loro utilizzo sono fattori cruciali ai fini della concorrenza, che influenzano le decisioni sciatori quando devono effettuare una scelta tra diverse località o strutture sportive (invernali). Gli aiuti di Stato agli impianti funiviari alterano quindi il commercio tra Stati membri.

Occorre rilevare qui che la legge del 4 marzo 1996 non può manifestamente essere considerata come una semplice proroga della legge del 21 gennaio 1991, rientrando quindi nell'approvazione già concessa dalla Commissione (NN 45/91). È chiaro invece che la nuova legge modifica in misura notevole il vecchio regime di aiuti, consentendo aiuti agli investimenti con un'intensità fino al 90 %, mentre il regime precedente ammetteva intensità fino al 33 % dei costi del progetto. Il regime istituito con la legge del 4 marzo 1996 costituisce un nuovo aiuto di Stato, che avrebbe quindi dovuto essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

È importante sottolineare che nel caso NN 45/91 la Commissione aveva applicato una deroga al regime di aiuto istituito con la legge del 21 gennaio 1991 in considerazione del fatto che esso avrebbe favorito lo sviluppo dei trasporti e delle attività turistiche. La Commissione era pervenuta a tale valutazione sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato in vigore all'epoca della decisione. Quando la legge del 4 marzo 1996 è stata adottata dalle autorità della Provincia di Bolzano si applicavano nuove norme in materia di aiuti di Stato. La valutazione della legge deve quindi essere effettuata sulla base di tali nuove norme.

Il governo italiano, inoltre, non sembra avere rispettato la decisione della Commissione nel caso NN 45/91 relativa alla legge

del 21 gennaio 1991, che approvava un'intensità massima di aiuto del 33 %. Questa valutazione si basa tuttavia esclusivamente sulle informazioni inviate dalle autorità italiane e non pregiudica la constatazione di un'eventuale applicazione non corretta del precedente regime né la conclusione della Commissione circa il nuovo regime.

3.1. Servizi d'interesse economico generale

In linea generale il finanziamento d'impianti funiviari non può essere giustificato dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Gli impianti funiviari generalmente non forniscono un servizio di interesse economico generale. Non servono di regola a soddisfare esigenze generali e basilari della popolazione ma a trarre profitti dal turismo. Inoltre il livello delle tariffe imposte per l'utilizzo degli impianti mostra chiaramente che tale servizio non costituisce un prodotto di base ma uno di lusso per il tempo libero.

In linea di principio spetta certamente agli Stati membri definire quali servizi essi considerino di interesse economico generale. Tuttavia, il concetto di servizi di interesse generale è inevitabilmente collegato alle necessità generali e basilari della popolazione di poter fruire di servizi che vengono considerati parte essenziale della vita quotidiana e non può essere esteso a servizi che chiaramente hanno un carattere puramente commerciale. Ogniquale sia necessario la Commissione deve verificare se il servizio in questione si qualifichi o meno come servizio di interesse economico generale. Al fine di tale analisi la Commissione terrà conto della natura del servizio e della misura in cui lo stesso servizio viene fornito dal mercato alle stesse condizioni.

Affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario che l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 87 osti all'adempimento della specifica missione affidata ad un'impresa. Ne consegue che la deroga deve essere limitata a quanto è necessario per l'adempimento di detta missione specifica. Infine lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. È evidente che nel settore del turismo (invernale) la concorrenza tra Stati membri è molto forte ed è in aumento a seguito della maggiore integrazione del mercato unico e grazie all'accresciuta libertà di circolazione delle persone nella Comunità. Con l'aumentare della concorrenza e del commercio qualsiasi misura statale avente effetto distortivo diventa maggiormente avvertibile.

Le autorità italiane fanno presente che la costruzione e la gestione di un impianto funiviario sono soggette all'ottenimento di una concessione. L'istituto della concessione è in vigore anche in altri Stati membri. La concessione obbliga l'impresa a gestire l'impianto funiviario e a trasportare tutti i passeggeri secondo le tariffe in vigore. È un fatto comune a varie professioni ed attività di essere soggette alla concessione di un permesso speciale e che la loro gestione preveda il rispetto di alcuni requisiti. In tal senso la situazione in cui agiscono gli operatori di impianti funiviari non è sostanzialmente diversa da quella in cui operano imprese di altri settori. Gli obblighi possono essere considerati come la condizione per l'ottenimento della concessione, che comporta tutti i diritti inerenti alla gestione e alla costruzione dell'impianto.

In breve, l'affermazione che gli impianti funiviari forniscono servizi d'interesse economico generale non può essere condivisa. Come affermato precedentemente gli impianti funiviari non servono a soddisfare esigenze fondamentali della popolazione, ma ad incrementare i profitti del turismo (specialmente invernale). Questa valutazione di ordine generale non esclude naturalmente che possano esistere singoli impianti funiviari che vengono utilizzati effettivamente per soddisfare le necessità di trasporto pubblico. Per quanto riguarda i servizi essenziali di trasporto, la seconda fattispecie di cui all'articolo 73 e il regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio modificato stabiliscono le modalità alle quali la prestazione di servizi pubblici economicamente non remunerativi può essere compensata con un finanziamento pubblico (compensazione degli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio).

3.2. Infrastrutture

Nella XXV relazione sulla politica di concorrenza, la Commissione ha sostenuto che gli investimenti pubblici per infrastrutture nel settore dei trasporti non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (1):

“In linea di principio, fino a quando l'accesso e l'utilizzo restano pubblici e generalizzati, questi interventi non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 (ora articolo 87, paragrafo 1) ma saranno di norma considerati come misure di interesse pubblico. Affinché si verifichi una distorsione — che potrebbe essere considerata alla stregua di un aiuto — i vantaggi insiti nelle infrastrutture dovrebbero essere conferiti secondo criteri selettivi al fine di favorire particolari imprese: ad esempio un'infrastruttura costruita appositamente per essere utilizzata da un'unica impresa o condizioni d'accesso discriminatorie.

In termini economici, se di norma sono le pubbliche autorità a fornire tali beni e servizi, ciò avviene perché il sistema dei prezzi non è in grado di provvedere efficacemente in tal senso. I beni come quelli infrastrutturali tendono ad essere indivisibili e accessibili collettivamente a tutti i cittadini, che questi li paghino o no. I beni forniti dallo Stato sono destinati alla società nel suo insieme e di essi non possono beneficiare particolari imprese o particolari settori (principio di [non] esclusività). In generale, pertanto, le misure pubbliche a favore delle infrastrutture non costituiscono aiuti, bensì provvedimenti di ordine generale aventi la propria giustificazione nella sovranità dello Stato sulla politica economica, sull'assetto e sulla programmazione territoriale.”

In base ai principi suesposti è evidente che in generale gli impianti funiviari non possono essere considerati come un'infrastruttura di trasporto.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il 2 % di tutte le funivie della Provincia di Bolzano servono esigenze di trasporto e non possono essere considerate come infrastrutture turistiche, essendo necessarie per il trasporto di merci o passeggeri tra centri abitati o per fornire l'accesso ad una zona sciistica (ad esempio al posto di una strada). Il finanziamento di un'infrastruttura di trasporto che favorisca l'impresa che la gestisce ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

può essere valutato alla luce della prima fattispecie di cui all'articolo 73 del trattato stesso. Il finanziamento di un'infrastruttura di trasporto gestita direttamente dallo Stato senza passare per il tramite di un'impresa e offerta senza restrizioni di accesso al pubblico in generale, non rientra di regola nel concetto di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.3. Compatibilità

È chiaro che la maggior parte dei finanziamenti agli impianti funiviari nella Provincia di Bolzano deve essere valutata alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato contenute nel trattato CE. Per poter dichiarare che gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune si deve valutare quindi se ad essi sia applicabile una delle deroghe contenute nell'articolo 87, paragrafo 2 e 3, del trattato CE. Giova ricordare che la legge del 4 marzo 1996 fissa un'intensità di aiuto massima del 90 % per i contributi finanziari volti alla costruzione e al rinnovamento di impianti funiviari.

Va detto innanzitutto che il regime di aiuti non può essere esentato dall'obbligo di notifica in virtù della regola de minimis, dato che la legge che lo istituisce non limita l'importo dell'aiuto che può essere concesso per un singolo progetto.

Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE pare applicabile: l'aiuto non ha carattere sociale, non è concesso ai singoli consumatori, non è destinato ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né serve a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

La provincia di Bolzano non è ammessa a beneficiare di aiuti regionali e pertanto non sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, relativamente all'aspetto regionale di quest'ultimo. L'aiuto non promuove nemmeno la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ed è evidente che non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. È pertanto necessario esaminare il regime di aiuti in oggetto alla luce delle diverse norme applicabili agli aiuti orizzontali.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane i beneficiari della legge sono imprese pubbliche e private, a prescindere dalla loro dimensione. C'è da aggiungere che venti delle imprese possiedono più di cinque impianti. Con ogni probabilità, per lo meno dette imprese non rientrano nella definizione di PMI. Il regime di aiuti non può dunque beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto a piccole e medie imprese. Il regime inoltre non prevede aiuti per la ricerca e sviluppo e pertanto non è possibile applicare un'esenzione in virtù della normativa comunitaria in materia.

(1) XXV Relazione sulla politica di concorrenza 1995, punto 175.

La legge in esame prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto di un ulteriore 30 % laddove si rendano necessarie particolari soluzioni tecnologiche al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale. Tale intensità di aiuto non può beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto all'ambiente poiché supera la soglia fissata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Va osservato infine che, nella misura in cui l'aiuto è destinato a finanziare la sostituzione di impianti ed apparecchiature, esso deve essere considerato un aiuto al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo se vengono rispettate condizioni eccezionali e non sembra che ciò si verifichi nel caso in esame.

Ne consegue che il regime di aiuto istituito dalla legge del 4 marzo 1996 non soddisfa le condizioni necessarie per poter essere giudicato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE.

Alla Commissione non è stata fornita la prova che esistono circostanze tali da rendere l'aiuto necessario in forza dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

Quanto al finanziamento di infrastrutture di trasporto e/o di servizi di trasporto, l'eventuale necessità di un coordinamento dei trasporti o di un rimborso per compensare talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio nei trasporti terrestri sono da valutare in base all'articolo 73 del trattato e al diritto derivato [regolamento (CE) n. 1107/70 modificato dal regolamento (CE) n. 1191/69].

4. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita la Repubblica italiana a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione della Repubblica italiana che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.»

AIUTI DI STATO

(Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, agli Stati membri e ai terzi interessati concernente la carta degli aiuti a finalità regionale presentata dai Paesi Bassi per il periodo 2000-2006

(2001/C 27/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera che segue, datata 5 luglio 2000, la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera in data 28 aprile 1999 (numero di riferimento 9594), protocollata in data 6 maggio 1999 dal segretariato generale della Commissione europea con il numero SG(99) A/6052, i Paesi Bassi hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la carta degli aiuti a finalità regionale che intendevano adottare dal 1° gennaio 2000.

In data 10 agosto 1999 la Commissione ha informato i Paesi Bassi, mediante lettera con rif. SG(99) D/6509, della propria decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a motivo dei dubbi sulla compatibilità con il trattato CE di taluni aspetti del progetto di carta degli aiuti a finalità regionale presentato dai Paesi Bassi.

Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale C 326 del 13 novembre 1999.

Con lettera in data 31 marzo 2000 (numero di rif. 10890), protocollata dalla Commissione europea in data 4 aprile 2000 con il numero A/32909, i Paesi Bassi hanno ritirato la notifica originaria.

Con la presente, la Commissione si pregia d'informare di aver chiuso la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, constatando che a seguito del ritiro della notifica la procedura è ormai priva di oggetto.»

AIUTO DI STATO**C 59/98 (ex N 701/97)****Paesi Bassi**

(2001/C 27/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati riguardante un centro di controllo delle chiatte nel porto di Rotterdam

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato le autorità dei Paesi Bassi della propria decisione di chiudere la procedura.

«Con lettera del 3 settembre 1997, registrata con il numero N 701/97, il governo olandese ha notificato l'intenzione di erogare ad una serie di compagnie di navigazione fluviale aiuti di Stato a favore di specifici investimenti e spese di funzionamento di un ufficio centrale di coordinamento nel porto di Rotterdam ("Centro di controllo delle chiatte").

Il 14 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla parte della misura relativa agli aiuti agli investimenti ⁽¹⁾. Per quanto riguarda invece gli aiuti per le spese di funzionamento, la Commissione ha deciso di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione, che è stata comunicata al governo olandese con lettera del 1° novembre 1998 recante il riferimento SG (98) D/9453 (caso C 59/98), è stata motivata principalmente dal fatto che gli aiuti per le spese di funzionamento non sono di norma autorizzati dal diritto comunitario.

La lettera della Commissione con l'invito a presentare osservazioni è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 2 dicembre 1998. Entro la data prevista hanno reagito due operatori di terminali portuali ed un'autorità amministrativa, tutti esprimendo critiche nei confronti dell'iniziativa olandese. La direzione generale "Trasporti" della Commissione europea ha trasmesso tali osservazioni alle autorità olandesi con lettera del 19 gennaio 1999.

Con lettera del 4 marzo 1999, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato, tramite la propria rappresentanza permanente, la sua decisione di non portare avanti le misure presentate e di ritirare la notifica. Successivamente, le autorità olandesi hanno confermato di non aver erogato nessuno degli aiuti previsti dalla misura.

La Commissione ha pertanto deciso di chiudere la procedura relativa agli aiuti di Stato olandesi al "Centro di controllo delle chiatte".»

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 14 ottobre 1998, N 701/97 — Paesi Bassi (GU C 52 del 23.2.1999, pag. 11).

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 35/00 (ex NN 81/98) — Aiuti a favore dell'impresa Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Turingia — Germania

(2001/C 27/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 17 luglio 2000, riprodotta in lingua originale dopo la sintesi che segue, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto oggetto dell'avvio del procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 27 58

Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica federale di Germania. Su richiesta scritta e motivata dagli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

PROCEDURA

Il 10 luglio 1998 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione aiuti alla ristrutturazione a favore dell'impresa Saalfelder Hebezeugbau GmbH («SHB»). Dopo uno scambio di corrispondenza, le autorità tedesche hanno ritirato la notifica con lettera del 13 luglio 1999. Con lettera del 27 agosto 1999 la Commissione ha replicato che il ritiro della notifica non poteva essere accettato ed ha ricordato al governo tedesco che parte delle domande inviate dalla Commissione il 18 agosto 1998 non avevano ancora ricevuto risposta. Con lettera del 20 settembre 1999 le autorità tedesche hanno risposto alle domande rimanenti. Con lettera dell'8 novembre 1999 la Commissione ha posto ulteriori quesiti, ai quali ha ricevuto risposta con lettere del 13 dicembre 1999 e del 12 gennaio 2000. Essendo già stato versato, l'aiuto è stato registrato come aiuto non notificato NN 81/98.

DESCRIZIONE

Nel 1993 SHB è stata privatizzata dal THA passando al Gresse-Gruppe, composto di Gresse Kranbau GmbH Wittenberg, Barlebener Kranbau GmbH («BAKRA») e da un privato. Nel maggio 1997 l'impresa BAKRA è fallita; la situazione finanziaria dell'intero Gresse-Gruppe è stata dunque messa in serio pericolo e la stessa SHB ha incontrato gravi difficoltà. L'azionista privato, insieme a due altri privati, ha deciso poi di acquistare le quote detenute dal Gresse-Gruppe. Il relativo contratto è stato firmato il 23 aprile 1997. Il prezzo d'acquisto ammontava a [...] (*). Nel 1997 un piano di ristrutturazione, non presentato tuttavia

nel dettaglio alla Commissione, prevedeva per il 1998 un fatturato di 34 540 000 DEM, con un utile di 1 193 000 DEM. Tuttavia, secondo i bilanci certificati dell'impresa del 1998, il fatturato è stato di 26 663 542 DEM e [...] (*). La ristrutturazione della società costerà 4 776 000 DEM e verrà finanziata nel seguente modo:

1. **risorse proprie** pari a 216 400 DEM;
2. **risorse dell'Eigenkapitalhilfeprogramm**, pari a 227 600 DEM, e del **Beteiligungsfonds-Ost**, pari a 900 000 DEM;
3. **Gemeinschaftsaufgabe Ost** pari a 557 000 DEM;
4. **pagamento** della città di Saalfeld pari a 950 000 DEM;
5. **garanzia dell'80 %** della Thüringer Aufbaubank per un fido di 4 000 000 DEM concesso a SHB nel 1997 nel quadro del programma di aiuti N 117/96. Questo regime dei aiuti permette fidejussioni («Ausfallbürgschaften») a favore delle PMI e delle grandi imprese;
6. **due prestiti del Konsolidierungsfonds** (fondo di consolidamento) per un totale di 1 966 000 DEM, concessi il 14 maggio 1998 nell'ambito del regime di aiuti Thüringer Konsolidierungsfonds per società in difficoltà numero NN 74/95 [SG(96) D/1946]. Tale regime prevede la notifica individuale alla Commissione di qualsiasi forma di aiuto ripetitivo al salvataggio o alla ristrutturazione concesso alla stessa società dopo la sua privatizzazione qualora l'importo dell'aiuto sia superiore a 1 000 000 di EUR.

(*) Segreto d'affari.

La notifica delle autorità tedesche del 10 luglio 1998 faceva riferimento soltanto ai prestiti del Konsolidierungsfonds che ammontano ad un totale di 1 966 000 DEM. La notifica individuale è stata giustificata con il fatto che una garanzia a copertura dell'80 % della linea di credito di 4 milioni di DEM era già stata concessa a SHB quando era in difficoltà e che, secondo le condizioni del regime di aiuti NN 74/95, i prestiti dovevano essere notificati individualmente. Tuttavia, nella lettera del 13 luglio 1999 con la quale veniva ritirata la notifica, la Germania ha modificato il proprio punto di vista, affermando che la garanzia concessa nel 1997 non rappresentava un aiuto alla ristrutturazione perché quando è stata concessa la garanzia dell'80 % SHB non era una società in difficoltà. Secondo le autorità tedesche, SHB ha incontrato delle difficoltà soltanto all'inizio del 1998 e nel contesto della ristrutturazione del Gresse-Gruppe.

L'impresa SHB, con sede a Saalfeld, in Turingia, opera principalmente nel campo della tecnologia delle gru. Nel 1997 l'impresa aveva 135 dipendenti ed un fatturato di 15 963 000 DEM (circa 7 981 500 EUR). Essa si qualifica come PMI ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

VALUTAZIONE

Non ci sono dubbi sul fatto che la maggior parte del sostegno finanziario pubblico, pari a 4 600 000 DEM, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, con la sola eccezione del contributo di DEM 950 000 della città di Saalfeld. In questo caso le autorità tedesche hanno fornito la prova del fatto che la somma corrisponde ad una compensazione per la costruzione di una strada principale nel luogo dove SHB aveva gli edifici della propria amministrazione e che è stata concessa alle condizioni di mercato. Vi sono tuttavia seri dubbi sul fatto che le altre misure si basino su regimi di aiuti e ne rispettino le condizioni.

Per quanto riguarda le risorse dell'Eigenkapitalhilfeprogramm, pari a 227 600 DEM, e del Beteiligungs-fonds-Ost, che ammontano a 900 000 DEM, la Commissione, a causa delle scarse informazioni presentate dalle autorità tedesche, non è in grado di valutare se sono state concesse nell'ambito di un regime degli aiuti esistente approvato dalla Commissione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [cause C-47/91 Italia/Commissione (1) e C-278/95 Siemens SA/Commissione (2)] e con il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, la Commissione può ingiungere alla Germania di fornirle, entro un termine da specificare, tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per formarsi un parere sulla compatibilità dell'aiuto in questione con la sua decisione di approvazione del regime di aiuti.

Per quanto concerne le sovvenzioni, pari a 557 000 DEM, concesse come aiuti nel quadro della Gemeinschaftsaufgabe e la garanzia dell'80 % della Thüringer Aufbaubank, la Commissione ritiene che possano essere considerate come aiuto esistente.

Per quanto riguarda i due prestiti del Konsolidierungsfonds, per un totale di 1 966 000 DEM, concessi nell'ambito del regime di aiuti NN 74/95 [SG(96) D/1946], la Commissione ritiene che

SHB fosse un'impresa in difficoltà già quando che la Thüringer Aufbaubank ha accordato la garanzia dell'80 % e che dunque entrambi i prestiti costituiscano una seconda misura di ristrutturazione. Di conseguenza, i due prestiti dovevano essere notificati individualmente. Con il ritiro della notifica le autorità tedesche non hanno soddisfatto questo requisito.

In considerazione di quanto sopra esposto, si può concludere che almeno questa misura di aiuto doveva essere notificata individualmente alla Commissione. È di conseguenza necessario valutare su base individuale se le misure d'aiuto concesse dalle autorità tedesche a favore di SHB soddisfano le condizioni per le esenzioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in conformità ai succitati orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà («gli orientamenti») del 23 dicembre 1994 (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12), in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

Nel caso di specie, vi sono dubbi seri sul fatto che queste condizioni siano soddisfatte poiché non è stato presentato un piano di ristrutturazione particolareggiato della società, non risulta che le previsioni finanziarie siano state rispettate ed il contributo dell'investitore alla ristrutturazione ammonta soltanto al 4,5 % dei costi di ristrutturazione complessivi.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto concesso illegalmente può essere recuperato presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden über die vorerwähnte Beihilfe übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu eröffnen.

I. VERFAHREN

Die deutsche Regierung teilte der Kommission am 10. Juli 1998 Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten der Saalfelder Hebezeugbau GmbH (SHB) mit. Nach einem Schriftwechsel zogen die deutschen Behörden ihre Anmeldung mit Schreiben vom 13. Juli 1999 zurück. Mit Schreiben vom 27. August 1999 stellte die Kommission fest, dass sie die Rücknahme der Anmeldung nicht akzeptieren konnte, und erinnerte die deutsche Regierung daran, dass ein Teil ihrer Fragen vom 18. August 1998 unbeantwortet geblieben war. Mit Schreiben vom 20. September 1999 beantworteten die deutschen Behörden diese Fragen. Mit Schreiben vom 8. November 1999 stellte die Kommission weitere Fragen, auf die sie mit Schreiben vom 13. Dezember 1999 und 12. Januar 2000 eine Antwort erhielt. Da die Beihilfe bereits ausgezahlt worden war, wurde sie als nicht notifizierte Beihilfe NN 81/98 registriert.

II. BESCHREIBUNG

1. Das Unternehmen

Die SHB ist im Bereich der Krantechnik (68 % des Umsatzes) und der Komponenten für Maschinenbau, Transport-, Lager- und Fördertechnik tätig. Außerdem ist sie in den Bereichen Service und Ersatzteile tätig.

(1) Racc. (1994) I-4635.

(2) Racc. (1997) I-2507.

Das Unternehmen zählte 1997 135 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 15 963 000 DEM (rund 7 981 000 EUR). Da es nicht zu über 25 % einem Großunternehmen gehört, das die Definition eines KMU nicht erfüllt, handelt es sich um ein KMU im Sinne des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen⁽³⁾.

Die SHB hat ihren Sitz in Saalfeld, Thüringen, einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag.

2. Hintergrundinformationen

Vor der deutschen Wiedervereinigung gehörte die Saalfelder Hebezeugbau GmbH dem Volkseigenen Betrieb TAKRAF. Die SHB wurde 1993 im Anschluss an ein offenes, transparentes und bedingungsloses Ausschreibungsverfahren⁽⁴⁾ von der THA an die Gresse-Gruppe privatisiert, die sich aus der Gresse GmbH Kranbau Wittenberg, der Barlebener Kranbau GmbH (BAKRA) und einer Privatperson zusammensetzte. Der Kaufpreis betrug [...] (*). Zwischen 1995 und 1997 erhielt die SHB eine Investitionsbeihilfe von insgesamt 6 620 022 DEM. Sämtliche Beihilfen beruhten auf zu einem früheren Zeitpunkt angemeldete und von der Kommission genehmigte Beihilferegelungen.

Im Mai 1997 meldete BAKRA den Konkurs an. Die finanzielle Lage der gesamten Gresse-Gruppe war infolgedessen äußerst gefährdet. Auch die SHB geriet in große Schwierigkeiten: Lieferanten kündigten Kreditversicherungen, Abnehmer verloren das Vertrauen, es entstanden Verbindlichkeiten. Der Umsatz ging von 19 278 502 DEM im Jahre 1996 auf 15 962 850 DEM im Jahre 1997 zurück. Die SHB verzeichnete 1996 einen Überschuss von [...] (*) und 1997 [...] (*). Zu diesem Zeitpunkt beschloss die Hausbank, den Avalrahmen von ursprünglich 4 Mio. DEM auf 1,5 Mio. DEM einzufrieren, obwohl sich die Thüringer Aufbaubank für 80 % der gesamten Kreditlinie verbürgt hatte.

3. Wirtschaftszweig

Die SHB ist im Bereich der Krantechnik (der, wie bereits gesagt, 68 % ihres Umsatzes ausmacht) und der Komponenten für Maschinenbau, Transport-, Lager- und Fördertechnik tätig. Außerdem erbringt sie Kundendienstleistungen und liefert Ersatzteile. Auf dem Kranmarkt herrscht generell ein starker Wettbewerb. Es besteht Anlass zu der Vermutung, dass in diesem Sektor Überkapazitäten bestehen⁽⁵⁾. In Nischemärkten bestehen jedoch möglicherweise keine Überkapazitäten. Da der Nischemarkt, auf dem die SHB tätig ist, ein weltweiter Markt ist, sind auch Mitgliedstaaten an ihm beteiligt. Es besteht ein lebhafter grenzüberschreitender Handel innerhalb der EU in diesem Wirtschaftszweig. Trotz verschiedener Anfragen der Kommission haben die deutschen Behörden keine ausreichenden Informationen über Marktanteil und Produktionskapazität des Unternehmens übermittelt.

⁽³⁾ ABl. C 213 vom 27.7.1996.

⁽⁴⁾ Siehe XXIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik 1993, Ziff. 402 ff.

(*) Betriebsgeheimnis.

⁽⁵⁾ Siehe „Statistisches Handbuch für den Maschinenbau“, Ausgabe 1997, des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., S. 57.

4. Umstrukturierung

Infolge des Konkursverfahrens von BAKRA, der finanziellen Lage der Gresse-Gruppe und der Schwierigkeiten der SHB beschlossen der private Anteilseigner zusammen mit zwei anderen Privatpersonen, die Anteile der Gresse-Gruppe zu übernehmen. Der Kaufvertrag wurde am 23. April 1997 unterzeichnet. Der Kaufpreis betrug [...] (*). 1997 wurde ein Umstrukturierungskonzept erstellt, das einen Wechsel der Anteilseigner und eine Umstrukturierung der Tätigkeiten des Unternehmens vorsah. Die Struktur des Unternehmens veränderte sich insoweit, als drei natürliche Personen, die an anderen Unternehmen nicht beteiligt sind, die neuen Anteilseigner der SHB geworden sind.

Die Umstrukturierung der Unternehmenstätigkeiten stützte sich auf eine neue Gesellschafterstruktur, neue Dienstleistungserbringer und ein neues Vertriebsnetz sowie die Reorganisation der Produktionsanlagen.

Der Umstrukturierungsplan, der im Einzelnen der Kommission nicht unterbreitet wurde, sah folgende finanzielle Daten vor:

in DEM	1998	1999	2000
Umsatz	34 540 000	29 540 000	30 040 000
Materialaufwand	15 854 000	15 682 000	15 346 000
Personalaufwand	8 727 000	8 877 000	9 027 000
Abschreibungen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)

(*) Betriebsgeheimnis.

Nach der Rechnungsprüfung von Jahr 1998 belief sich der Umsatz allerdings auf 26 663 542 DEM, und [...] (*).

Die Umstrukturierung des Unternehmens wird 4 776 000 DEM kosten. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

Finanzielle Erfordernisse (in DEM)	
Verlustdeckung 1997	578 000
Ausgaben aufgrund des Wechsels der Anteilseigner	351 000
Investitionen	
— Reorganisation der Ausrüstungen und Maschinen	1 748 500
— Gebäude	1 810 000
— Vorrichtungen	288 500
Insgesamt	4 776 000

Die Umstrukturierung wird aus folgenden Quellen finanziert:

- 216 400 DEM **eigene Mittel**.
- 227 600 DEM **aus dem Eigenkapitalhilfeprogramm** und 900 000 DEM aus dem **Beteiligungsfonds-Ost**. Nach Angaben der deutschen Behörden handelt es sich bei dem Eigenkapitalhilfeprogramm und beim Beteiligungsfonds Ost um zu einem früheren Zeitpunkt notifizierte und von der Kommission genehmigte Beihilferegelungen. Aufgrund beider Regelungen können Beihilfen unter denselben Umständen und Voraussetzungen wie im Falle der SHB gewährt

werden. Die Nummer der Beihilfe oder das Datum der Kommissionsgenehmigung wurden jedoch nicht angegeben. Ebenso wenig wurden Kopien der einschlägigen Regelungen übermittelt.

3. 557 000 DEM im Rahmen der **Gemeinschaftsaufgabe Ost** aufgrund der Beihilferegelung Nr. N 123/97 „Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Investitionen — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, Schreiben der Kommission vom 18. August 1997, SG(97) D/7014. Bei Maßnahmen aufgrund dieser Regelung handelt es sich um regionale Investitionsbeihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag, die aufgrund der Ausnahme des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag von der Kommission genehmigt wurden (siehe N 464/93, N 157/94, N 531/95 und N 123/97).
4. 950 000 DEM von der Stadt Saalfeld. Die deutschen Behörden behaupten, dass hier keine staatliche Beihilfe vorliegt, da der Zuschuss an SHB als Entschädigung dafür gezahlt wurde, dass das Unternehmen wegen Straßenbauarbeiten seine Verwaltung umziehen mußte. Als Beweis wurde der Bericht eines unabhängigen Beratungsunternehmens übermittelt, der nicht nur dies, sondern auch bestätigt, dass die Entschädigung zu Marktbedingungen erfolgt ist.
5. **Eine 80%ige Bürgschaft** der Thüringer Aufbaubank für eine Kreditlinie von 4 Mio. DEM zugunsten der SHB im Jahre 1997 aufgrund der Beihilferegelung N 117/96. Die Beihilferegelung sieht Ausfallbürgschaften für KMU und Großunternehmen vor. Beihilfefähig sind folgende Kosten:
 - Umfinanzierung,
 - Betriebsmittelkredite,
 - Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen.

Bei der Rettung und Umstrukturierung von KMU ist aufgrund der Beihilferegelung keine vorherige Anmeldung bei der Kommission notwendig.

Die deutschen Behörden vertraten deswegen die Auffassung, dass die im Jahre 1998 gewährten Darlehen als erste Umstrukturierungsmaßnahme angesehen werden müssten und folglich keine Verpflichtung bestand, sie der Kommission einzeln zu notifizieren.

6. **Zwei Darlehen aus dem Konsolidierungsfonds** in Höhe von insgesamt 1 966 000 DEM wurden am 14. Mai 1998 aufgrund der Beihilferegelung Thüringer Konsolidierungsfonds für Unternehmen in Schwierigkeiten mit der Nummer NN 74/95 (SG(96) D/1946) gewährt. Diese Regelung sieht die Einzelnotifizierung der Beihilfen an Großunternehmen und der wiederholten Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an dasselbe Unternehmen im Anschluss an dessen Privatisierung vor, falls der Beihilfebetrug 1 Mio. EUR überschreitet.

Die Anmeldung der deutschen Behörden vom 10. Juli 1998 betraf lediglich die Konsolidierungsfondsdarlehen in Höhe von insgesamt 1 966 000 DEM. Die Einzelnotifizierung wurde damit begründet, dass bereits eine Bürgschaft für 80 % einer Kreditlinie von 4 Mio. DEM gewährt worden war, als die SHB in Schwierigkeiten geriet, und dass die Darlehen aufgrund der Beihilferegelung NN 74/95 einzeln notifiziert werden mussten.

In ihrem Schreiben vom 13. Juli 1999 aber, mit dem die deutschen Behörden die Anmeldung zurücknahmen, änderten diese ihren Standpunkt und erklärten, dass die 1997 gewährte Bürgschaft keine Umstrukturierungsbeihilfe darstellte, da die SHB zu dem Zeitpunkt, als ihr die 80%ige Bürgschaft gewährt wurde, kein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Dies wurde wie folgt begründet:

1. Die SHG geriet erst Anfang 1998 im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gresse-Gruppe in Schwierigkeiten. Zu diesem Zeitpunkt beschloss die Hausbank, einen Teil der Kreditlinie einzufrieren.
2. Zum Zeitpunkt der 80%igen Bürgschaft war die SHB ein zahlungsfähiges Unternehmen ohne Liquiditätsprobleme und in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nach Aufforderung durch die Kommission übermittelten die deutschen Behörden die Jahresabschlüsse⁽⁶⁾ des Unternehmens für die Jahre 1995, 1996, 1997 und 1998. In der Bilanz 1997 wurde erklärt, dass die Eröffnung des Konkursverfahrens von BAKRA am 4. März 1997 zu Liquiditätsproblemen bei der Gresse GmbH und folglich auch bei der SHB führte. Demnach stand das Unternehmen finanziellen Schwierigkeiten infolge der Kündigung von Kreditversicherungen durch Lieferanten, des Vertrauensverlusts bei den Abnehmern und des Einfrierens von Kreditlinien gegenüber.

III. WÜRDIGUNG

Es besteht kein Zweifel daran, dass der größte Teil der öffentlichen Förderung von 4 600 000 DEM eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt. Die einzige Maßnahme, die keine staatliche Beihilfe darstellt, ist der Saalfelder Beitrag in Höhe von 950 000 DEM. Die deutschen Behörden haben hier den Nachweis erbracht, dass diese Entschädigung für den Bau einer Hauptstraße an der Stelle, wo das Verwaltungsgebäude der SHB stand, nach marktüblichen Bedingungen gezahlt wurde.

Demnach sind die anderen nachstehenden Maßnahmen als staatliche Beihilfe anzusehen:

1. 227 600 DEM aus dem Eigenkapitalhilfeprogramm.
2. 900 000 DEM aus dem Beteiligungsfonds-Ost.
3. 557 000 DEM im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ost.
4. Die 80%ige Bürgschaft der Thüringer Aufbaubank für eine Kreditlinie von 4 Mio. DEM zugunsten der SHB im Jahre 1997. Die diesbezügliche Regelung wurde von der Kommission unter der Nr. N 117/96 genehmigt.
5. Zwei Darlehen aus dem Konsolidierungsfonds in Höhe von insgesamt 1 966 000 DEM am 14. Mai 1998 aufgrund der Beihilferegelung NN 74/95 (SG(96) D/1946) zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten.

⁽⁶⁾ C&L Deutsche Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, 23. Mai 1996, 7. Mai 1997 und 25. Februar 1998. PwC Deutsche Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Saalfeld, 17. März 1998.

Es bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass diese Maßnahmen, wie die deutschen Behörden behaupten, auf bestehenden Beihilferegelungen beruhen und mit diesen in Einklang stehen, eine Einzelanmeldung nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag also nicht mehr notwendig wäre.

In den Fällen, in denen die Kommission eine Beihilfe prüft, die vorgeblich in Einklang mit einem bereits genehmigten Programm gewährt wurde, muss sie, bevor sie das Verfahren gemäß Art. 88 Absatz 2 EG-Vertrag eröffnet, prüfen, ob die Beihilfe von diesem Programm gedeckt ist und den Bedingungen der Genehmigungsentscheidung entspricht (Fall C 47/91, Italien gegen Kommission, [1994] EEG S. I-4635). Die Kommission muss, wenn sie in dieser Hinsicht Zweifel hat, dem Mitgliedstaat im Wege einer Informationsanordnung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 aufgeben, sämtliche notwendige Unterlagen, Informationen und Daten zu übermitteln.

Was die Eigenkapitalhilfeprogrammmittel in Höhe von 227 600 DEM betrifft, so kann die Kommission anhand der ihr von den deutschen Behörden übermittelten Angaben nicht beurteilen, ob sie aufgrund einer bestehenden Beihilferegelung gewährt wurden. Der Kommission ist weder die Beihilfenummer noch das Datum ihrer Genehmigungsentscheidung bekannt. Eine Kopie der Beihilferegelung wurde ebenso wenig übermittelt. Deswegen muss ernsthaft bezweifelt werden, dass die Beihilfe einer bestehenden Beihilferegelung zugeordnet werden kann.

Dieselbe Feststellung gilt auch für die Mittel aus dem Beteiligungsfonds-Ost in Höhe von 900 000 DEM, für die die Kommission überhaupt keine Hintergrundinformation erhalten hat.

Deshalb muss die Kommission, in diesem Fall, eine Informationsanordnung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 aufgeben.

Was die GA-Mittel in Höhe von 557 000 DEM aufgrund der von der Kommission genehmigten Beihilferegelung N 157/94 betrifft, wonach Beihilfen an Unternehmen für Investitionen ungeachtet ihrer finanziellen Lage zulässig sind, so vertritt die Kommission die Auffassung, dass diese Beihilfe der bestehenden Beihilferegelung zugeordnet werden kann. Eine Einzelanmeldung ist daher nicht erforderlich.

Bezüglich der 80%igen Bürgschaft der Thüringer Aufbaubank für eine Kreditlinie von 4 Mio. DEM zugunsten der SHB aufgrund der Regelung N 117/96 gelangt die Kommission zu demselben Schluss. Demnach sind Bürgschaften unter denselben Bedingungen wie im Falle der SHB zulässig. Eine Einzelanmeldung erübrigt sich daher.

Bezüglich der beiden Konsolidierungsfondsdarlehen in Höhe von insgesamt 1 966 000 DEM vom 14. Mai 1998 aufgrund der Beihilferegelung NN 74/95 (SG(96) D/1946) zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten vertritt die Kommission die Auffassung, dass das Unternehmen bereits zum Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahme durch die Thüringer Aufbaubank in Schwierigkeiten war und beide Darlehen daher eine zweite Umstrukturierungsmaßnahme darstellen. Dies wird wie folgt begründet:

1. Die Ertragslage der SHB verschlechterte sich. Der Umsatz ging von 19 616 636 DEM im Jahre 1995 auf 19 278 502 DEM im Jahre 1996 und 15 962 850 DEM im Jahre 1997 zurück. 1996 erzielte die SHB einen Überschuss von [...] (*), während sie 1997 [...] (*). Der von den deutschen Behörden übermittelte Jahresabschlussbericht bestätigt, dass die Schwierigkeiten nicht erst 1998, wie auf deutscher Seite behauptet wird, sondern im Laufe des Jahres 1997 begannen. Ein weiterer zuverlässiger Beweis dafür, dass sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befand, ist die Tatsache, dass die Hausbank trotz einer 80%igen Ausfallbürgschaft der Thüringer Aufbaubank die ursprünglich eingeräumte Kreditlinie von 4 Mio. DEM auf einen Avalrahmen von 1 500 000 DEM einfror.
2. Dass schließlich die gesamte Umstrukturierung, die Kosten von 3 610 000 DEM verursacht, aus staatlichen Mitteln finanziert wird, zeigt ebenfalls unmissverständlich an, dass das Unternehmen über keine Eigenmittel mehr verfügt und sich folglich in finanziellen Schwierigkeiten befindet.

Nach den Vorschriften der Beihilferegelung NN 74/95 (SG(96) D/1946) mussten beide Darlehen einzeln notifiziert werden. Aufgrund der Rücknahme ihrer Anmeldung sind die deutschen Behörden diesem Erfordernis nicht nachgekommen.

Hieraus ergibt sich, dass zumindest diese Beihilfemaßnahme bei der Kommission einzeln angemeldet werden musste. Folglich muss im Rahmen einer Einzelprüfung untersucht werden, ob die von den deutschen Behörden zugunsten der SHB gewährten Beihilfen in den Anwendungsbereich der Ausnahmenvorschriften des Artikels 87 Absatz 2 bzw. Absatz 3 fallen.

Die in Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag vorgesehenen Ausnahmen sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da die darin erwähnten Zielsetzungen nicht Gegenstand der Beihilfemaßnahme sind. Im Übrigen haben die deutschen Behörden auch nicht versucht, diese Ausnahmen geltend zu machen.

In Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag werden die Arten von Beihilfen genannt, die als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden können. Die Vereinbarkeit muss für die gesamte Gemeinschaft und nicht lediglich für einen einzelnen Mitgliedstaat oder ein Gebiet dieses Mitgliedstaats festgestellt werden.

In vorliegendem Fall trägt die Kommission der Tatsache Rechnung, dass aufgrund ihrer Entscheidungen von 1994 und 1996 (7) die Gebiete der neuen Bundesländer Fördergebiete aufgrund von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag sind, also Gebiete mit einer außergewöhnlich niedrigen Lebenshaltung und einer erheblichen Unterbeschäftigung.

Was die Ausnahmen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstaben b) und d) EG-Vertrag betrifft, so soll mit den Beihilfen kein wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse gefördert oder eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben Deutschlands behoben werden. Ebenso wenig sind die Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes bestimmt.

(7) Siehe XXIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik 1993, Ziff. 402 f.

Unter bestimmten Voraussetzungen aber kann die Kommission aufgrund von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten genehmigen, wenn diese die Voraussetzungen der Leitlinien für staatliche Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten (die Leitlinien) erfüllen, die zum Zeitpunkt der vorerwähnten Beihilfegewährung bereits in Kraft waren. Hierbei handelt es sich um die Leitlinien vom 23. Dezember 1994 (ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12). Die neuen Leitlinien wurden erst am 9. Oktober 1999 veröffentlicht, während die Beihilfemaßnahmen 1997 und 1998 durchgeführt wurden. Folglich wurden die Beihilfen vor Inkrafttreten der neuen Leitlinien gewährt.

Gemäß Ziff. 3.2 der Leitlinien von 1994 kann die Kommission Umstrukturierungsbeihilfen genehmigen, wenn der Umstrukturierungsplan die nachstehenden Bedingungen erfüllt:

- i) Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens,
- ii) Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen durch die Beihilfen,
- iii) Verhältnis zu Kosten und Nutzen der Umstrukturierung,
- iv) vollständige Durchführung des Umstrukturierungsplans.

Im vorliegenden Falle bestehen jedoch ernsthafte Zweifel, dass diese Voraussetzungen erfüllt worden sind:

- Die deutschen Behörden haben keinen umfassenden Umstrukturierungsplan des Unternehmens übermittelt.
- Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass die finanziellen Voraussagen erfüllt werden.
- Der Beitrag des Investors zur Umstrukturierung beläuft sich auf 216 400 DEM, das sind 4,5 % der gesamten Umstrukturierungskosten, was keineswegs als ein erheblicher Beitrag im Sinne der Leitlinien angesehen werden kann.

IV. SCHLUSS

Deswegen hat die Kommission beschlossen, wegen der nachstehenden Maßnahme das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu eröffnen:

- zwei Konsolidierungsfondsdarlehen in Höhe von insgesamt 1 966 000 DEM, die am 14. Mai 1998 aufgrund der Beihilferegelung NN 74/95 (SG(96) D/1946) zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten gewährt wurden.

Die Kommission macht die Bundesrepublik Deutschland darauf aufmerksam, dass alle weiteren Beihilfen oder Beihilfevorhaben zugunsten desselben Unternehmens auch im Falle der Änderung seiner Rechtsform von diesem Verfahren erfasst werden, einschließlich aller anmeldungspflichtigen staatlichen Beihilfen, auf die die Kommission möglicherweise in der Antwort der deutschen Behörden auf ihre beigefügte Anordnung zur Auskunftserteilung stoßen wird.

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 gibt die Kommission Deutschland auf, innerhalb eines Monats sämtliche Unterlagen, Informationen und Daten zu übermitteln, die der Kommission erlauben zu entscheiden, ob die Beihilfe, die vorgeblich von dem Eigenhilfekapitalprogramm und dem Beteiligungsfonds-Ost-Programm gedeckt wurde, den Bedingungen dieser Genehmigung entspricht. Zu diesen Informationen gehören:

- Abschriften der einschlägigen Beihilferegelungen,
- Angabe des Datums der Genehmigung der einschlägigen Beihilferegelungen durch die Kommission,
- Daten über den Marktanteil und die Produktionskapazität der SHB.

Anderenfalls wird die Kommission davon ausgehen, dass es sich bei der fraglichen Maßnahme um neue Beihilfen handelt. Sie fordert Ihre Behörden auf, dem etwaigen Beihilfeempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.»

**NUMERI DI RIFERIMENTO PER LA NOTIFICA DELL'ESPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI CHIMICI
PERICOLOSI**

Quanto segue viene pubblicato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio ⁽¹⁾

(2001/C 27/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il suddetto regolamento ha introdotto una procedura di notifica per l'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità europea. La prima esportazione di tale prodotto chimico o di una preparazione contenente tale prodotto potrà avvenire solo 30 giorni dopo la notifica, ogni notifica dovrà avere un numero di riferimento e lo stesso numero dovrà essere utilizzato per le successive esportazioni dello stesso prodotto chimico dalla Comunità verso paesi terzi.

Numeri di riferimento attuali

L'articolo 4 del regolamento in oggetto specifica che la Commissione deve pubblicare periodicamente un elenco di questi numeri di riferimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, precisando il prodotto chimico in questione ed il paese terzo di destinazione.

Segue l'elenco dei numeri di riferimento attuali relativi ai prodotti chimici vietati o soggetti a severe limitazioni e che sono stati esportati entro il 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.

**SINTESI DEGLI ATTUALI NUMERI DI RIFERIMENTO PER L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI
(NON I PREPARATI)**

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
Ossido mercurico	
ANGOLA	EC/244-654-7/R1/AO
ARABIA SAUDITA	EC/244-654-7/R1/SA
ARGENTINA	EC/244-654-7/R1/AR
AUSTRALIA (*)	EC/244-654-7/R1/AU
BRASILE	EC/244-654-7/R1/BR
EGITTO	EC/244-654-7/R1/EG
ETIOPIA	EC/244-654-7/R1/ET
GIAMAHIRIA ARABO-LIBICA	EC/244-654-7/R1/LY
INDIA	EC/244-654-7/R1/IN
IRAN	EC/244-654-7/R1/IR
ISRAELE	EC/244-654-7/R1/IL
MALDIVE	EC/244-654-7/R1/MV
MYANMAR	EC/244-654-7/R1/MM
NUOVA ZELANDA (*)	EC/244-654-7/R1/NZ
POLONIA	EC/244-654-7/R1/PL
REPUBBLICA CECA	EC/244-654-7/R1/CZ
REPUBBLICA DOMINICANA	EC/244-654-7/R1/DO
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA (*)	EC/244-654-7/R1/TZ
SUDAFRICA	EC/244-654-7/R1/ZA
SVIZZERA (*)	EC/244-654-7/R1/CH
TAILANDIA	EC/244-654-7/R1/TH
UNGHERIA (*)	EC/244-654-7/R1/HU
USA	EC/244-654-7/R1/US

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
Ossido mercurico (segue)	
VENEZUELA	EC/244-654-7/R1/VE
YEMEN	EC/244-654-7/R1/YE
Cloruro mercurioso	
ARABIA SAUDITA	EC/233-307-5/R1/SA
ARGENTINA	EC/233-307-5/R1/AR
AUSTRALIA (*)	EC/233-307-5/R1/AU
BRASILE	EC/233-307-5/R1/BR
CAMERUN	EC/233-307-5/R1/CM
EGITTO	EC/233-307-5/R1/EG
INDIA	EC/233-307-5/R1/IN
IRAN	EC/233-307-5/R1/IR
POLONIA	EC/233-307-5/R1/PL
REPUBBLICA CECA	EC/233-307-5/R1/CZ
ROMANIA	EC/233-307-5/R1/RO
SVIZZERA (*)	EC/233-307-5/R1/CH
TAILANDIA	EC/233-307-5/R1/TH
UNGHERIA (*)	EC/233-307-5/R1/HU
USA	EC/233-307-5/R1/US
VENEZUELA	EC/233-307-5/R1/VE
Composti inorganici del mercurio	
ANGOLA	EC/231-106-7a/R1/AO
ARABIA SAUDITA	EC/231-106-7a/R1/SA
ARGENTINA	EC/231-106-7a/R1/AR
AUSTRALIA (*)	EC/231-106-7a/R1/AU
BANGLADESH	EC/231-106-7a/R1/BD
BRASILE	EC/231-106-7a/R1/BR
DOMINICA (*)	EC/231-106-7a/R1/DM
EGITTO	EC/231-106-7a/R1/EG
ERITREA	EC/231-106-7a/R1/ER
ETIOPIA	EC/231-106-7a/R1/ET
GHANA	EC/231-106-7a/R1/GH
GIAMAHIRIA ARABO-LIBICA	EC/231-106-7a/R1/LY
GUYANA	EC/231-106-7a/R1/GY
INDIA	EC/231-106-7a/R1/IN
IRAN	EC/231-106-7a/R1/IR
ISOLE FIGI	EC/231-106-7a/R1/FJ
ISRAELE	EC/231-106-7a/R1/IL
KENIA	EC/231-106-7a/R1/KE
MYANMAR	EC/231-106-7a/R1/MM
NUOVA ZELANDA (*)	EC/231-106-7a/R1/NZ
POLONIA	EC/231-106-7a/R1/PL
REPUBBLICA DOMINICANA	EC/231-106-7a/R1/DO
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA (*)	EC/231-106-7a/R1/TZ

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
Composti inorganici del mercurio (segue)	
ROMANIA	EC/231-106-7a/R1/RO
RUANDA	EC/231-106-7a/R1/RW
SEICELLE	EC/231-106-7a/R1/SC
SINGAPORE	EC/231-106-7a/R1/SG
SRI LANKA	EC/231-106-7a/R1/LK
SUDAFRICA	EC/231-106-7a/R1/ZA
SVIZZERA (*)	EC/231-106-7a/R1/CH
TAILANDIA	EC/231-106-7a/R1/TH
TAIWAN	EC/231-106-7a/R1/TW
TRINIDAD E TOBAGO (*)	EC/231-106-7a/R1/TT
UNGHERIA (*)	EC/231-106-7a/R1/HU
USA	EC/231-106-7a/R1/US
VENEZUELA	EC/231-106-7a/R1/VE
YEMEN	EC/231-106-7a/R1/YE
ZAMBIA	EC/231-106-7a/R1/ZM
Composto inorganico del mercurio: cloruro di mercurio (II)	
AFGHANISTAN	EC/231-299-8/R2/AF
ARABIA SAUDITA	EC/231-299-8/R2/SA
ARGENTINA	EC/231-299-8/R2/AR
AUSTRALIA (*)	EC/231-299-8/R2/AU
BANGLADESH	EC/231-299-8/R2/BD
BRASILE	EC/231-299-8/R2/BR
CROAZIA	EC/231-299-8/R2/HR
EGITTO	EC/231-299-8/R2/EG
ETIOPIA	EC/231-299-8/R2/ET
FEDERAZIONE RUSSA	EC/231-299-8/R2/RU
GHANA	EC/231-299-8/R2/GH
GIAMAHIRIA ARABO-LIBICA	EC/231-299-8/R2/LY
GIAPPONE	EC/231-299-8/R2/JP
GRENADA (INDIA OCC.)	EC/231-299-8/R2/GD
GUATEMALA	EC/231-299-8/R2/GT
INDIA	EC/231-299-8/R2/IN
IRAN	EC/231-299-8/R2/IR
ISRAELE	EC/231-299-8/R2/IL
MADAGASCAR	EC/231-299-8/R2/MG
MYANMAR	EC/231-299-8/R2/MM
NUOVA ZELANDA (*)	EC/231-299-8/R2/NZ
POLONIA	EC/231-299-8/R2/PL
RUANDA	EC/231-299-8/R2/RW
SIERRA LEONE	EC/231-299-8/R2/SL
SINGAPORE	EC/231-299-8/R2/SG
SRI LANKA	EC/231-299-8/R2/LK

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
<p>Composto inorganico del mercurio: cloruro di mercurio (II) (segue)</p> <p>SUDAFRICA SURINAME SVIZZERA (*) TAILANDIA TRINIDAD E TOBAGO (*) UNGHERIA (*) USA VENEZUELA YEMEN</p>	<p>EC/231-299-8/R2/ZA EC/231-299-8/R2/SR EC/231-299-8/R2/CH EC/231-299-8/R2/TH EC/231-299-8/R2/TT EC/231-299-8/R2/HU EC/231-299-8/R2/US EC/231-299-8/R2/VE EC/231-299-8/R2/YE</p>
<p>Composti di alchilmercurio</p> <p>AUSTRALIA (*) BRASILE GIAPPONE INDIA (**) IRAN ISRAELE NUOVA ZELANDA (*) POLONIA SEICELLE SINGAPORE SUDAFRICA SVIZZERA (*) TAILANDIA TAIWAN TRINIDAD E TOBAGO (*) UNGHERIA (*) USA VENEZUELA</p>	<p>EC/200-210-4a/R1/AU EC/200-210-4a/R1/BR EC/200-210-4a/R1/JP EC/200-210-4a/R1/IN EC/200-210-4a/R1/IR EC/200-210-4a/R1/IL EC/200-210-4a/R1/NZ EC/200-210-4a/R1/PL EC/200-210-4a/R1/SC EC/200-210-4a/R1/SG EC/200-210-4a/R1/ZA EC/200-210-4a/R1/CH EC/200-210-4a/R1/TH EC/200-210-4a/R1/TW EC/200-210-4a/R1/TT EC/200-210-4a/R1/HU EC/200-210-4a/R1/US EC/200-210-4a/R1/VE</p>
<p>Composti di alcossialchil- e aril-mercurio</p> <p>AFGHANISTAN ANGOLA ARABIA SAUDITA ARGENTINA AUSTRALIA (*) BRASILE CAMERUN ETIOPIA GHANA GIAPPONE GUYANA INDIA IRAN ISRAELE</p>	<p>EC/200-530-4a/R1/AF EC/200-530-4a/R1/AO EC/200-530-4a/R1/SA EC/200-530-4a/R1/AR EC/200-530-4a/R1/AU EC/200-530-4a/R1/BR EC/200-530-4a/R1/CM EC/200-530-4a/R1/ET EC/200-530-4a/R1/GH EC/200-530-4a/R1/JP EC/200-530-4a/R1/GY EC/200-530-4a/R1/IN EC/200-530-4a/R1/IR EC/200-530-4a/R1/IL</p>

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
Composti di alcossialchil- e aril-mercurio <i>(segue)</i> NUOVA ZELANDA (*) POLONIA SIERRA LEONE SINGAPORE SUDAFRICA TAIWAN UNGHERIA (*) USA	EC/200-530-4a/R1/NZ EC/200-530-4a/R1/PL EC/200-530-4a/R1/SL EC/200-530-4a/R1/SG EC/200-530-4a/R1/ZA EC/200-530-4a/R1/TW EC/200-530-4a/R1/HU EC/200-530-4a/R1/US
Composto di alcossialchil- e aril-mercurio: acetato fenilico di mercurio ARGENTINA AUSTRALIA (*) SUDAFRICA SVIZZERA (*) USA	EC/200-532-5/R1/AR EC/200-532-5/R1/AU EC/200-532-5/R1/ZA EC/200-532-5/R1/CH EC/200-532-5/R1/US
Composto di alcossialchil- e aril-mercurio: nitrato fenilico di mercurio SUDAFRICA	EC/200-242-9/R1/ZA
Esaclorobenzene FEDERAZIONE RUSSA USA	EC/204-273-9/R2/RU EC/204-273-9/R2/US
Toxafene COLOMBIA ISRAELE	EC/232-283-3/R2/CO EC/232-283-3/R2/IL
Bifenile polibromurato COREA INDIA ISRAELE SINGAPORE	EC/237-137-2a/KR EC/237-137-2a/IN EC/237-137-2a/IL EC/237-137-2a/SG
1,2-dibromoetano ISRAELE SINGAPORE SLOVENIA SUDAFRICA SVIZZERA (*) TAIWAN ZIMBABWE	EC/203-444-5/IL EC/203-444-5/SG EC/203-444-5/SI EC/203-444-5/ZA EC/203-444-5/CH EC/203-444-5/TW EC/203-444-5/ZW
1,2-dicloroetano ALGERIA ANGOLA	EC/203-458-1/DZ EC/203-458-1/AO

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
1,2-dicloroetano (segue)	
ARABIA SAUDITA	EC/203-458-1/SA
ARGENTINA	EC/203-458-1/AR
AUSTRALIA (*)	EC/203-458-1/AU
BANGLADESH	EC/203-458-1/BD
BIELORUSSIA	EC/203-458-1/BY
BRASILE	EC/203-458-1/BR
CILE	EC/203-458-1/CL
COLOMBIA	EC/203-458-1/CO
COREA	EC/203-458-1/KR
CROAZIA	EC/203-458-1/HR
CUBA	EC/203-458-1/CU
EGITTO	EC/203-458-1/EG
EMIRATI ARABI UNITI	EC/203-458-1/AE
EQUADOR	EC/203-458-1/EC
ETIOPIA	EC/203-458-1/ET
FILIPPINE	EC/203-458-1/PH
GHANA	EC/203-458-1/GH
GIAMAHIRIA ARABO-LIBICA	EC/203-458-1/LY
GIAMAICA	EC/203-458-1/JM
GIAPPONE	EC/203-458-1/JP
GIORDANIA	EC/203-458-1/JO
GUATEMALA	EC/203-458-1/GT
INDIA	EC/203-458-1/IN
INDONESIA	EC/203-458-1/ID
IRAN	EC/203-458-1/IR
ISRAELE	EC/203-458-1/IL
KUWAIT	EC/203-458-1/KW
MACEDONIA	EC/203-458-1/ME
MALAYSIA	EC/203-458-1/MY
MALDIVE	EC/203-458-1/MV
MALTA	EC/203-458-1/MT
MAROCCO	EC/203-458-1/MA
MAURIZIO	EC/203-458-1/MU
MYANMAR	EC/203-458-1/MM
NIGERIA	EC/203-458-1/NG
NUOVA ZELANDA (*)	EC/203-458-1/NZ
OMAN	EC/203-458-1/OM
PAKISTAN	EC/203-458-1/PK
POLONIA	EC/203-458-1/PL
REPUBBLICA ARABO SIRIANA	EC/203-458-1/SY
REPUBBLICA CECA	EC/203-458-1/CZ
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA (*)	EC/203-458-1/TZ
ROMANIA	EC/203-458-1/RO
SANTA LUCIA	EC/203-458-1/LC
SEICELLE	EC/203-458-1/SC
SINGAPORE	EC/203-458-1/SG
SLOVACCHIA	EC/203-458-1/SK
SLOVENIA	EC/203-458-1/SI

Prodotto chimico/paese importatore	Numero di riferimento esportazione
1,2-dicloroetano <i>(segue)</i> SRI LANKA SUDAFRICA SVIZZERA (*) TAILANDIA TAIWAN TRINIDAD E TOBAGO (*) TURCHIA UCRAINA UNGHERIA (*) USA VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA	EC/203-458-1/LK EC/203-458-1/ZA EC/203-458-1/CH EC/203-458-1/TH EC/203-458-1/TW EC/203-458-1/TT EC/203-458-1/TR EC/203-458-1/UA EC/203-458-1/HU EC/203-458-1/US EC/203-458-1/VE EC/203-458-1/VN EC/203-458-1/ZM
Ossido di etilene BOSNIA-ERZEGOVINA EGITTO EMIRATI ARABI UNITI INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE SLOVENIA SUDAFRICA SVIZZERA (*) TAILANDIA TURCHIA	EC/200-849-9/BA EC/200-849-9/EG EC/200-849-9/AE EC/200-849-9/ID EC/200-849-9/MY EC/200-849-9/SG EC/200-849-9/SI EC/200-849-9/ZA EC/200-849-9/CH EC/200-849-9/TH EC/200-849-9/TR
Dinoseb SVIZZERA (*)	EC/201-861-7/CH
Dicofol contenente < 78 % di p,p'-dicofol o > 1 g/kg di DDT e composti correlati col DDT ARGENTINA BRASILE CIPRO GIORDANIA INDIA ISRAELE MESSICO TAILANDIA TURCHIA	EC/204-082-0/AR EC/204-082-0/BR EC/204-082-0/CY EC/204-082-0/JO EC/204-082-0/IN EC/204-082-0/IL EC/204-082-0/MX EC/204-082-0/TH EC/204-082-0/TR

(*) Questo paese ha segnalato una decisione PIC in cui si limita l'importazione della sostanza in base all'uso previsto. Cfr. circolare PIC VIII, luglio 1998.

(**) Questo paese ha segnalato una decisione PIC relativa a un prodotto chimico specifico compreso in questo gruppo. Cfr. circolare PIC VII, luglio 1997.

SINTESI DEGLI ATTUALI NUMERI DI RIFERIMENTO PER L'ESPORTAZIONE DEI PREPARATI

I seguenti numeri di riferimento vengono elencati in base alla classificazione ⁽¹⁾ e viene sospeso l'uso dei nomi dei preparati; nei casi in cui non si disponga di alcuna classificazione, viene indicato il nome del preparato.

Si tenga presente che la classificazione relativa ai preparati elencati si riferisce solo agli Export Reference Numbers corrispondenti a tali preparati e non viene applicata automaticamente ad altri preparati.

La classificazione si basa sulle informazioni fornite esclusivamente dall'esportatore e non dalla Commissione.

⁽¹⁾ Cfr. direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

Classificazione/paese di importazione	Numero di riferimento esportazione
Preparati contenenti composti inorganici del mercurio T+; R26/27/28 R33 C; R35 UNGHERIA (*)	EC/231-106-7a/P2/R1/HU
T+; R26/27/28 R33 ANGOLA ARABIA SAUDITA AUSTRALIA (*) BRASILE EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ETIOPIA GHANA GIAMAHIRIA ARABO-LIBICA ISRAELE MYANMAR REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA (*) ROMANIA SIERRA LEONE SINGAPORE SRI LANKA SVIZZERA (*) YEMEN	EC/231-106-7a/P1/R1/AO EC/231-106-7a/P1/R1/SA EC/231-106-7a/P1/R1/AU EC/231-106-7a/P1/R1/BR EC/231-106-7a/P1/R1/EG EC/231-106-7a/P2/R1/AE EC/231-106-7a/P1/R1/ET EC/231-106-7a/P1/R1/GH EC/231-106-7a/P1/R1/LY EC/231-106-7a/P1/R2/IL EC/231-106-7a/P1/R1/MM EC/231-106-7a/P1/R1/TZ EC/231-106-7a/P1/R1/RO EC/231-106-7a/P1/R1/SL EC/231-106-7a/P1/R1/SG EC/231-106-7a/P1/R1/LK EC/231-106-7a/P3/R1/CH EC/231-106-7a/P1/R1/YE
T+; R26/27/28 R33 Xi; R37/38 R10 ARGENTINA EGITTO GIAPPONE REPUBBLICA CECA TAILANDIA	EC/231-106-7a/P1/R1/AR EC/231-106-7a/P2/R1/EG EC/231-106-7a/P1/R1/JP EC/231-106-7a/P1/R1/CZ EC/231-106-7a/P2/R1/TH
T; R23/24/25 R33 C; R35 LITUANIA POLONIA SVIZZERA (*)	EC/231-106-7a/P1/R1/LT EC/231-106-7a/P1/R1/PL EC/231-106-7a/P2/R1/CH

Classificazione/paese di importazione	Numero di riferimento esportazione
<p>Xn; R20/21/22 R33</p> <p>AUSTRALIA (*) BANGLADESH INDIA ISRAELE NUOVA ZELANDA (*) SEICELLE SINGAPORE SUDAFRICA SVIZZERA (*) TAILANDIA TAIWAN UNGHERIA (*)</p>	<p>EC/231-106-7a/P2/R1/AU EC/231-106-7a/P1/R1/BD EC/231-106-7a/P1/R1/IN EC/231-106-7a/P1/R1/IL EC/231-106-7a/P1/R1/NZ EC/231-106-7a/P1/R1/SC EC/231-106-7a/P2/R1/SG EC/231-106-7a/P1/R1/Z EC/231-106-7a/P1/R1/CH EC/231-106-7a/P1/R1/TH EC/231-106-7a/P1/R1/TW EC/231-106-7a/P1/R1/HU</p>
<p><i>Preparati contenenti composti inorganici del mercurio + ossido mercurico</i></p> <p>T+; R26/27/28 R33</p> <p>AUSTRALIA (*)</p>	<p>EC/231-106-7a/P3/R1/AU</p>
<p><i>Preparati contenenti composto inorganico di mercurio: cloruro di mercurio (II)</i></p> <p>T+; R28 C; R34 T; R48/24/25</p> <p>ROMANIA SVIZZERA (*) TAILANDIA UNGHERIA (*)</p>	<p>EC/231-299-8/P1/R2/RO EC/231-299-8/P1/R2/CH EC/231-299-8/P1/R2/TH EC/231-299-8/P1/R2/HU</p>
<p><i>Preparati contenenti composti di alchilmercurio</i></p> <p>T+; R26/27/28 R33 R10</p> <p>ARABIA SAUDITA EGITTO MYANMAR</p>	<p>EC/200-210-4a/P1/R1/SA EC/200-210-4a/P1/R1/EG EC/200-210-4a/P1/R1/MM</p>
<p><i>Preparati contenenti composti di alcossialchil- e aril-mercurio</i></p> <p>T+; R26/27/28 R33 R10</p> <p>ARABIA SAUDITA CAMBOGIA COSTA D'AVORIO TRINIDAD E TOBAGO (*) VENEZUELA</p>	<p>EC/200-530-4a/P1/R1/SA EC/200-530-4a/P1/R1/KH EC/200-530-4a/P1/R1/CI EC/200-530-4a/P1/R1/TT EC/200-530-4a/P1/R1/VE</p>
<p>«Falisan-Universal-Feuchtbeize»</p> <p>ALBANIA</p>	<p>EC/200-530-4a/P1/R1/AL</p>

Classificazione/paese di importazione	Numero di riferimento esportazione
Preparati contenenti Clordano T; R23/24/25 Xi; R36/38 Car.Cat.3; R40 SRI LANKA	EC/200-349-0/P1/R1/LK
Xn; R21/22 Carc.Cat.3; R40 N; R50/53 OMAN	EC/200-349-0/P1/R1/OM
Preparati contenenti Eptacloro T; R23/24/25 Carc.Cat.3; R40 BANGLADESH	EC/200-962-3/P1/R1/BD
Preparati contenenti ossido di etilene F+; R12 Carc.Cat.2; R45 Muta.Cat.2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38 ARABIA SAUDITA CIPRO CUBA NIGERIA PAKISTAN	EC/200-849-9/P1/SA EC/200-849-9/P1/CY EC/200-849-9/P1/CU EC/200-849-9/P1/NG EC/200-849-9/P1/PK
Preparati contenenti Dinoseb R44 T; R24/25 Repr.Cat.2; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R36 N; R50 R10 CANADA SVIZZERA (*)	EC/201-861-7/P1/CA EC/201-861-7/P2/CH
R44 T; R24/25 Repr.Cat.2; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R36 N; R50 SVIZZERA (*)	EC/201-861-7/P1/CH
Dicofol contenente < 78 % di p,p'-dicofol o > 1 g/kg di DDT e composti correlati col DDT Xn; R20/21/22 R10 INDONESIA PAKISTAN	EC/204-082-0/P1/ID EC/204-082-0/P1/PK
Xn; R20/21/22 MAROCCO	EC/204-082-0/P1/MA

(*) Questo paese ha segnalato una decisione PIC in cui si limita l'importazione della sostanza in base all'uso previsto. Cfr. circolare PIC VIII, luglio 1998.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2254 — Aviapartner/Maersk/Novia)**

(2001/C 27/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2254. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2253 — Edizione Holding/NHS/Comune di Parma/AMPS)**

(2001/C 27/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 300M2253. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2271 — Cargill/Agribands)**

(2001/C 27/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 gennaio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa statunitense Cargill Incorporated («Cargill») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Agribands International («Agribands»), impresa stabilita negli USA, mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Cargill: commercio internazionale e trasformazione di materie prime, commercializzazione di ingredienti senza marchio per l'industria alimentare, produzione e commercializzazione di prodotti base per l'industria agricola,
- Agribands: produzione e commercializzazione di mangimi per animali e di altri prodotti per l'industria agricola.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2271 — Cargill/Agribands, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2001****relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE ⁽¹⁾ concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

(2001/C 27/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della direttiva 96/92/CE, **la quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, applicabile nel 2001, è il 30,2 %.**

Questa cifra è stata ottenuta calcolando, da un lato, il consumo di energia elettrica dei consumatori di oltre 20 GWh per l'insieme degli Stati membri e, dall'altro, il consumo totale netto di energia elettrica per l'insieme degli Stati membri e dividendo successivamente il primo totale per il secondo.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per azioni di RST nell'ambito dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione «Società dell'informazione conviviale» e «Crescita competitiva e sostenibile» in materia di «Sistemi intelligenti di fabbricazione» (Intelligent Manufacturing Systems — IMS)

Identificativo dell'invito: IMS

(2001/C 27/17)

1. Conformemente alla decisione 97/378/CE del Consiglio del 27 gennaio 1997 ⁽¹⁾, concernente la conclusione, per conto della Comunità europea, di uno scambio di lettere riguardanti un'intesa sui principi della cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dei «Sistemi intelligenti di fabbricazione» (IMS) tra la Comunità europea e Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America, Norvegia e Svizzera, e conformemente alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) per il periodo 1998-2002 ⁽²⁾ (di seguito Quinto programma quadro), ed alle decisioni del Consiglio 1999/168/CE e 1999/169/CE del 25 gennaio 1999, che adottano i programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di «Società dell'informazione conviviale» e «Crescita competitiva e sostenibile» ⁽³⁾, la Commissione europea invita a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico menzionato.

Conformemente all'articolo 5 dei programmi specifici, la Commissione europea ha elaborato dei programmi di lavoro che fungono da base per l'attuazione dei programmi stessi, nei quali vengono indicati in dettaglio obiettivi e priorità di RST, nonché le allocazioni finanziarie e i calendari indicativi per la loro attuazione. Gli obiettivi e le priorità stabiliti nel presente invito corrispondono a quelli descritti nei programmi di lavoro e nelle tematiche tecniche della cooperazione internazionale sui «Sistemi intelligenti di fabbricazione» (IMS), definite nella decisione del Consiglio del 27 gennaio 1997 sugli IMS come segue:

- ciclo di vita totale del prodotto,
- processi produttivi,
- strategia, pianificazione, strumenti progettuali,

- aspetti umani, organizzativi, sociali,
- impresa virtuale/estesa.

2. Il presente invito riguarda le proposte di cui al punto 4, secondo uno schema continuativo di presentazione delle proposte stesse. Queste ultime saranno valutate ad intervalli prefissati, per i quali le date limite di ricezione sono riportate nel seguito.

Ulteriori informazioni sul tipo di azioni indirette e, ove applicabile, le loro rispettive date limite di ricezione sono specificate al punto 4 del presente invito. Sotto questo schema le proposte possono essere presentate in ogni momento fino alla data di chiusura dello schema stesso.

3. I programmi specifici sono attuati, in particolare, tramite azioni indirette di RST come previsto dagli allegati II e IV del Quinto programma quadro e dall'allegato III dei programmi specifici.

Al presente invito si applicano i criteri di valutazione e di selezione indicati nel Quinto programma quadro, nei programmi specifici, nella decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro (di seguito regole per la partecipazione e la diffusione) e nei programmi di lavoro. Ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nel manuale sulle procedure di valutazione delle proposte relativo al Quinto programma quadro, nel suo allegato relativo ai programmi specifici cui si riferisce il presente invito e nel regolamento della Commissione sull'attuazione delle regole in materia di partecipazione e diffusione.

Le informazioni relative a tali regole e le istruzioni per la preparazione e la presentazione delle proposte sono contenute nella guida del proponente. Tale guida, i due programmi di lavoro ed ulteriori informazioni in merito al presente invito possono essere ottenute facendo richiesta ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

⁽¹⁾ GU L 161 del 18.6.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 64 del 3.12.1999, pagg. 20 e 40.

Commissione europea
 Segretariato europeo IMS
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Brussels
 Info-ims@cec.eu.int
 Fax (32-2) 299 45 72
<http://www.cordis.lu/ims/home.html>

4. I soggetti che possiedono i requisiti necessari per partecipare alle azioni indirette di RST dei relativi programmi specifici sono invitati a presentare proposte in relazione al programma di lavoro 2001 del programma specifico «Crescita competitiva e sostenibile» e/o alle seguenti linee d'azione del programma di lavoro 2001 del programma specifico «Società dell'informazione conviviale» II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.2.1, II.2.2, II.3.1, II.4.1, II.4.2, come pure in relazione alle tematiche tecniche IMS di cui sopra.

L'allocazione finanziaria indicativa per l'IMS da ognuno dei due programmi specifici è di 35 milioni di EUR dal 1999-2001.

Le proposte saranno valutate a gruppi, secondo le seguenti date limite di presentazione: 19 aprile 2001 e 19 settembre 2001.

La data di chiusura del presente schema è fissata al 19 settembre 2001.

5. Le proposte possono essere preparate e inviate secondo una delle modalità sottospecificate:
- Per via elettronica, utilizzando per la loro preparazione il programma «ProTool», informazioni sul quale sono contenute nella Guida del proponente. In questo caso occorre creare due file. Un primo file «di convalida» di dimensioni ridotte, che fornisce le informazioni essenziali sulla proposta, e un codice di convalida unico. Il file di convalida deve pervenire alla Commissione entro il termine specificato nel presente invito. Un secondo file, contenente la proposta vera e propria, deve essere inviato alla Commissione, senza che siano apportate ulteriori modifiche (verificabili grazie al codice di identificazione esclusivo), entro le 48 ore successive a tale termine.
 - Preparate con ProTool e stampate dal coordinatore, oppure redatte compilando gli appositi formulari su supporto cartaceo allegati alla Guida del proponente e in-

viate per posta o corriere ⁽¹⁾ o consegnate a mano a uno dei seguenti indirizzi. Per poter essere accettate, le proposte inoltrate su supporto cartaceo devono pervenire alla Commissione, prima del termine indicato, al seguente indirizzo:

Iniziativa IMS
 Research Proposals Office
 Square Frère-Orban/Frère-Orbanplein 8
 B-1000 Bruxelles.

I proponenti sono pregati di inviare le proposte utilizzando una sola delle alternative precedentemente indicate e di presentare un'unica versione di ogni proposta. Qualora una proposta ammissibile pervenga sia in formato cartaceo che elettronico sarà tenuto conto soltanto di quest'ultimo.

6. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (richiesta di informazioni, presentazione di proposte, ecc.) dovrà essere indicato lo specifico codice identificativo dell'invito.

La presentazione di una proposta, sia su supporto cartaceo che per via elettronica, implica l'accettazione delle procedure e delle condizioni riportate nel presente invito e nei documenti a cui questo fa riferimento.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno gestite con la massima riservatezza.

Conformemente alle regole per la partecipazione e la diffusione, nonché al regolamento della Commissione europea che ne disciplina l'applicazione, gli Stati membri ed i paesi associati possono, presentando richiesta motivata, avere accesso alle conoscenze utili per l'elaborazione delle proprie politiche. Tali conoscenze devono essere il risultato delle azioni di RST finanziate a seguito del presente invito e devono riguardare una parte del programma di lavoro per la quale sia stata espressamente prevista tale possibilità di accesso.

I proponenti sono pregati di inviare le proposte utilizzando una sola delle alternative indicate al punto 5 e di presentare un'unica versione di ogni proposta. Qualora una proposta ammissibile pervenga sia in formato cartaceo che elettronico sarà tenuto conto soltanto di quest'ultimo.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto promuove le proposte presentate da donne o le proposte alla cui preparazione hanno collaborato delle donne.

⁽¹⁾ Per i servizi di corriere che richiedono il numero telefonico del destinatario, si prega di indicare il seguente: (32-2) 298 42 06.

Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dal titolo «La società dell'informazione di facile uso» (1998-2002)

(Programma TSI)

(2001/C 27/18)

1. Conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾ (di seguito «quinto programma quadro»), e alla decisione del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «La società dell'informazione di facile uso» (1998-2002) ⁽²⁾ (di seguito «programma specifico»), la Commissione pubblica il presente invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico.

Ai sensi dell'articolo 5 del programma specifico, la Commissione europea stabilisce un programma di lavoro ⁽³⁾ che, precisando obiettivi e priorità di RST nonché il relativo calendario indicativo, funge da base per l'attuazione del programma specifico stesso. Esso stabilisce altresì obiettivi, priorità, dotazioni indicative e tipo di azioni indirette di RST cui il presente invito fa riferimento, in ottemperanza a quanto stabilito nel programma di lavoro.

2. Il presente invito riguarda:

- le proposte di cui al punto 4, parte 1, lettere a) e b), del presente invito, per cui è previsto un termine di presentazione fisso, dopo il quale avrà inizio la valutazione. Le proposte non pervenute entro tale termine non saranno prese in considerazione ai fini del presente invito,
- le proposte di cui al punto 4, parte 2, lettere a) e b), del presente invito, per le quali è previsto un regime di presentazione permanente. Esse saranno valutate ad intervalli stabiliti in funzione del numero di proposte ricevute ed in ogni caso non superiori a tre mesi. Tali proposte possono essere presentate in qualunque momento fino alla data ultima di chiusura dell'invito.

Le proposte vanno presentate in un'unica fase; in casi particolari specificamente indicati al punto 4, l'invito prevede tuttavia che la presentazione sia articolata in due fasi. Il termine ultimo di presentazione relativo alla seconda fase è comunicato per iscritto ai proponenti selezionati nella prima fase.

3. Il programma specifico è attuato tramite azioni indirette di RST come previsto dagli allegati II e IV del quinto programma quadro e dall'allegato III del programma specifico.

Al presente invito si applicano criteri di valutazione e di selezione e modalità indicati nel quinto programma quadro, nel programma specifico, nella decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione

delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro ⁽⁴⁾ (di seguito regole per la partecipazione e la divulgazione) e nel programma di lavoro. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel manuale sulle procedure di valutazione ⁽⁵⁾ delle proposte relativo al quinto programma quadro, nel suo allegato relativo al programma specifico cui si riferisce il presente invito e nel regolamento della Commissione sull'attuazione delle regole in materia di partecipazione e divulgazione ⁽⁶⁾.

Le istruzioni per la preparazione e la presentazione delle proposte sono contenute nella guida del proponente ⁽⁷⁾. La guida, il programma di lavoro ed ulteriori informazioni in merito al presente invito possono essere ottenute rivolgendosi ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

Commissione europea
Infodesk TSI
Direzione generale per la Società dell'informazione
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
E-mail: ist@cec.eu.int
Fax (32-2) 296 83 88
Web: www.cordis.lu/ist

Per informazioni specifiche sul sistema di borse Marie Curie di ospitalità nelle imprese, i proponenti devono utilizzare il seguente indirizzo:

Commissione europea
Borse Marie Curie (Unità RTD-F2)
Direzione generale della Ricerca
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Email: Improving@cec.eu.int
Fax (32-2) 296 99 26
Web: www.cordis.lu/improving

Si ricorda inoltre che le misure specifiche destinate alle PMI (contributi alla fase esplorativa e ricerca cooperativa) formano oggetto di inviti specifici ⁽⁸⁾. Ulteriori informazioni possono essere ottenute dall'Helpdesk PMI [indirizzo web: www.cordis.lu; e-mail: sme@cec.eu.int; fax (32-2) 295 71 10].

4. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per partecipare alle azioni indirette di RST previste dal programma specifico sono invitati a presentare proposte relative alle parti del programma di lavoro indicate di seguito.

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 20.

⁽³⁾ Decisione della Commissione C(2001) 136, del 24 gennaio 2001, sul programma di Lavoro per il 2001 relativo alle tecnologie della società dell'informazione (TSI).

⁽⁴⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

⁽⁵⁾ Versione rivista: decisione della Commissione C (2000) 2002 del 14 luglio 2000.

⁽⁶⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 9.

⁽⁷⁾ Versione del sesto invito TSI (gennaio 2001).

⁽⁸⁾ Cfr. invito pubblicato nella GU C 92 dell'1.4.1999, pag. 14.

Le dotazioni di bilancio per il presente invito ammontano indicativamente a 450 milioni di EUR di contributo comunitario.

Parte 1a) (proposte relative a progetti di RST, di dimostrazione e progetti combinati di RST e dimostrazione) — Termine di presentazione fisso

(Identificativo della parte di invito: IST-01-6-1A)

Termine ultimo per il ricevimento delle proposte ⁽¹⁾: 25 aprile 2001 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Azione chiave I

Linee di azione:

TSI-2001-I.1.1 Ambiente intelligente per la gestione dei sistemi sanitari incentrati sugli utenti;

TSI-2001-I.1.2 Ambienti di cooperazione intelligenti a sostegno della continuità delle cure;

TSI-2001-I.2.1 Sistemi di assistenza intelligenti per l'inclusione sociale.

Azione chiave II

Linee di azione:

TSI-2001-II.1.2 Gestione delle conoscenze;

TSI-2001-II.1.3 Commercio e lavoro elettronici mobili e pervasivi;

TSI-2001-II.1.4 Ricerca esplorativa a lungo termine e ad alto rischio;

TSI-2001-II.2.1 Posti di lavoro intelligenti per tutti;

TSI-2001-II.2.2 Organizzazioni «intelligenti»;

TSI-2001-II.3.1 Costellazioni di valore dinamiche;

TSI-2001-II.4.1 Fiducia nelle infrastrutture di informazione;

TSI-2001-II.4.2 Incremento della sicurezza nelle transazioni elettroniche.

Azione chiave III

Linee di azione:

TSI-2001-III.1.2 Un patrimonio per tutti;

TSI-2001-III.1.3 Raccolte digitali di prossima generazione;

TSI-2001-III.2.1 Autoapprendimento per il lavoro;

TSI-2001-III.2.2 Futuri possibili per l'apprendimento elettronico;

TSI-2001-III.3.2 Interattività naturale e multilingue;

TSI-2001-III.5.1 Futuri possibili per gli x-contenuti.

Azione chiave IV

Linee di azione:

TSI-2001-IV.1.2 Reti multiservizi: middleware per l'accesso ai servizi senza soluzione di continuità;

TSI-2001-IV.2.1 Sistemi distribuiti in tempo reale;

TSI-2001-IV.2.2 Interoperabilità di servizi e rete, interazione e gestione;

TSI-2001-IV.3.1 Architettura software;

TSI-2001-IV.5.2 Sistemi e reti terrestri senza filo;

TSI-2001-IV.7.2 Microsistemi.

Altre

Linee di azione:

TSI-2001-V.1.1 CPA1: Ambienti domestici;

TSI-2001-V.1.4 CPA4: Verso sistemi e infrastrutture affidabili e in grado di sopravvivere;

TSI-2001-V.1.5 CPA5: Carte intelligenti;

TSI-2001-V.1.7 CPA7: Analisi e indicatori socioeconomici per la società dell'informazione;

TSI-2001-V.1.9 CPA9: Banche di prova a griglia, sviluppo e tecnologie;

TSI-2001-V.1.11 CPA11: Azioni pilota e dimostrazioni regionali e settoriali per l'economia digitale;

TSI-2001-VI.2.1 Dispositivi di informazione nanotecnologici;

TSI-2001-VI.2.2 Informatica globale: cooperazione tra soggetti autonomi e mobili in ambienti dinamici;

TSI-2001-VII.1.2 RN2: Tecnologia e applicazioni sperimentali.

Parte 1b) (proposte relative ad azioni di adozione e ad attività di sostegno) — Termine di presentazione fisso

(Identificativo della parte di invito: IST-01-6-1B)

Termine ultimo per il ricevimento delle proposte ⁽¹⁾: 25 aprile 2001 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Azione chiave I

Linee di azione:

TSI-2001-I.1.3 Migliori pratiche e prove nella e-sanità;

TSI-2001-I.3.2 Migliori pratiche e prove nei sistemi amministrativi.

⁽¹⁾ Cfr. punto 5 per informazioni e indirizzo di presentazione.

Azione chiave II

Linee di azione:

TSI-2001-II.2.1 Posti di lavoro intelligenti per tutti;

TSI-2001-II.2.2 Organizzazioni «intelligenti»;

TSI-2001-II.4.2 Incremento della sicurezza nelle transazioni elettroniche.

Azione chiave III

Linee di azione:

TSI-2001-III.1.2 Un patrimonio per tutti;

TSI-2001-III.1.3 Raccolte digitali di prossima generazione;

TSI-2001-III.2.2 Futuri possibili per l'apprendimento elettronico;

TSI-2001-III.5.2 Creazione di competenze;

TSI-2001-III.5.3 Misure di sostegno specifiche per l'AC III.

Azione chiave IV

Linee di azione:

TSI-2001-IV.2.1 Sistemi distribuiti in tempo reale;

TSI-2001-IV.2.2 Interoperabilità di servizi e rete, interazione e gestione;

TSI-2001-IV.2.4 Calcolo, comunicazioni e reti: misure di adozione;

TSI-2001-IV.7.3 Sottosistemi e microsistemi.

Altre

Linee di azione:

TSI-2001-V.1.5 CPA5: Carte intelligenti;

TSI-2001-V.1.7 CPA7: Analisi e indicatori socioeconomici per la società dell'informazione;

TSI-2001-V.1.11 CPA11: Azioni pilota e dimostrazioni regionali e settoriali per l'economia digitale;

TSI-2001-VI.2.1 Dispositivi di informazione nanotecnologici;

TSI-2001-VI.2.2 Informatica globale: cooperazione tra soggetti autonomi e mobili in ambienti dinamici;

TSI-2001-VII.1.2 RN2: Tecnologia e applicazioni sperimentali.

Parte 2a) (proposte relative a progetti di RST, di dimostrazione e progetti combinati di RST e dimostrazione) — Regime di presentazione permanente

(Identificativo della parte di invito: IST-01-6-2A)

Linea di azione:

TSI-2001-VI.1.1 Il settore aperto TFE (FET-O) ⁽¹⁾;

TSI-2001-VIII.1.6 Attivare la cooperazione in materia di RST con i nuovi Stati associati ⁽²⁾.

Le proposte possono essere presentate in ogni momento fino al 28 febbraio 2002, ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Le proposte presentate devono essere conformi al programma di lavoro TSI 2001.

Parte 2b) (proposte relative ad attività di sostegno) — Regime di presentazione permanente

(Identificativo della parte di invito: IST-01-6-2B)

Linea di azione:

TSI-2001-VIII.1.1 Raggruppamento di progetti;

TSI-2001-VIII.1.2 Reti di eccellenza e gruppi di lavoro nel campo delle TSI;

TSI-2001-VIII.1.3 Incanalare le iniziative di normalizzazione e interoperabilità;

TSI-2001-VIII.1.4 Accrescere il potenziale umano in materia di TI tramite l'acquisizione di competenze (IHC);

TSI-2001-VIII.1.5 Sviluppo delle infrastrutture formative per colmare le lacune in materia di competenze TI;

TSI-2001-VIII.1.6 Attivare la cooperazione in materia di RST con i nuovi Stati associati ⁽²⁾;

TSI-2001-VIII.1.7 Consentire la cooperazione in materia di RST con i paesi terzi;

TSI-2001-VIII.1.8 Divulgazione e sensibilizzazione sui risultati del programma TSI;

TSI-2001-VIII.1.9 Studi.

⁽¹⁾ L'azione «FET Open» prevede una procedura di presentazione articolata in due fasi: per ulteriori informazioni cfr. la guida del proponente parte 2d) (gennaio 2001). Il 28 febbraio 2002 è la data ultima per il ricevimento di proposte brevi volte alla presentazione di una proposta completa nell'ambito del quinto programma quadro. La data di chiusura relativa alle brevi proposte di valutazione e alle proposte complete FET settore aperto sarà probabilmente il 15 giugno 2002. Si prega di notare che i consorzi le cui proposte brevi di valutazione siano state selezionate non hanno la garanzia di poter presentare una proposta completa dopo aver portato a termine il progetto di valutazione.

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni sull'applicazione di questa linea d'azione, cfr. l'appendice 5 della guida del proponente, seconda parte.

Le proposte possono essere presentate in ogni momento fino al 28 febbraio 2002, ore 17.00 (ora di Bruxelles);

Si ricorda agli interessati che è possibile richiedere un contributo parziale per conferenze, workshop, seminari e mostre relativi ad una qualsiasi delle parti del programma specifico; dovranno a tal fine essere impiegati i formulari di candidatura standard inseriti nella guida del proponente ⁽¹⁾, alla quale si rimanda per ulteriori informazioni in materia. La richiesta di finanziamento, da presentare almeno cinque mesi prima della manifestazione per la quale si richiede il contributo, può essere presentata in qualunque momento fino al 14 giugno 2002. La valutazione di tali richieste, che sono assimilate alle misure di accompagnamento come definite nel programma di lavoro TSI per il 2000, avviene secondo le modalità indicate nel manuale sulle procedure di valutazione delle proposte.

Unitamente alla proposta relativa ad un progetto di RST, a un progetto di dimostrazione, a un progetto combinato o un'azione concertata, i proponenti possono presentare domanda per una borsa per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo. Maggiori informazioni in merito a tale possibilità sono fornite nella guida del proponente.

5. Per la preparazione delle proposte, si invitano i proponenti a servirsi del programma informatico ProTool («the Proposal Preparation Tool») che può essere ottenuto presso la Commissione via Internet, posta elettronica o CD-ROM. Questo strumento costituisce un ausilio alla preparazione delle informazioni tecniche e amministrative richieste. Si invitano i proponenti ad utilizzare la versione più recente di ProTool.

Di preferenza, le proposte devono essere presentate in uno dei modi seguenti:

- Preparate con ProTool e inviate per via elettronica mediante un meccanismo di sigillazione, facendo ricorso alla cifratura e al caricamento sul server o alla posta elettronica.

Il coordinatore deve richiedere un certificato digitale presso l'autorità di certificazione della Commissione per la firma elettronica del file contenente la proposta. Una volta ultimata, la proposta viene «sigillata» e si crea un breve file di convalida («impronta digitale»).

Il file di convalida, che identifica in modo univoco il file contenente la proposta, va inviato (per via elettronica o via fax) **prima** della scadenza. Il file non modificato contenente la proposta deve quindi pervenire per via elettronica entro un termine di 48 ore dopo la scadenza.

Le proposte possono essere presentate anche nel modo seguente:

- Preparate con ProTool e stampate dal coordinatore, *oppure* redatte compilando gli appositi formulari su supporto cartaceo allegati alla guida del proponente.

Per poter essere accettate, le proposte inoltrate su supporto cartaceo devono *pervenire* alla Commissione al seguente indirizzo:

Programma TSI
The Research Proposal Office
Square Frère Orban/Frère Orbanplein 8
B-1000 Bruxelles.

prima del termine ultimo ⁽²⁾.

Maggiori informazioni sono fornite nella guida del proponente.

Si noti bene che i termini menzionati si riferiscono al ricevimento delle proposte da parte della Commissione. Inoltre, la riproduzione inesatta dell'indirizzo sopraindicato potrebbe causare un ritardo nella consegna delle offerte al programma TSI e di conseguenza impedire il recapito della proposta entro i termini previsti.

I proponenti sono pregati di utilizzare uno solo dei metodi precedentemente indicati e di presentare un'unica versione di ogni proposta. Qualora una proposta ammissibile pervenga sia in formato cartaceo che elettronico, sarà valutata soltanto quest'ultima versione.

6. Al fine di dotare la Commissione di un miglior sistema di controllo riguardo ai costi rimborsati ai contraenti e al fine di rafforzare la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la Commissione potrà richiedere ai contraenti un certificato di verifica dei costi. La verifica deve essere compiuta e certificata da revisori indipendenti e qualificati. Ulteriori informazioni in proposito sono fornite nella guida per proponenti.
7. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (richieste di informazioni, presentazione di proposte, ecc.) dovrà essere indicato lo specifico codice identificativo della parte di invito.

La presentazione di una proposta, sia su supporto cartaceo che per via elettronica, implica l'accettazione delle procedure e delle condizioni riportate nel presente invito e nei documenti cui questo fa riferimento.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno gestite con la massima riservatezza.

Conformemente alle regole per la partecipazione e la divulgazione, nonché al regolamento della Commissione europea che ne disciplina l'applicazione, gli Stati membri ed i paesi associati possono, presentando richiesta motivata, avere accesso alle conoscenze utili per l'elaborazione delle proprie politiche. Tali conoscenze devono essere il risultato delle azioni di RST finanziate a seguito del presente invito e devono riguardare una parte del programma di lavoro per la quale sia stata espressamente prevista tale possibilità di accesso.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte o partecipare alla loro presentazione.

⁽¹⁾ Parte di tale guida riguarda la possibilità di finanziamento.

⁽²⁾ Se i servizi di corriere richiedono il numero telefonico del destinatario, si prega di fornire il seguente (32-2) 298 42 06.